



Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

---

VIENNA

---

2000

Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri

27 e 28 novembre 2000

Dichiarazione di Vienna sul ruolo  
dell'OSCE nell'Europa sudorientale

Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna

Dichiarazione del Presidente in esercizio

Rapporti alla Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna

Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere

Vienna 2000





Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

---

VIENNA

---

2000

Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri

27 e 28 novembre 2000

Dichiarazione di Vienna sul ruolo  
dell'OSCE nell'Europa sudorientale

Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna

Dichiarazione del Presidente in esercizio

Rapporti alla Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna

Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere

Vienna 2000

Nota: riporta nel testo gli emendamenti decisi nella riunione di conforming linguistico tenuta il 21 febbraio 2001.

MC.DOC/2/00  
28 novembre 2000

ITALIANO

## INDICE

	<u>Pagina</u>
I. Dichiarazione di Vienna sul ruolo dell'OSCE nell'Europa sudorientale.....	1
II. Decisioni della Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna.....	7
III. Dichiarazione del Presidente in esercizio, con dichiarazioni interpretative .....	19
IV. Rapporti della Riunione del Consiglio dei Ministri di Vienna	
Rapporto annuale della Presidenza austriaca dell'OSCE 2000.....	31
Lettera del Presidente del Foro di Cooperazione per la Sicurezza al Ministro degli Affari Esteri dell'Austria, Presidente dell'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE .....	50
Lettera del Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto al Ministro degli Affari Esteri dell'Austria, Presidente dell'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE .....	52
Rapporto al Consiglio dei Ministri dell'OSCE dei Copresidenti della Conferenza OSCE di Minsk sul Nagorno-Karabakh .....	54
Rapporto sull'attuazione e sulle prospettive future degli Articoli II e IV dell'Annesso 1-B dell'Accordo Quadro Generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (Accordi di Pace di Dayton) .....	56
Rapporto del Rappresentante speciale del Presidente in esercizio per i negoziati ai sensi dell'Articolo V dell'Annesso 1-B dell'Accordo Quadro Generale per la pace in Bosnia-Erzegovina.....	68
Rapporto del Consiglio Permanente sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE.....	69
Rapporto sul contributo dell'OSCE agli sforzi internazionali per la lotta contro la corruzione .....	141
V. Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere .....	159



I. DICHIARAZIONE DI VIENNA SUL RUOLO  
DELL'OSCE  
NELL'EUROPA SUDORIENTALE





## DICHIARAZIONE DI VIENNA SUL RUOLO DELL'OSCE NELL'EUROPA SUDORIENTALE

1. Accogliamo con favore l'ammissione della Repubblica Federale di Jugoslavia all'OSCE avvenuta il 10 novembre 2000. Plaudiamo alla svolta democratica e ci congratuliamo con il popolo della Jugoslavia per la determinazione a votare a favore di coloro che prospettano un futuro democratico, tollerante e pacifico. Lo scorso decennio di governo non democratico ha causato terribili sofferenze a tutta la popolazione dell'ex Jugoslavia. Ora tuttavia l'impegno della Repubblica Federale di Jugoslavia a rispettare i principi e gli standard dell'OSCE, nonché la sua disponibilità a cooperare con le istituzioni europee, gli accordi regionali e subregionali e con i paesi vicini, offre nuove prospettive di pace e di prosperità economica nell'Europa sudorientale. Proclamiamo la nostra determinazione a utilizzare pienamente tali opportunità. Invitiamo il popolo e il governo jugoslavo a proseguire gli sforzi verso la piena democratizzazione, il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Riconfermiamo la disponibilità dell'OSCE ad assistere il popolo jugoslavo nel raggiungimento di tali obiettivi. Ci ralleghiamo della disponibilità del Governo jugoslavo ad accogliere una presenza OSCE nel paese. Apprezziamo le iniziative intraprese dal Governo jugoslavo al fine di concedere rapidamente l'amnistia a tutti i prigionieri politici.

2. Il consolidamento della stabilità e della prosperità in Kosovo sulla base di una sostanziale autonomia, che rispetti la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica Federale di Jugoslavia, in attesa di una soluzione definitiva conformemente alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, rimane un'importante sfida per la comunità internazionale. Sono stati compiuti alcuni progressi nell'edificazione di una società democratica. La Missione OSCE in Kosovo, quale parte essenziale della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK), ha apportato un contributo determinante ed effettivo al raggiungimento di tali progressi attraverso l'attività svolta per organizzare le recenti elezioni locali, che costituiscono un importante passo avanti verso l'istituzione di autorità locali rappresentative per gli abitanti del Kosovo ed hanno consentito a questi ultimi di dimostrare responsabilità politica, tra l'altro, scegliendo la moderazione quale via da seguire. Rimane la sfida di creare un ambiente in cui i membri della comunità serba e delle altre minoranze e tutti coloro che sono fuggiti possano ritornare a casa in un clima di sicurezza e in cui tutti i cittadini siano in grado di godere pienamente dei propri diritti, compresa la partecipazione alla vita politica. Respingiamo fermamente la violenza e ogni altra forma di discriminazione etnica. Invitiamo tutti a porre fine alla violenza e ad evitare che questa si estenda nonché a lavorare insieme per costruire una società democratica e multietnica basata sulla riconciliazione e la giustizia. L'OSCE in cooperazione con i consigli eletti continuerà a contribuire in modo crescente all'attuazione della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel campo del rafforzamento delle istituzioni e della democrazia, in particolare attraverso la sua opera nel settore dei diritti dell'uomo, dello stato di diritto e dello sviluppo dei mass media. Prendiamo atto in modo particolare dell'eccellente lavoro svolto dalla Scuola dell'OSCE per il Servizio di Polizia in Kosovo, che ha finora addestrato 2250 funzionari di polizia. La creazione di una forza di polizia solida e credibile costituisce un elemento centrale della stabilizzazione interna del Kosovo.

3. In Bosnia-Erzegovina assistiamo in generale ad una tendenza positiva per quanto riguarda il ritorno delle minoranze, che deve essere sostenuto e appoggiato. L'opera della Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina è risultata essenziale per il successo delle recenti elezioni. Rileviamo con soddisfazione che in tali elezioni i partiti multi-etnici e pluralisti hanno ottenuto un certo successo. I risultati delle elezioni devono essere attuati senza indugio; invitiamo pertanto tutti i funzionari eletti a costituire rapidamente organi governativi pienamente funzionanti. Riteniamo di estrema importanza che i cittadini bosniaci inizino ad assumere responsabilità per il proprio futuro. La Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina continuerà a sostenere gli sforzi dell'Alto Rappresentante a tale riguardo.

4. In Croazia si sono verificati importanti sviluppi positivi dopo le elezioni libere e imparziali svoltesi all'inizio dell'anno. Il Governo croato dall'inizio di quest'anno ha ottenuto progressi considerevoli e sostanziali nell'adempimento dei suoi impegni internazionali. Ci rallegriamo in modo particolare delle essenziali misure adottate dalle nuove autorità al fine di migliorare la cooperazione regionale e manifestare la chiara determinazione di attuare l'Accordo Quadro Generale per la Pace in Bosnia-Erzegovina (Accordi di Pace di Dayton/Parigi).

5. Elezioni sia a livello nazionale che locale, tenute quest'anno in numerosi paesi dell'Europa sudorientale, hanno contribuito in larga misura alla pace, alla riconciliazione e alla giustizia in tutta la regione. Esse promettono ulteriori progressi sostanziali verso il nostro obiettivo di un'Europa priva di divisioni, totalmente pacifica e pienamente libera. Riconosciamo l'importante opera svolta dall'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) nel sostenere elezioni libere e auspichiamo che esso svolga un ruolo attivo nelle imminenti elezioni in Serbia, Repubblica Federale di Jugoslavia. Ci rallegriamo di tali sviluppi e ci impegniamo a continuare a lavorare assieme ai popoli e ai governi dei paesi interessati per promuovere la democratizzazione, lo stato di diritto, l'attuazione della pace, la riconciliazione e la ricostruzione. Siamo fiduciosi che sia possibile ottenere ulteriori progressi in una serie di questioni in sospeso, tra cui il ritorno dei rifugiati e degli sfollati all'interno del paese e il controllo degli armamenti. L'OSCE appoggerà tutte le iniziative a tale riguardo basandosi sulla sua ampia rete di missioni nella regione e in conformità ai mandati di queste ultime.

6. Sottolineiamo l'importanza della cooperazione regionale quale mezzo atto a promuovere relazioni di buon vicinato, stabilità e sviluppo economico. Continueremo a collaborare per raggiungere tale obiettivo. Riaffermiamo il nostro impegno a rispettare il Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale, che è sotto gli auspici dell'OSCE, quale importante iniziativa a lungo termine e globale per promuovere tali obiettivi. Gli Stati partecipanti continueranno a contribuire ulteriormente agli obiettivi del Patto di stabilità, mediante risorse umane, finanziarie e tecniche. Prendiamo atto della decisione del Consiglio Permanente sull'adozione della Strategia Regionale dell'OSCE per l'Europa sudorientale.

7. Nel corso del Vertice di Zagabria del 24 novembre 2000 i partecipanti hanno dichiarato che la democrazia e la riconciliazione regionale, da un lato, e il riavvicinamento di ciascuno dei paesi interessati all'Unione Europea, dall'altro, sono indissolubili. I recenti mutamenti storici schiudono la via alla riconciliazione e alla cooperazione regionale, consentendo ai paesi della regione di allacciare nuove relazioni, vantaggiose per tutti, per la stabilità della regione nonché per la pace e la stabilità del continente europeo. Essi imprimono un nuovo impulso alla politica di buon vicinato grazie alla soluzione negoziata delle controversie, al rispetto dei diritti delle minoranze e al rispetto degli obblighi

internazionali, incluso, come è stato già sottolineato, l'obbligo di tutti gli Stati partecipanti, previsto dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, di cooperare pienamente con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY). Tali mutamenti rappresentano un incentivo verso una soluzione duratura del problema dei rifugiati e dei profughi e del rispetto delle frontiere internazionali degli Stati. In tale contesto la strada è ora aperta a tutti quei paesi che desiderano avvicinarsi all'Unione Europea, sulla base di un approccio individuale, quale parte del processo di stabilizzazione e di associazione.

8. Accogliamo con favore l'attività svolta dall'OSCE per favorire l'attuazione degli Articoli II e IV dell'Annesso I-B degli Accordi di Pace di Dayton/Parigi e il suo contributo alla creazione di un quadro di pace e stabilità nell'Europa sudorientale. Appoggiamo le misure adottate ai sensi dell'Articolo II, quali la trasparenza dei bilanci della difesa, lo scambio di informazioni sulle strutture militari e altre attività cooperative che contribuiscono ad aumentare la fiducia reciproca e la stabilità nella regione, nonché le iniziative intraprese ai sensi dell'Articolo IV nel campo del controllo degli armamenti.

9. La nuova situazione politica derivante dalla partecipazione della Repubblica Federale di Jugoslavia all'OSCE e dal Documento di Vienna imprime nuovo slancio ai negoziati sulla stabilità regionale ai sensi dell'Articolo V dell'Annesso 1-B degli Accordi di Pace di Dayton/Parigi. Alla luce di quanto sopra invitiamo gli Stati partecipanti ai negoziati sull'Articolo V ad adoperarsi per concludere i lavori sulla base del mandato quanto prima possibile e non oltre la prossima riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE. L'attuazione di tale accordo potrà essere sostenuta dal Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale.



**II. DECISIONI DELLA  
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI VIENNA**



DECISIONE SULL'INTENSIFICAZIONE DEGLI SFORZI DELL'OSCE NELLA LOTTA  
CONTRO IL TRAFFICO DI ESSERI UMANI

(MC(8).DEC/1/Corr.1)

Il Consiglio dei Ministri,

tenendo presente la Carta per la Sicurezza Europea che impegna gli Stati partecipanti ad “adottare misure per eliminare tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna e porre fine alle violenze perpetrate contro le donne e i bambini nonché allo sfruttamento sessuale e a tutte le forme di traffico di esseri umani” e a “promuovere l’adozione o il rafforzamento di leggi che prevedano di processare le persone colpevoli di tali azioni, migliorando altresì la tutela delle vittime”,

ricordando gli impegni OSCE nella lotta al traffico di esseri umani contenuti nel Documento di Mosca del 1991,

riconoscendo che il traffico di esseri umani rappresenta un problema di crescente gravità e convinti della necessità che l'OSCE intensifichi i propri sforzi per combattere il traffico di esseri umani in tutta la sua regione, anche in situazioni di conflitto e postconflittuali, e contribuisca alle iniziative intraprese a livello nazionale, regionale e internazionale contro tale traffico in difesa dei diritti dell'uomo e nella lotta contro il crimine transnazionale organizzato,

1. riafferma che il traffico di esseri umani rappresenta una violazione vergognosa dei diritti dell'uomo e un grave crimine che richiede una risposta più completa e coordinata degli Stati partecipanti e della comunità internazionale, nonché un approccio più coerente e cooperativo fra i paesi, in particolare quelli di origine, transito e destinazione di tale traffico;
2. accoglie con favore l'adozione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del Protocollo sulla prevenzione, repressione e punizione del traffico di persone, particolarmente donne e bambini, a integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine transnazionale organizzato nonché la definizione del traffico di persone ivi contenuta e invita tutti gli Stati partecipanti a firmare e a ratificare il Protocollo delle Nazioni Unite e il Protocollo Opzionale della Convenzione sui diritti del bambino, sulla vendita di bambini, sulla prostituzione e la pornografia infantile;
3. riconosce la primaria responsabilità degli Stati partecipanti nella lotta contro il traffico in base ad un approccio integrato e coordinato che comprende la prevenzione del traffico, la tutela delle vittime e il rinvio a giudizio dei trafficanti e dei loro complici;
4. sottolinea il ruolo svolto dai parlamenti nazionali nella promulgazione, fra l'altro, delle leggi necessarie a combattere il traffico di esseri umani e accoglie con favore gli articoli 106 e 107 della Dichiarazione sul traffico di persone emanata dall'Assemblea Parlamentare di Bucarest;

5. concorda di intensificare le attività dell'OSCE per combattere il traffico e sottolinea la necessità di intensificare la cooperazione tra le diverse istituzioni OSCE nonché tra l'OSCE e altre organizzazioni internazionali, quali le competenti agenzie delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Consiglio d'Europa, l'Unione Europea e l'Interpol;
6. appoggia il lavoro della Forza operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani ed esorta in particolare i governi della regione interessata a svolgere un ruolo attivo nel quadro di tale Forza operativa;
7. invita le istituzioni OSCE, in particolare l'ODIHR, e le operazioni sul territorio a elaborare e ad attuare programmi di lotta al traffico illecito e a promuovere sforzi coordinati nei settori della prevenzione, delle azioni penali e della protezione, in cooperazione con organizzazioni non governative nonché con organizzazioni internazionali ed altre istituzioni competenti;
8. si impegna ad accrescere la consapevolezza su tutti gli aspetti del traffico illecito, anche con l'assistenza dell'ODIHR, di organizzazioni non governative e di altre istituzioni competenti, mediante, ove necessario, l'elaborazione di programmi di formazione per i funzionari pubblici, inclusi le forze dell'ordine, la magistratura, i funzionari consolari e gli addetti all'immigrazione;
9. si impegna ad intraprendere le misure necessarie, anche adottando e applicando leggi che criminalizzino il traffico di esseri umani e che prevedano pene appropriate, allo scopo di assicurare una efficace risposta delle forze dell'ordine ed efficaci azioni penali. Tali leggi dovranno prendere in considerazione un approccio al problema del traffico conforme ai diritti umani e includere disposizioni per la tutela dei diritti umani delle vittime, assicurando che queste ultime non debbano essere perseguite per il semplice fatto di essere state oggetto di traffico;
10. considererà l'adozione di misure legislative o di altre misure appropriate, quale la disponibilità di rifugi che permettano alle vittime del traffico di persone di rimanere, in casi appropriati, nei loro territori temporaneamente o permanentemente; misure che stabiliscano adeguate procedure di rimpatrio per le vittime del traffico con particolare riguardo alla loro incolumità e che prevedano anche il rilascio dei documenti necessari, nonché misure che sviluppino politiche concernenti la concessione di benefici economici e sociali alle vittime e la loro riabilitazione e reintegrazione nella società;
11. incoraggia la nomina, se del caso, di rappresentanti governativi addetti ai problemi del traffico per coordinare le attività nazionali e per assicurare la cooperazione regionale e internazionale per rendere disponibili agli altri Stati partecipanti le informazioni risultanti da tali punti di contatto;
12. riconosce che le operazioni OSCE sul territorio, nel quadro giuridico dei paesi ospitanti, possono svolgere un valido ruolo nella lotta contro il traffico, anche monitorando, informando e assistendo regolarmente le autorità dello Stato mediante, *inter alia*, la promozione del dialogo e fungendo da ponte fra i governi e le organizzazioni e istituzioni non governative nel risolvere singoli casi di traffico; inoltre invita le operazioni sul territorio a rafforzare la cooperazione fra loro;



13. esorta il Segretariato OSCE ad intensificare, in cooperazione con l'ODIHR, nei suoi programmi di addestramento del personale OSCE sul territorio, la formazione anti-traffico al fine di potenziarne la capacità di monitorare, riferire e affrontare il problema del traffico di persone mediante regolari attività OSCE e ad accrescere la consapevolezza dei problemi del traffico nell'ambito delle istituzioni OSCE e fra il personale OSCE; tali programmi di formazione dovranno essere resi disponibili anche agli Stati partecipanti e ad altre organizzazioni internazionali;

14. accoglie con favore l'ulteriore sviluppo del Codice di Condotta del Segretariato OSCE per i membri delle Missioni OSCE al fine di includere disposizioni sul traffico di esseri umani e su altre violazioni dei diritti umani, ne auspica la tempestiva attuazione da parte di tutte le strutture e istituzioni OSCE, chiede ai capi delle operazioni OSCE sul territorio di adottare misure appropriate qualora membri del loro personale si servano delle vittime del traffico e incoraggia tutti gli altri organismi internazionali, se del caso, ad adottare norme e prassi analoghe.

DECISIONE SULLA NOMINA DELL'ALTO COMMISSARIO PER  
LE MINORANZE NAZIONALI  
(MC(8).DEC/2/Corr.1)

Il Consiglio dei Ministri,

richiamando la decisione del Vertice di Helsinki del 1992 che prevede di istituire un Alto Commissario per le Minoranze Nazionali,

esprimendo la propria gratitudine al Sig. Max van der Stoel per l'eccellente servizio reso in qualità di Alto Commissario dell'OSCE per le Minoranze Nazionali nonché per la disponibilità a continuare a ricoprire tale carica,

decide:

- di prorogare in via eccezionale l'incarico del Sig. van der Stoel fino al 30 giugno 2001 e
- di nominare il Sig. Rolf Ekéus quale nuovo Alto Commissario per le Minoranze Nazionali per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2001.

DECISIONE SULLE PROROGA DELL'INCARICO DEL RAPPRESENTANTE OSCE  
PER LA LIBERTÀ DEI MEZZI DI INFORMAZIONE  
(MC(8).DEC/3)

Il Consiglio dei Ministri,

considerato che nessuno dei due candidati ha ricevuto l'approvazione per consenso,  
rinvia la decisione sulla nomina del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi di  
informazione.

Il Consiglio Permanente adotterà una decisione al riguardo entro sei mesi.

Il sig. Freimut Duvé rimarrà di conseguenza in carica.

DECISIONE SULLA PRESIDENZA NEL 2002  
(MC(8).DEC/4)

Il Consiglio dei Ministri decide che il Portogallo assuma la Presidenza dell'OSCE nel 2002.

DECISIONE SUL PROSSIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI/VERTICE  
(MC(8).DEC/5)

Il Consiglio dei Ministri,

accogliendo con favore la proposta della Romania di ospitare il prossimo Vertice,

decide che il prossimo Consiglio dei Ministri si terrà a Bucarest nel  
novembre/dicembre 2001 a meno che i Ministri decidano, su raccomandazione del Consiglio  
Permanente, di tenere invece un Vertice a Bucarest.

DECISIONE SULLA SCALA DI RIPARTIZIONE  
PER MISSIONI OSCE DI NOTEVOLI DIMENSIONI  
(MC(8).DEC/6/Corr.1)

Il Consiglio dei Ministri,

richiamando l'invito del Vertice di Istanbul a giungere ad un accordo sulla scala di ripartizione e sui criteri per finanziare le attività dell'OSCE prima della presente Riunione dei Ministri in modo che l'accordo possa essere applicato dopo il 31 dicembre 2000 conformemente alla decisione adottata in occasione del Consiglio dei Ministri di Copenaghen del 1997,

rammaricandosi profondamente che finora non sia stato raggiunto un accordo,

prendendo atto del perception paper del Presidente (PC.IFC/120/00 del 22 novembre 2000),

incarica il Consiglio Permanente di proseguire i negoziati al fine di giungere ad un accordo su tale importante questione non oltre il 31 marzo 2001 e, nel frattempo, di definire entro il 31 dicembre 2000 un accordo finanziario provvisorio per l'attuazione del bilancio del 2001.

DECISIONE SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA POLIZIA  
(MC(8).DEC/7)

Il Consiglio dei Ministri,

al fine di attuare i paragrafi 44 e 45 della Carta per la Sicurezza Europea, incarica il Consiglio Permanente di studiare il modo per accrescere il ruolo dell'OSCE nelle attività connesse alla polizia, potenziando, tra l'altro, le capacità del Segretariato e, a tale riguardo, invita il Consiglio Permanente a esaminare la possibilità di istituire nell'ambito del Segretariato un nuovo posto di Consulente di polizia di grado elevato e di adottare al più presto qualsiasi decisione necessaria al riguardo.





### **III. DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO**



## DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO

Il Consiglio dei Ministri rappresenta per tradizione un'occasione per valutare la situazione attuale, i progressi conseguiti e le future prospettive.

Dato che non è stato possibile raggiungere il consenso su tutti gli elementi di una Dichiarazione dei Ministri, desidero rendere la seguente dichiarazione:

venticinque anni dopo la firma dell'Atto Finale di Helsinki i Ministri degli Stati partecipanti all'OSCE si sono riuniti a Vienna. Essi hanno ribadito che l'Atto Finale di Helsinki, unitamente alla Carta di Parigi, alla Carta per la Sicurezza Europea e ad altri successivi documenti OSCE hanno stabilito norme chiare sul comportamento reciproco degli Stati partecipanti e di tutti gli individui entro i loro territori.

I Ministri hanno accolto con calore il 10 novembre 2000 l'ammissione della Repubblica Federale di Jugoslavia all'OSCE. È stata adottata la Dichiarazione di Vienna sul ruolo dell'OSCE nell'Europa sudorientale.

I Ministri hanno discusso in modo approfondito sulle sfide concrete alla sicurezza e alla stabilità nella regione dell'OSCE e hanno esaminato come rendere più efficace il contributo dell'OSCE nell'affrontarle. In particolare, essi hanno riesaminato i progressi compiuti dopo Istanbul, inclusi i modi per poter ulteriormente sviluppare iniziative comuni. È stata espressa profonda preoccupazione per il fatto che, malgrado significativi miglioramenti registrati in diverse regioni e aree di cooperazione, alcuni impegni sottoscritti dagli Stati partecipanti, tra cui quelli assunti ad Istanbul, debbono essere ancora adempiuti. Essi hanno sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi dell'OSCE per quanto riguarda la soluzione dei conflitti regionali, in particolare quelli irrisolti in cui per anni non sono stati raggiunti progressi tangibili.

Nella discussione sull'attuale situazione relativa alla composizione del conflitto del Nagorno-Karabakh, i Ministri hanno espresso la loro profonda inquietudine per il fatto che il processo di pace non ha registrato finora alcun progresso. Essi hanno incaricato i Copresidenti del Gruppo OSCE di Minsk e il Rappresentante Personale del Presidente in esercizio di intensificare gli sforzi nell'adempimento dei loro mandati e di favorire un clima di reciproca fiducia fra tutte le parti in conflitto. Hanno accolto con compiacimento il dialogo diretto fra i Presidenti della Repubblica dell'Azerbaijan e della Repubblica dell'Armenia e li hanno incoraggiati a proseguire gli sforzi in collaborazione con i Copresidenti del Gruppo di Minsk dell'OSCE per accelerare il conseguimento di accordi che dovrebbero servire da base per la ripresa dei negoziati su vasta scala nell'ambito del Gruppo di Minsk.

Essi hanno inoltre espresso la speranza che tutte le parti facciano il massimo possibile perché il cessate il fuoco lungo la linea di contatto sia rigorosamente osservato finché non sia stato firmato un accordo globale di soluzione del conflitto, che includa la cooperazione con i Copresidenti del Gruppo di Minsk e il Rappresentante Personale del Presidente in esercizio per adottare misure miranti a rafforzare la fiducia (CBM).

I Ministri hanno encomiato gli sforzi compiuti dai Copresidenti del Gruppo di Minsk dopo il Vertice OSCE di Istanbul (novembre 1999) per ridurre le tensioni nella regione e per elaborare, in coordinamento con le Nazioni Unite ed altre agenzie internazionali, misure di supporto che dovrebbero facilitare l'attuazione di una soluzione politica.

I Ministri hanno rilevato con soddisfazione che l'impegno dell'OSCE mirante alla cooperazione con i cinque Stati partecipanti dell'Asia centrale è aumentato costantemente in tutte le dimensioni. Basandosi sul suo approccio globale, tridimensionale alla sicurezza, l'OSCE dovrebbe trovare mezzi efficaci per far fronte alle nuove sfide alla sicurezza e alla stabilità in Asia centrale in cooperazione con altre istituzioni internazionali e sulla base della Piattaforma per una Sicurezza Cooperativa. L'appoggio dell'OSCE a favore dello stato di diritto, del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dello sviluppo di una società democratica e delle riforme economiche contribuirà alla stabilità e alla prosperità nella regione. I Ministri hanno espresso il loro sostegno agli sforzi degli Stati partecipanti dell'Asia centrale volti a promuovere la cooperazione nel campo dello sviluppo economico. È tuttora loro convincimento che una nostra maggiore cooperazione e un nostro impegno comune stimoleranno i progressi necessari nei complessi e difficili processi di transizione.

I Ministri hanno condiviso le preoccupazioni dei cinque Stati partecipanti dell'Asia centrale in riferimento alle minacce alla stabilità e alla sicurezza, dovute al terrorismo internazionale, all'estremismo violento, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e armi, fra cui quelle connesse all'instabilità dalla situazione in Afghanistan. In tale contesto essi hanno accolto con favore gli sforzi degli Stati partecipanti dell'Asia centrale volti a promuovere una soluzione pacifica del conflitto interno in Afghanistan. Essi hanno ritenuto che la migliore cooperazione e il migliore coordinamento tra i cinque Stati partecipanti dell'Asia centrale, con il supporto della comunità internazionale, è necessario per contrastare efficacemente tali minacce. I Ministri si sono compiaciuti dell'iniziativa della Presidenza di organizzare unitamente all'Ufficio delle Nazioni Unite per il Controllo delle Droghe e la Prevenzione dei Crimini (UNODCCP) la Conferenza di Tashkent su tali nuovi rischi per la sicurezza e hanno accolto con favore la Dichiarazione e le Priorità di cooperazione di tale conferenza. Essi hanno riaffermato il proprio convincimento che è auspicabile un potenziamento delle iniziative di supporto della comunità internazionale.

Una divergenza di vedute è emersa su diversi altri problemi e sfide concrete per quanto riguarda sia la valutazione dell'entità dei progressi conseguiti dopo Istanbul che il ruolo dell'OSCE.

In relazione alla situazione del Caucaso settentrionale è stata decisamente ribadita l'integrità territoriale della Federazione Russa ed è stato condannato il terrorismo in tutte le sue forme. Una soluzione politica del conflitto in Cecenia e un dialogo sono essenziali. Il Gruppo di assistenza OSCE deve svolgere un ruolo fondamentale per il raggiungimento di tale importante obiettivo. È stato chiesto l'immediato ritorno del Gruppo di assistenza OSCE nella Repubblica Cecena, Federazione Russa, affinché avvii le sue attività in base all'esistente mandato, come riconfermato ad Istanbul. Per conseguire tale obiettivo, ci si aspetta il pieno appoggio delle autorità russe federali e locali, comprese quelle militari. I Ministri le hanno anche sollecitate ad agevolare gli aiuti umanitari da prestare alla popolazione civile in Cecenia. Sono stati deplorati la continua perdita di vite e i danni materiali inflitti alla popolazione cecena. Si rendono necessari indagini e rinvii a giudizio tempestivi e indipendenti per tutte le atrocità denunciate e perpetrate contro i civili e per altre violazioni dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario. È stato encomiato il lavoro svolto dal Rappresentante speciale russo per i diritti umani in Cecenia, Sig. Kalamonov, e dal Consiglio d'Europa ed è stata sottolineata la necessità di dare seguito alle loro raccomandazioni.

È stata accolta con favore la crescente cooperazione fra la Georgia e l'OSCE ed è stato riaffermato il pieno supporto alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia. È stato rilevato il successo dell'attuazione delle operazioni di monitoraggio al confine fra la Georgia e la Repubblica Cecena della Federazione Russa ed è stato espresso appoggio alla sua continuazione quale strumento di osservazione e invio di rapporti sui movimenti attraverso il confine.

È stata espressa preoccupazione per l'effetto negativo che l'introduzione di un sistema unilaterale di visti potrebbe avere sulle relazioni fra la Georgia e la Federazione Russa specialmente in vista di un'eventuale applicazione differenziata del sistema alla popolazione nella zona di confine. È stato rilevato che l'OSCE dovrebbe essere disposta a prestare assistenza per realizzare una soluzione della questione dei visti al fine di migliorare la situazione delle persone coinvolte in tale regione.

Riconfermando il ruolo guida delle Nazioni Unite in Abkhazia, Georgia, e del processo di Ginevra quale quadro principale dei negoziati, è stato deplorato il perdurante stallo del processo negoziale. E' stata ribadita la valutazione concernente l'Abkhazia, Georgia, come formulata nei documenti di Budapest, di Lisbona e del Vertice di Istanbul sulla pulizia etnica.

E' stato accolto con favore il positivo completamento dei lavori sul territorio della Missione di Valutazione Congiunta (JAM) nel distretto di Gali svolti dal 20 al 24 novembre sotto l'egida delle Nazioni Unite e in stretta cooperazione con l'OSCE. E' stato apprezzato l'attivo appoggio della Federazione Russa a tale riguardo. Lo scopo della JAM era valutare le condizioni per un ritorno indenne, sicuro e dignitoso dei rifugiati georgiani e degli sfollati all'interno del paese (IDP) nei luoghi della loro precedente residenza permanente. Secondo le informazioni preliminari della JAM nel distretto di Gali la situazione in materia di diritti umani continua ad essere precaria. Alla Presidenza è stato chiesto di proseguire a monitorare attentamente la situazione umanitaria nel distretto di Gali, come descritto nel Rapporto informativo preliminare distribuito il 25 novembre 2000. L'idea di aprire una sede distaccata dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo in Abkhazia, Georgia, con la partecipazione di un rappresentante dell'OSCE è stata accolta con compiacimento in quanto tale azione potrebbe contribuire positivamente a migliorare la situazione sul terreno. E' stata rilevata l'eccellente cooperazione fra l'OSCE e le Nazioni Unite.

In riferimento alla regione di Tskhinvali/Ossezia meridionale è stato rilevato con compiacimento il successo della riunione di esperti della regione nel quadro nel processo di composizione del conflitto fra la Georgia e l'Ossezia meridionale, svoltasi su invito del Presidente in esercizio a Baden presso Vienna (dal 10 al 13 luglio 2000). In tale occasione sono state discusse per la prima volta, in un'atmosfera costruttiva, questioni relative allo status. La Presidenza austriaca e la Federazione Russa hanno avviato un processo di consultazioni con tutte le parti coinvolte, sugli elementi di un futuro accordo quale seguito di tale riunione. E' stata accolta con soddisfazione una più ampia partecipazione dell'OSCE al processo negoziale. Per mantenere lo slancio e conformemente al Protocollo di Baden il Presidente entrante è stato incaricato di avvalersi dell'esperienza dell'attuale Presidenza dell'OSCE e di proseguire, in cooperazione con la Federazione Russa, gli sforzi per conseguire progressi nei negoziati politici. E' stata raccomandata la convocazione di riunioni da tenersi regolarmente in alternanza a Mosca e a Vienna. E' stata sollecitata la firma prima della fine di quest'anno dell'accordo russo-georgiano di risanamento economico per l'area coinvolta nel conflitto. E' stato accolto con favore l'appoggio dell'Unione Europea per il

risanamento economico della regione. E' stata incoraggiata la costituzione di un quadro giuridico per la restituzione delle case e delle proprietà dei rifugiati e dei profughi. E' stata espressa inquietudine riguardo alla criminalità provocata dall'accumulo destabilizzante di armi di piccolo calibro nella regione. A tale riguardo sono state accolte con compiacimento le iniziative della Federazione Russa e dell'Unione Europea per raccogliere e distruggere le armi di piccolo calibro. I paesi e le organizzazioni donatori sono stati incoraggiati a contribuire ulteriormente a tale processo.

Sono stati notati progressi nella riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti militari russi in Georgia; ci si aspetta che tali riduzioni siano completate entro il 31 dicembre 2000, conformemente agli impegni assunti a Istanbul. Si auspica che il ritiro dalle basi militari di Tbilisi/Vaziani e Gudauta e la rispettiva chiusura con accordi appropriati sulla trasparenza avvengano entro l'1 luglio 2001 conformemente alla scadenza e agli impegni assunti a Istanbul.

E' stato notato con crescente preoccupazione che il ritiro delle forze russe dal territorio della Moldova non ha compiuto progressi nell'ultimo anno. La Federazione Russa è stata sollecitata a rispettare pienamente le scadenze convenute nelle decisioni del Vertice di Istanbul riguardanti il ritiro degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Trattato CFE) entro la fine del 2001 e il completo ritiro delle truppe russe entro il 2002. Gli impegni degli Stati partecipanti al fondo volontario dell'OSCE per l'assistenza finanziaria internazionale al fine di facilitare e sostenere il ritiro delle truppe nonché la rimozione e la distruzione degli armamenti ed equipaggiamenti militari sono stati accolti con favore e sono stati incoraggiati ulteriori contributi. E' stata ribadita la necessità di una Missione di valutazione per assicurare la trasparenza e indagare sulla rimozione e sulla distruzione delle munizioni e degli armamenti russi, rilevando in particolare la minaccia rappresentata da munizioni vecchie e instabili e il rischio che le armi di piccolo calibro possano cadere in mani non autorizzate. La Federazione Russa è stata invitata a esercitare la propria influenza sulle autorità locali nella regione del Trans-Dniestr per eliminare pacificamente gli ostacoli che si frappongono al ritiro degli equipaggiamenti e alla visita della missione di valutazione.

E' stato espresso rammarico che, malgrado tutti gli sforzi, non è stato conseguito alcun progresso in relazione alla soluzione del problema del Trans-Dniestr. E' stato accolto con compiacimento il ruolo attivo dei tre mediatori - la Presidenza OSCE, la Federazione Russa e l'Ucraina - nel tentativo di istituire un processo di negoziazione sotto gli auspici dell'OSCE con le due parti coinvolte e di raggiungere una soluzione reciprocamente concordata per lo status della regione del Trans-Dniestr. E' stato riaffermato che nella soluzione di tale problema dovrebbero essere assicurate la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova. Sono stati rivolti appelli a tutte le parti e, in particolare, alle autorità del Trans-Dniestr a dimostrare la volontà politica necessaria per tale soluzione. Si dovrebbe costituire un gruppo di lavoro che elabori raccomandazioni per una serie comune di misure restrittive e di supporto atte a incoraggiare una soluzione politica. Al fine di appoggiare il processo di soluzione politica è stata confermata la disponibilità dell'OSCE di esaminare seriamente le opzioni relative ad accordi di stabilizzazione a sostegno della soluzione politica concordata dalle due parti.

E' stata sottolineata l'importanza di un dialogo costante con tutte le forze politiche in Belarus. E' stato rilevato che l'OSCE è sempre pronta a sostenere la democratizzazione del paese, in particolare tramite le attività del Gruppo di consulenza e monitoraggio OSCE. Sono

stati rivolti appelli a tutte le forze politiche in Belarus a unirsi in un impegno comune per un dialogo significativo che ponga fine alle esistenti divisioni interne.

E' stato sottolineato che sono necessari progressi in quattro settori specifici indicati dalla Troika parlamentare per spianare la strada ad elezioni presidenziali libere e democratiche in Belarus. A tale riguardo sono state apprezzate le iniziative dell'Assemblea Parlamentare nel processo di democratizzazione.

I Ministri hanno inoltre discusso sulle nuove sfide poste per l'OSCE e sulle risposte necessarie. In tale contesto è stata espressa l'intenzione di migliorare la sicurezza dell'uomo - l'incolumità dell'individuo di fronte alle violenze inflitte dai conflitti armati, le flagranti violazioni dei diritti dell'uomo, il terrorismo - in modo da migliorare la qualità della vita delle persone nella regione dell'OSCE.

E' stata espressa profonda preoccupazione per l'ampia portata dei problemi che colpiscono i bambini nell'area OSCE, in particolare a causa del grave impatto dei conflitti armati sull'infanzia che rappresenta la parte più vulnerabile della popolazione civile. E' stato rilevato che i bambini diventano sempre più spesso bersagli e attori oltre che vittime dei conflitti, con gravi conseguenze per il loro benessere e sviluppo fisico e psicologico. In base al mandato del Vertice di Istanbul - a seguito del Seminario nel quadro della Dimensione Umana sull'infanzia e i conflitti armati tenuto quest'anno - un documento OSCE sulla promozione e protezione dei diritti, degli interessi e del benessere dei bambini, in particolare di quelli colpiti da conflitti armati, è stato oggetto di negoziati, ma purtroppo finora non ha ottenuto il consenso. Si spera che i lavori al riguardo possano continuare.

I Ministri sono profondamente preoccupati per il sempre più diffuso problema del traffico di esseri umani, una violazione flagrante dei diritti umani e un crimine grave. Essi hanno espresso l'impegno di combattere questa forma moderna di schiavitù. Hanno convenuto la necessità di una reazione più esaustiva e coordinata da parte degli Stati partecipanti nonché della comunità internazionale. I Ministri hanno riconosciuto che il traffico di esseri umani può essere combattuto soltanto con un approccio integrato e coordinato che contempli la prevenzione del traffico, la tutela delle vittime e il rinvio a giudizio dei trafficanti e dei loro complici. L'OSCE, tramite le sue istituzioni e operazioni sul territorio, agendo nel quadro giuridico dei relativi Stati ospitanti, potrebbe fornire consulenze, assistenza e, se necessario, un foro di coordinamento tra gli Stati, la comunità internazionale e le Organizzazioni non governative (ONG) nell'elaborare misure per la lotta al traffico. A tal fine i Ministri hanno adottato una decisione per potenziare le iniziative dell'OSCE nella lotta al traffico di esseri umani. A tale riguardo, hanno anche accolto con favore il ruolo guida svolto dall'OSCE nell'ambito della Forza Operativa del Patto di Stabilità sul traffico di esseri umani.

I Ministri hanno sottolineato il fatto che il traffico illecito e l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi di piccolo calibro e leggere, stanno mettendo in pericolo la pace e la sicurezza nella regione dell'OSCE, sostenendo ed esacerbando i conflitti armati, a vantaggio di terroristi e criminalità organizzata. Essi hanno espresso il loro impegno a contribuire con maggior vigore agli sforzi compiuti in tutto il mondo per fronteggiare questa sfida alla pace ed alla stabilità. Essi hanno pertanto accolto con favore l'adozione, da parte del Foro di Cooperazione per la Sicurezza, del Documento OSCE sulle Armi di Piccolo Calibro e Leggere, che contiene impegni importanti. Le norme, i principi e le misure in esso contenute rappresentano importanti passi in direzione della riduzione del traffico illecito e

dell'eccessivo e destabilizzante accumulo e diffusione incontrollata di tali armi. I Ministri hanno espresso la speranza che tale documento possa imprimere slancio alla Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio Illecito di Armi di Piccolo Calibro e Leggere in Tutti i suoi Aspetti, che si svolgerà nel 2001. L'OSCE potrebbe continuare a cercare ulteriori modi per contribuire alle iniziative internazionali volte ad affrontare tale problema.

E' stata espressa grave preoccupazione per il dramma dei rifugiati e degli IDP nella regione dell'OSCE. In stretto coordinamento e cooperazione con i competenti attori internazionali, in particolare l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) ed il Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per gli IDP, l'OSCE potrebbe prestare un valido contributo alle soluzioni politiche delle situazioni conflittuali, anche in settori quali la protezione dei diritti degli IDP, il monitoraggio e l'invio di rapporti sulle popolazioni colpite, l'agevolazione di soluzioni durature, compreso il rimpatrio volontario, l'integrazione locale e il reinsediamento dei rifugiati e degli IDP, nonché consulenze ai Governi su legislazione nazionale e prassi migliori. I Ministri hanno appoggiato la divulgazione dei Principi Guida sugli sfollati all'interno del proprio paese in ambito OSCE ed il loro ulteriore impiego nelle relative attività della nostra organizzazione. Nel ribadire gli impegni, è stata posta in risalto la necessità di favorire la protezione internazionale degli apolidi.

I Ministri hanno ribadito che la protezione e la promozione dei diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie è preoccupazione comune ed hanno sottolineato che è importante attuare tutti gli impegni OSCE ed i pertinenti obblighi internazionali in tale settore.

È stata ribadita la condanna incondizionata di tutti gli atti e le prassi terroristiche, che non possano trovare giustificazione in nessuna circostanza, ed è stata reiterata la determinazione di combattere il terrorismo in tutte le sue forme, indipendentemente dalle motivazioni, di rifiutare qualsiasi concessione alle richieste terroristiche e di promuovere iniziative internazionali coordinate contro questo male. I Ministri hanno sottolineato l'importanza di rafforzare gli sforzi internazionali globali a tal fine. Nell'ambito delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, degli strumenti internazionali e degli impegni OSCE, recentemente ribaditi nella Carta per la Sicurezza Europea, ed in conformità con essi, i Ministri si sono impegnati a rafforzare e sviluppare la cooperazione bilaterale e multilaterale per eliminare tale minaccia alla sicurezza, alla democrazia ed ai diritti dell'uomo, nonché ad accrescere l'efficacia della cooperazione in atto al livello bilaterale.

Sono stati ribaditi gli impegni internazionali degli Stati partecipanti ad astenersi dal finanziare, favorire, addestrare i terroristi o sostenere in altro modo le attività terroristiche. I Ministri hanno dichiarato che la cooperazione internazionale unitamente agli interventi degli Stati volti a combattere il terrorismo devono essere svolte in ottemperanza ai principi della Carta delle Nazioni Unite, del diritto internazionale, compreso quello internazionale umanitario, e dei diritti umani, nonché delle pertinenti convenzioni internazionali. Gli Stati partecipanti che ancora non lo hanno fatto, sono stati invitati a firmare e ratificare in un futuro prossimo tutte le convenzioni e i protocolli pertinenti, compresa la Convenzione del 1999 per la lotta contro i finanziamenti al terrorismo.



È stato altresì rilevato che per eliminare le cause fondamentali del terrorismo sono necessarie istituzioni democratiche forti, il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e dello stato di diritto, contemporaneamente alle iniziative volte a combattere il terrorismo.

È stata espressa profonda preoccupazione per alcuni sintomi di incremento, in taluni settori delle nostre società, di nazionalismo aggressivo, razzismo, sciovinismo, xenofobia, antisemitismo ed altre forme di estremismo che generano intolleranza e violenza. Tali fenomeni, che in passato hanno inflitto grandi sofferenze all'Europa, contrastano con i principi ed i valori più fondamentali propri dell'OSCE e mettono in pericolo la pace e la sicurezza nell'area dell'OSCE. È stato espresso l'impegno a combattere tali minacce, fra l'altro sensibilizzando maggiormente ogni settore della società ed intensificando l'istruzione nel settore dei diritti umani. L'OSCE, anche tramite le sue istituzioni competenti, e in particolare l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN), continuerà a svolgere un ruolo determinante nella lotta a tali minacce.

È stato sottolineato il fatto che la sicurezza dei giornalisti nelle aree di conflitto e di crisi continua ad essere uno dei punti di discussione prioritari. Tutti gli episodi di attacchi violenti nei confronti dei giornalisti sono stati condannati. È stata ribadita la determinazione di perseguire tutti coloro che si sono resi direttamente responsabili di tali attacchi. Sono state esaminate iniziative volte a promuovere un maggior grado di sicurezza per i giornalisti che lavorano nelle zone di conflitto, nonché lo svolgimento di una riunione speciale dell'OSCE sulla protezione dei giornalisti nel 2001.

I Ministri hanno accolto con favore e sostenuto gli sforzi compiuti dall'OSCE per promuovere la dimensione economica ed ambientale della sicurezza, sulla base dei relativi documenti OSCE, fra l'altro individuando i rischi per la sicurezza, al fine di accrescere la capacità dell'OSCE di prevenire i conflitti, contribuire alla ricostruzione post-conflittuale e potenziare la stabilità economica. Il Consiglio Permanente, attingendo anche all'esperienza di altre istituzioni ed organizzazioni internazionali, dovrebbe esaminare modalità e mezzi per potenziare la capacità dell'OSCE di affrontare problemi economici ed ambientali e di perfezionare ulteriormente e individuare le priorità dei compiti OSCE in tale settore. A tale riguardo, dovrebbe basarsi sulle conclusioni del recente seminario sui seguiti dell'Ottava Riunione del Foro Economico. I Ministri attendono altresì con interesse la Nona Riunione del Foro Economico. Essi hanno accolto con favore la decisione dell'Ucraina sul tempestivo adempimento del suo impegno di chiudere la centrale di Chernobyl ed hanno apprezzato il persistere degli sforzi compiuti dalla comunità internazionale per aiutare l'Ucraina a superare le conseguenze economiche di tale decisione.

I Ministri hanno accolto con favore il rapporto della Presidenza sul contributo dell'OSCE alle iniziative internazionali volte a combattere la corruzione ed hanno riconosciuto che gli esistenti impegni OSCE si sono rivelati una valida cornice nella lotta alla corruzione. I suggerimenti contenuti nel rapporto dovrebbero essere ulteriormente analizzati e perseguiti, a seconda dei casi.

Nel ribadire l'impegno assunto ad Istanbul per rendere l'uguaglianza fra uomini e donne parte integrante delle politiche degli Stati partecipanti, i Ministri hanno accolto con favore l'adozione di un Piano d'Azione OSCE sulle Questioni relative alle Pari Opportunità ed auspicano la sua piena attuazione. I Ministri hanno riconosciuto che il Piano d'Azione dimostra l'importanza che l'OSCE annette al problema dell'uguaglianza fra i sessi, anche nel suo funzionamento e nelle sue politiche. I Ministri hanno espresso la loro determinazione di

adottare iniziative negli Stati partecipanti, nell'ambito delle attività OSCE sul territorio e delle istituzioni OSCE, per cercare di conferire maggiore visibilità al ruolo delle donne e di affrontare la questione dell'equilibrio fra i sessi. In tale contesto, essi hanno riconosciuto l'importanza del ruolo svolto dai Consulenti sulle Pari Opportunità dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche ed i Diritti dell'Uomo (ODIHR) e del Segretariato dell'OSCE.

I Ministri hanno ricordato che al Vertice di Istanbul sono state gettate le basi per un'OSCE maggiormente orientata all'azione ed hanno ribadito i loro impegni nei confronti del rafforzamento istituzionale dell'Organizzazione.

È stato preso atto del rapporto presentato in ottemperanza al paragrafo 34 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, che tratta della capacità giuridica e dei privilegi ed immunità dell'OSCE, delle sue istituzioni specializzate e delle sue missioni. È stato apprezzato il lavoro svolto dal gruppo informale a composizione non limitata su una serie di opzioni, compresa quella di un documento giuridicamente vincolante, nessuna delle quali ha ottenuto il consenso. È stato pertanto chiesto al Consiglio Permanente di continuare a lavorare su tale tema, al fine di conseguire il consenso entro il prossimo Consiglio dei Ministri. Molti Stati partecipanti riconoscono chiaramente quale è il problema fondamentale: pur svolgendo l'OSCE il ruolo di un'organizzazione internazionale, non gode delle corrispondenti capacità, compresa la personalità giuridica internazionale.

Non è stato possibile attenersi all'istruzione impartita dal Vertice di Istanbul di conseguire un accordo prima della Riunione dei Ministri sulla ripartizione delle spese ed i criteri di finanziamento delle attività OSCE, in conformità con la decisione adottata alla Riunione del Consiglio dei Ministri di Copenaghen del 1997. Tutti gli Stati partecipanti, ad eccezione di uno, sono stati in grado di basare la decisione su una nuova ripartizione delle spese, applicabile dal 1 gennaio 2001, sul perception paper della Presidenza del 22 novembre 2000, riconoscendo che il costante funzionamento delle missioni OSCE di notevoli dimensioni contribuisce in misura importante alla sicurezza europea, e che un meccanismo di finanziamento affidabile è fondamentale per il loro funzionamento. Il Consiglio Permanente è stato incaricato di continuare a negoziare al fine di conseguire un accordo su tale questione vitale.

È stato espresso appoggio agli sforzi intrapresi dalla Presidenza e dal Segretario Generale per rafforzare e sviluppare la cooperazione fra l'OSCE e altre organizzazioni ed istituzioni, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea, nel settore degli aspetti civili della gestione delle crisi. La Presidenza entrante è stata incoraggiata a continuare a lavorare insieme con il Segretariato OSCE. È stato posto l'accento sull'obiettivo comune di migliorare le condizioni per la nostra cooperazione e di assicurare che i risultati degli sforzi che compiamo siano complementari e si rafforzino reciprocamente. È stata sottolineata l'importanza di una stretta cooperazione con il Consiglio d'Europa, anche tramite programmi e missioni congiunte. I Ministri hanno preso atto con grande interesse del fatto che, come l'OSCE, alcune organizzazioni partner dell'OSCE stanno lavorando per migliorare l'efficacia della loro partecipazione agli aspetti civili della gestione delle crisi. Essi hanno apprezzato il fatto che le capacità di gestione delle crisi civili che sta mettendo a punto l'Unione Europea possono essere impiegate a sostegno del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e delle capacità di ricostruzione post-conflittuali dell'OSCE.

I Ministri hanno ribadito che si avvarranno appieno del Programma REACT nei processi di assunzione ed impiego del personale, compresa la formazione, in conformità con

le procedure costituite. Prendendo atto del rapporto del Segretario Generale, essi hanno riconosciuto che sono necessarie ulteriori iniziative per assicurare e accelerare l'adeguata e piena realizzazione del meccanismo, affinché possa essere al più presto operativo. Essi hanno altresì accolto con favore la creazione di un Centro Operativo, ai fini di una migliore programmazione e spiegamento delle operazioni sul territorio. Essi hanno riconosciuto che la formazione all'interno dell'OSCE è uno strumento essenziale per migliorare la sua efficacia e per incentivare le prassi migliori nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione post-conflittuale. Gli Stati partecipanti ed il Segretariato sono determinati a continuare a concentrare la loro attenzione su un'efficace formazione. Insieme con la ristrutturazione del Segretariato OSCE, tali misure dovrebbero migliorare la capacità operativa dell'Organizzazione.

I Ministri hanno espresso serie preoccupazioni per i gravi rischi a cui vanno incontro i membri delle missioni OSCE sul territorio. Essi sono determinati ad adottare misure efficaci per rafforzare la loro sicurezza personale. In tale contesto, hanno invitato gli Stati partecipanti che ancora non lo hanno fatto a prendere in seria considerazione la firma e la ratifica della Convenzione del 1994 sulla Sicurezza del Personale delle Nazioni Unite e Personale Associato.

I Ministri hanno espresso profondo apprezzamento per l'instancabile lavoro svolto dell'attuale Alto Commissario Max van der Stoep dal momento della sua nomina, nel 1992. Essi hanno reso onore alla sua efficienza nel disinnescare potenziali conflitti in molte parti dell'area OSCE con una diplomazia paziente e con un tacito lavoro con tutte le parti nella ricerca di soluzioni costruttive a problemi scottanti. Molti governi e comunità di minoranze hanno tratto beneficio dalla sua saggezza ed esperienza.

I Ministri hanno preso atto ed hanno apprezzato il contributo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ai lavori dell'organizzazione, in particolare nel settore del monitoraggio elettorale e della democratizzazione.

I Ministri hanno ricordato che quest'anno si celebra il 25° anniversario della dimensione mediterranea dell'OSCE ed hanno sottolineato che il Mediterraneo rappresenta un'area di interesse per la sicurezza comune. Soddisfatti dello svolgimento e degli esiti del Seminario sulle CBM e sulle misure miranti a rafforzare la fiducia (CSBM) nel Mediterraneo, tenutosi a Portofino nell'ottobre scorso, restano aperti nei confronti dell'intensificazione della cooperazione con i loro Partner Mediterranei per la Cooperazione su questioni di interesse comune.

I Ministri hanno accolto con favore il Regno di Thailandia quale nuovo Partner per la Cooperazione e guardano con favore al progresso degli obiettivi OSCE condivisi dalla Thailandia, nonché al contributo attivo della Thailandia alle attività OSCE. I Ministri sono lieti del fatto che prossimamente si svolgeranno due conferenze congiunte, rispettivamente con Giappone e con Corea, e sono disposti a proseguire tali attività comuni.

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (capitolo 6) delle  
Raccomandazioni Finali delle consultazioni di Helsinki

Resa dalla Delegazione della Federazione Russa:

"In relazione alla dichiarazione pubblicata dal Presidente in esercizio, la Federazione Russa dichiara quanto segue.

Le asserzioni e le conclusioni contenute nella dichiarazione su tutta una serie di questioni riguardanti l'attività dell'OSCE e la valutazione delle situazioni in singoli Stati partecipanti non corrispondono alle effettive circostanze e non rispecchiano tutto lo spettro di opinioni degli Stati partecipanti all'OSCE. Tali asserzioni e conclusioni non sono in linea con le intese concordate fra tutti gli Stati partecipanti e, di conseguenza, non si basano sul principio del consenso.

La Federazione Russa non si ritiene in alcun modo legata ad alcuna conclusione o raccomandazione contenuta nella suddetta dichiarazione. In modo analogo, la Federazione Russa non ritiene possibile che le suddette conclusioni e raccomandazioni siano prese in considerazione nei futuri lavori dell'Organizzazione e dei suoi organi.

La Federazione Russa chiede che questa Dichiarazione interpretativa sia allegata alla documentazione della presente Riunione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE."

Dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (Capitolo 6) delle  
Raccomandazioni Finali delle Consultazioni di Helsinki

Resa dalla Delegazione degli Stati Uniti d'America:

"Grazie Signora Presidente. Desidero ringraziare il Presidente entrante per essersi impegnato nei nostri confronti ad essere un buon amministratore, nonché ringraziare Lei per la Sua leadership.

Mentre il futuro Presidente esponeva i suoi commenti, riflettevo sulle osservazioni del nostro insigne collega russo e intendo sottolineare due punti:

in primo luogo convengo con lui che i commenti da Lei espressi non sono stati approvati in base al consenso e, nella misura in cui questi risultino originali e nuovi, nessuno di noi è tenuto a rispettarli quali impegni nel quadro dell'OSCE.

Tuttavia nella misura in cui questi siano una riconferma degli impegni e degli obblighi precedentemente assunti nel quadro dell'OSCE o ai sensi dell'Atto Finale o di altri aspetti del Trattato CFE, essi rimangono impegni e obblighi per tutti noi.

Grazie.

Anch'io chiedo che la presente dichiarazione sia allegata al giornale odierno."

**IV. RAPPORTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI DI VIENNA**



## RAPPORTO ANNUALE ALLA PRESIDENZA AUSTRIACA DELL'OSCE 2000

### 1. Introduzione

Durante il periodo oggetto del rapporto l'OSCE ha continuato a svolgere un ruolo chiave nel rafforzamento della sicurezza e della stabilità con le sue attività nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale. Le missioni a lungo termine e altre operazioni sul territorio hanno svolto un ruolo preminente in risposta a tali sfide e rischi per la sicurezza. L'OSCE ha anche riaffermato il proprio ruolo quale meccanismo di promozione della sicurezza attraverso il dialogo e la cooperazione.

Il 2000 ha anche segnato il XXV anniversario della firma dell'Atto Finale di Helsinki celebrato da una riunione del Consiglio Permanente tenuta il 19 luglio il cui retaggio è tuttora valido. I principi, le norme e gli impegni dell'OSCE si applicano tutti a ogni Stato partecipante che deve risponderne ai propri cittadini e a ciascun altro Stato. Quanto sopra è stato riaffermato nella Carta per la Sicurezza Europea adottata a Istanbul nel 1999.

Inoltre, nell'Europa sudorientale, la Presidenza ha indicato il Caucaso e l'Asia Centrale quali sue priorità regionali, secondo il principio di attribuire pari attenzione e trattamento ai conflitti e ai problemi nell'intera area OSCE. Altresì prioritario è stato il rafforzamento delle capacità dell'OSCE per consentire all'Organizzazione di affrontare al meglio rischi e sfide.

### 2. Attività sul territorio

L'OSCE ha dato il suo supporto alle forze democratiche della Repubblica Federale di Jugoslavia volto a dare corso ai risultati delle elezioni a livello federale svolte il 24 settembre. Sebbene l'OSCE non sia stata invitata a osservare tali elezioni, è stato compiuto ogni possibile sforzo per stabilire i reali risultati elettorali e suscitare una pressione internazionale sull'ex regime al fine di indurlo a riconoscere tale esito. Una volta assicurato il cambiamento democratico, l'OSCE ha perseguito attivamente l'ammissione all'Organizzazione della Repubblica Federale di Jugoslavia in qualità di Stato partecipante. La questione dell'ammissione della ex Jugoslavia è stata risolta rapidamente e la Repubblica Federale di Jugoslavia è stata ammessa in qualità di Stato partecipante il 10 novembre. L'OSCE si impegnerà attivamente nel processo di trasformazione democratica della Repubblica Federale di Jugoslavia.

**La Missione OSCE in Kosovo** ha assunto nell'ambito della Missione delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) un ruolo di guida per quanto riguarda le questioni relative all'edificazione delle istituzioni e della democrazia e ai diritti umani. Uno dei compiti più ardui affrontati dall'OSCE quest'anno è stata l'organizzazione delle elezioni locali svolte il 28 ottobre. L'OSCE si è inoltre impegnata nel processo di registrazione della popolazione del Kosovo. Le elezioni hanno avuto luogo pacificamente, e non sono stati segnalati incidenti violenti. Ciò ha dimostrato la chiara e determinata volontà di edificare una società democratica. Il fatto che forze politiche moderate abbiano potuto ottenere la maggioranza dei consensi è in gran misura da ascrivere alla creazione di un contesto di libertà e correttezza per tali elezioni. La Missione OSCE in Kosovo ha assunto in tale processo un ruolo primario.

A causa delle pressioni esercitate dall'ex regime di Belgrado e della sua mancanza di cooperazione non è stato possibile persuadere i Serbi del Kosovo a partecipare a queste elezioni nonostante i continui sforzi compiuti dalla Missione OSCE in Kosovo. I Turchi del Kosovo non vi hanno partecipato in quanto non è stato possibile risolvere il problema linguistico. L'OSCE appoggia pertanto la cooptazione di rappresentanti di tali comunità nei consigli comunali. Ciò assicurerà la loro partecipazione alla vita politica e contribuirà a mantenere una società multietnica.

Il miglioramento della sicurezza interna è l'elemento chiave per la normalizzazione della situazione in Kosovo. L'OSCE contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo con la sua Scuola di Formazione della Polizia di Vucitrn/Vushtrri, che rappresenta una chiara dimostrazione tanto del lavoro che l'OSCE sta svolgendo, quanto del funzionamento di una istituzione multietnica. Finora sono stati addestrati 2.500 poliziotti, e l'obiettivo di 4.100 dovrebbe essere conseguito nella prima metà del 2001.

L'OSCE è l'organizzazione primaria responsabile del monitoraggio, della tutela, della promozione dei diritti dell'uomo e del rafforzamento delle capacità. Monitori dei diritti dell'uomo sono dislocati in tutti e cinque i distretti dell'UNMIK per riferire in merito a violazioni di tali diritti e fornire assistenza per la creazione di una capacità locale al fine di monitorare, segnalare e propugnare i diritti dell'uomo in Kosovo. L'OSCE ha assunto la responsabilità della regolamentazione dei mass media, della formulazione di un codice deontologico (vale a dire di norme contro l'istigazione all'odio nei mezzi di informazione), del monitoraggio e della formazione. L'OSCE fornisce assistenza per realizzare Radio-TV Kosovo quale reale emittente pubblica, impegno questo particolarmente importante in vista delle elezioni locali. Considerato l'obiettivo della comunità internazionale di sviluppare istituzioni autonome con i kosovari, è stata creata una Struttura amministrativa interinale congiunta per il Kosovo. L'OSCE è responsabile del Dipartimento di supporto del governo democratico e della società civile retto da un direttore internazionale affiancato da un direttore del Kosovo: il Dipartimento funge da organo di controllo interno del governo fornendo consulenza e incoraggiamento per l'osservazione dei diritti dell'uomo e dello sviluppo di norme democratiche nell'amministrazione provvisoria del Kosovo e in tutte le strutture governative emergenti.

**La Presenza OSCE in Albania**, a parte le sue attività nel campo della democratizzazione e dello stato di diritto, costituisce un ambito di coordinamento flessibile per l'assistenza internazionale in Albania. L'OSCE, unitamente all'Unione Europea, è anche copresidente del Gruppo " Amici dell'Albania", un raggruppamento informale di paesi donatori interessati e organizzazioni che si riuniscono con regolarità a Tirana e che ha anche tenuto ripetute riunioni a livello internazionale. Il Gruppo si è riunito a Vienna a livello di esperti il 28 febbraio. La riunione è stata aperta dal Presidente in esercizio. Una delle principali attività della Presenza ha riguardato le elezioni tenute l'1 e il 15 ottobre. La Presenza OSCE ha prestato assistenza, unitamente ad altri organismi, per l'elaborazione della nuova legge elettorale. Il Presidente in esercizio si è recata in Albania il 13 novembre.

**La Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina** ha continuato l'attuazione dei programmi intesi a promuovere lo sviluppo di una società civile stabile, aperta e dinamica e di istituzioni politiche democratiche dal livello comunale a quello statale. Le elezioni comunali dell'8 aprile e le elezioni generali dell'11 novembre si sono entrambe svolte sotto la supervisione dell'OSCE: la Missione ha adottato misure volte a sviluppare validi partiti multietnici e fornire loro assistenza tramite formazione, a incoraggiare il ruolo politico delle



organizzazioni non governative, e a fornire supporto per incontri fra elettori e per l'accesso dei mass media. La Missione, subito dopo le elezioni, sulle quali quest'anno ha focalizzato il suo interesse, si è anche concentrata sull'attuazione dei diritti di proprietà e sulle attività dell'amministrazione locale e cantonale. Nel quadro della stabilizzazione regionale, la Missione ha compiuto strenui sforzi per lo sviluppo di una dimensione statale della difesa, contribuendo a consolidare il controllo democratico delle forze armate in Bosnia-Erzegovina e armonizzando la politica delle istituzioni comuni della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne la politica di sicurezza e il controllo degli armamenti. Il Presidente in esercizio si è recata in visita a Sarajevo il 17 marzo e il 2 ottobre.

Sin dalla costituzione del nuovo governo agli inizi di gennaio la **Missione OSCE in Croazia** ha fornito supporto alle autorità croate per il conseguimento di pronti progressi nei settori di interesse per l'OSCE. La Missione ha continuato a monitorare l'osservanza da parte della Croazia dei suoi impegni internazionali e a prestare assistenza al governo, in particolare nel quadro del processo di rientro. Il 23 marzo il Consiglio Permanente ha adottato una decisione sulla proroga del mandato della Missione OSCE in Croazia enunciando che "il numero complessivo dei membri del personale internazionale sarà riesaminato nel corso del mandato e adattato in modo appropriato per rispecchiare gli sviluppi in Croazia nei settori di interesse dell'OSCE". Il 13 luglio il Presidente in esercizio ha chiesto al Capo Missione, Ambasciatore Bernard Poncet, di portare entro l'1 ottobre 2000 il numero dei membri internazionali della Missione a 175, pari a una riduzione del 30 per cento rispetto ai livelli dello scorso anno. Per quanto riguarda il Monitoraggio della Polizia, il Consiglio Permanente dell'OSCE ha deciso nella riunione del 21 settembre 2000 che il Gruppo di Monitoraggio della Polizia avrebbe cessato il 31 ottobre 2000 le operazioni quale unità distinta nella Missione OSCE in Croazia.

La **Missione OSCE di monitoraggio a Skopje incaricata di prevenire l'allargamento del conflitto** ha proseguito gli sforzi nel settore del rafforzamento della fiducia fra i gruppi etnici. Un altro importante aspetto delle attività della Missione è rappresentato dal monitoraggio degli eventi nelle aree di confine e delle relazioni fra confinanti. Per quanto concerne le elezioni locali svolte il 10 e il 24 settembre, l'OSCE ha contribuito alla redazione di una nuova legge elettorale. Il Presidente in esercizio si è recata il 13 marzo nell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia.

Nel periodo oggetto del rapporto, il **Gruppo di Assistenza OSCE in Cecenia** ha proseguito l'attività dal suo ufficio provvisorio a Mosca ove è stato dislocato dopo l'evacuazione da Grozny avvenuta nel dicembre 1998 per ragioni di sicurezza. Sin dagli inizi del suo incarico la Presidenza austriaca dell'OSCE ha incentrato il suo interesse principalmente sul ritorno in Cecenia del Gruppo di Assistenza OSCE in Cecenia.

Dal 12 al 15 aprile il Presidente in esercizio si è recato in visita a Mosca ed in Cecenia, nonché in Ossezia settentrionale e in Inguscezia. Scopi principali della visita erano un giro d'orizzonte con il governo russo su problematiche OSCE e specifici colloqui sul ritorno del Gruppo di Assistenza OSCE in Cecenia, nonché la possibilità di ottenere un quadro diretto della situazione e delle esigenze sul terreno. Nei colloqui tenuti a Mosca con il Presidente Putin e con il Ministro degli Esteri Ivanov sono stati concordati sia il ritorno del Gruppo di Assistenza a Znamenskoje, nella regione settentrionale della Cecenia, in base al mandato del 1995, sia le modalità da stabilire con uno scambio di lettere.

Dopo la metà del mese di maggio, si sono svolti a Mosca e a Vienna approfonditi negoziati con il Ministro degli Affari Esteri e con il Ministro degli Interni russi per trovare un accordo sulle necessarie modalità tecniche e di sicurezza al fine di consentire al Gruppo di Assistenza di riprendere l'attività in Cecenia. Tuttavia, alla fine di novembre non erano state ancora concordate le necessarie garanzie e disposizioni per il trasferimento del Gruppo di Assistenza da Mosca alla Repubblica di Cecenia.

Nonostante tale situazione il Gruppo di Assistenza, in cooperazione con ONG locali, ha incentrato l'attività principalmente nel campo della dimensione umana tramite propri progetti, in particolare progetti sull'assistenza umanitaria agevolata da contributi volontari. Numerosi progetti erano incentrati sulla riabilitazione e sull'assistenza dei fanciulli ceceni sfollati all'interno del paese. Inoltre il Gruppo di Assistenza ha facilitato l'attuazione di alcuni altri progetti di aiuto umanitario incluso l'invio di farmaci e apparecchiature sanitarie acquistati dalla Presidenza austriaca dell'OSCE per l'ospedale pubblico di Argun in Cecenia. È stata recentemente elaborata dal Gruppo di Assistenza una lista di nuovi progetti, sia per l'aiuto umanitario sia nel quadro della dimensione umana, principalmente concentrati sull'assistenza ai fanciulli e ai giovani, che dovrà essere sponsorizzata dagli Stati partecipanti all'OSCE.

Il Presidente in esercizio austriaco, nel quadro di tale impegno nel conflitto Ceceno, ha creato, tramite il suo Rappresentante Personale per il Caucaso, una rete di informazioni e consultazioni regolari sulla situazione umanitaria e umana nel Caucaso settentrionale fra l'OSCE, il Consiglio d'Europa, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo (UNHCHR), l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC).

L'OSCE mantiene stretti contatti con il Rappresentante Speciale per i diritti umani in Cecenia, Sig. Kalamanov, e con il Consiglio d'Europa. L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) fornisce supporto all'Ufficio per i diritti umani russo nel suo lavoro di sviluppo di una base dati computerizzata per la registrazione e la trattazione dei ricorsi concernenti i diritti umani. Inoltre il Presidente in esercizio austriaco finanzia corsi di formazione per il personale del Sig. Kalamanov a Varsavia sulla condotta di interviste, sulla presentazione di rapporti e sulla trattazione di singoli casi nel settore dei diritti umani fondamentali.

La **regione del Caucaso meridionale** che per lungo tempo è stata all'ombra dei tragici avvenimenti nei Balcani, resta un punto di precipuo interesse per la Presidenza austriaca. Il Presidente in esercizio si è recata in visita nei tre paesi del Caucaso meridionale prima della pausa estiva e si è adoperata per assicurare il costante coinvolgimento dell'OSCE in questa regione. Nelle sue attività è stata coadiuvata dai suoi Rappresentanti personali, Ambasciatore Andrzej Kasprzyk (per il conflitto oggetto della Conferenza di Minsk) e Ambasciatore Heidi Tagliavini (altre missioni in Caucaso).

L'attuazione coronata da successo dell'**operazione OSCE di monitoraggio delle frontiere** (BMO) sul confine fra Georgia e Repubblica Cecena della Federazione Russa mostra ancora una volta la capacità dell'OSCE di reagire con rapidità ed efficienza a situazioni di sfida. La Presidenza Austriaca si è adoperata non solo per attuare con sollecitudine la decisione iniziale dell'OSCE adottata lo scorso dicembre ma ha anche assicurato la continuazione e l'allargamento dell'operazione sotto il comando di un generale

austriaco in primavera e in estate. In vista del riconoscimento internazionale del contributo dato dalla BMO alla stabilizzazione della situazione nella regione, non ha costituito una sorpresa la decisione del Consiglio Permanente presa in settembre di prorogare il mandato fino all'aprile 2001.

Per quanto riguarda l'Abkhazia/Georgia per la Presidenza è tuttora prioritario contribuire alla creazione di condizioni per un ritorno sicuro e senza ostacoli dei rifugiati nella regione di Gali in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, che svolgono un ruolo primario nella soluzione di questo conflitto. Quando è risultato chiaramente che né le Nazioni Unite né la dirigenza abkhaza avrebbero accettato in questa fase una missione di inchiesta nella regione di Gali, al fine, tra l'altro, di valutare i rapporti sulla pulizia etnica - conformemente alle raccomandazioni del Vertice di Istanbul - il Presidente in esercizio ha nuovamente incaricato il suo Rappresentante Personale, Ambasciatore Tagliavini, di consultarsi con le parti interessate. A seguito delle consultazioni e su iniziativa della Presidenza una missione di esperti sotto la guida delle Nazioni Unite è stata inviata nella regione di Gali nella seconda metà di novembre per valutare la situazione generale e i requisiti indispensabili per il ritorno dei rifugiati nella regione. Nel suo rapporto preliminare la Missione è pervenuta alla conclusione, fra l'altro, che sarebbe stato necessario aprire in Gali una filiale dell'Ufficio per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite di Suchumi. Tale presenza sul terreno - con la partecipazione dell'OSCE - potrebbe assicurare un monitoraggio permanente dei diritti dell'uomo e preparare il ritorno sia degli sfollati all'interno del paese (IDP) sia dei rifugiati.

Georgia/Ossezia meridionale: nell'attuare le raccomandazioni del Vertice di Istanbul, il Presidente in esercizio ha invitato esperti della regione a una riunione a Baden, nelle vicinanze di Vienna, a metà luglio nel quadro del processo di soluzione del conflitto Georgiano/Osseto meridionale. Per la prima volta in questo foro sono state discusse in maniera molto costruttiva questioni relative allo status della regione e il "processo di Baden" ha conferito nuovo impulso ai negoziati. I mediatori, Ambasciatore Tagliavini, Ambasciatore Mayorov (Federazione Russa) e il Capo della Missione OSCE in Georgia, Ambasciatore Lacombe, hanno proseguito le consultazioni con le parti dopo questo incontro e sono pervenuti alla conclusione che la definizione di un regolare calendario di negoziati a livello politico a Mosca e a Vienna, in alternativa, e un ulteriore rafforzamento del ruolo dell'OSCE sarebbero stati di valido aiuto per mantenere attivo il processo di pace.

Il Presidente in esercizio si è recata in visita in Georgia dall'1 al 3 maggio e ha incontrato eminenti esponenti politici e rappresentanti della comunità internazionale.

Il Presidente in esercizio ha anche visitato l'Azerbaigian e l'Armenia il 17 e il 18 luglio. In tale occasione ha aperto ufficialmente gli **Uffici OSCE a Erevan e Baku**. Nei colloqui con esponenti politici di entrambi i paesi si è concentrata, fra l'altro, sul conflitto nel Nagorno-Karabakh, in particolare sulle misure supplementari di rafforzamento della fiducia fra le parti e sulle questioni attinenti ai diritti dell'uomo e alla democratizzazione. In risposta a un appello del Presidente in esercizio, sono stati liberati alcuni prigionieri di guerra dalla dirigenza dell'Armenia e del Nagorno-Karabakh. Altri prigionieri sono stati rilasciati dopo la visita del Presidente in esercizio.

Per quanto riguarda il processo di soluzione del conflitto in quanto tale, i colloqui diretti fra il Presidente Kocharian dell'Armenia e il Presidente Aliev dell'Azerbaigian purtroppo non hanno avuto ancora un esito positivo. Nell'attuale situazione è di capitale

importanza rafforzare il regime del cessate il fuoco e impedire qualsiasi ripresa delle ostilità. Il Presidente in esercizio, che in diverse occasioni ha anche ricevuto i Copresidenti del Gruppo di Minsk per consultazioni, ha incaricato il suo Rappresentante Personale di intensificare gli sforzi per quanto riguarda le misure di rafforzamento della fiducia.

Quest'anno è andato sempre crescendo anche il coinvolgimento dell'OSCE in **Asia Centrale**. Le attività della Presidenza sono state particolarmente sviluppate in risposta alle preoccupazioni sollevate dai dirigenti dei paesi dell'Asia Centrale al Vertice di Istanbul nel novembre 1999. La Presidenza, in base a un approccio di politica di sicurezza globale che considerava anche i rischi socio-economici e ambientali per la sicurezza e la stabilità, ha perseguito in stretto contatto con i partner dell'Asia Centrale una strategia intesa a realizzare un ruolo più ampio e attivo dell'OSCE nella regione.

L'importanza attribuita dalla Presidenza all'Asia Centrale è rispecchiata anche dall'interesse specifico del Segretario Generale per l'Asia Centrale. Il 15 gennaio 2000, il Segretario Generale dell'OSCE Ján Kubiš era stato nominato dall'allora Presidente in esercizio Wolfgang Schüssel Rappresentante Personale del Presidente in esercizio per l'Asia Centrale (PR/CA). Questi svolge il suo incarico sotto la guida della Presidenza, in base alla Dichiarazione del Vertice di Istanbul e alle raccomandazioni contenute nel rapporto elaborato dall'Ambasciatore Höynck. Nel corso dell'anno ha intrattenuto un dialogo con i dirigenti politici dei cinque paesi e ha visitato ripetutamente la regione.

L'OSCE dispone di una presenza sul territorio adeguatamente articolata in Asia Centrale: un ufficio centrale in ciascun paese e cinque uffici distaccati in Tagikistan (il quinto ufficio è stato aperto agli inizi del 2000 a Khujand); un ufficio distaccato a Osh (Kirghistan meridionale) è stato aperto nell'aprile di quest'anno.

Un evento saliente nel corso dell'anno è stata la visita effettuata dal 28 maggio al 2 giugno dal Presidente in esercizio ai cinque Stati partecipanti all'OSCE dell'Asia Centrale. Il Presidente ha incontrato i cinque presidenti e i rappresentanti della società civile nei rispettivi paesi. Nel corso dell'anno il Presidente in esercizio ha reso numerose dichiarazioni politiche su varie questioni concernenti l'Asia Centrale.

Il Presidente, di concerto con l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione della criminalità (ODCCP), ha organizzato una conferenza sulla sicurezza e sulla stabilità in Asia Centrale, un Approccio Integrato per la lotta alla droga, alla criminalità organizzata e al Terrorismo a Tashkent il 19 e il 20 ottobre 2000. In tale conferenza è stato discusso da rappresentanti di 67 paesi e circa 40 organizzazioni internazionali un approccio integrato per la lotta alla droga, alla criminalità organizzata e al terrorismo. Il Presidente in esercizio, che ha aperto la conferenza, ha incontrato in margine all'incontro i Capi delle cinque delegazioni dell'Asia Centrale (tutti a livello di Ministri). Tutti e cinque gli Stati dell'Asia Centrale si sono impegnati attivamente nella conferenza e hanno approvato due documenti in cui assumono l'impegno di rafforzare la cooperazione regionale nella lotta alle minacce sempre più interdipendenti poste dal terrorismo, dal traffico della droga e dalla criminalità organizzata.

Nei seguiti della conferenza il Presidente in esercizio ha proposto la creazione di un meccanismo consultivo ad alto livello politico composto dai cinque Stati partecipanti dell'Asia Centrale e dall'OSCE che si riunirebbe annualmente per discutere tematiche di

interesse per i partner dell'Asia Centrale. Le riunioni si potrebbero tenere sia nel paese che detiene la presidenza, nella regione o a Vienna nella sede dell'OSCE.

La Conferenza di Tashkent è risultata un evento tempestivo in quanto negli ultimi mesi era stata segnalata una crisi in Asia Centrale. Tale crisi era stata provocata dai tentativi di alcuni gruppi di attivisti, che risulterebbero collegati al cosiddetto "Movimento islamico dell'Uzbekistan", di infiltrarsi in Uzbekistan e in Kirghistan nei mesi di agosto e settembre 2000. La Presidenza austriaca e l'Ambasciatore Kubiš sono rimasti in costante contatto con le presenze OSCE sul territorio e hanno avuto regolari contatti con alti rappresentanti dei governi degli Stati interessati per discutere la situazione.

La Presidenza austriaca ha anche adottato un'iniziativa su un altro problema pressante per l'Asia Centrale perseguendo numerosi progetti concreti nel settore della gestione delle acque al fine di promuovere le attività regionali. Uno di tali progetti prevedeva di appoggiare l'idea proposta originariamente dal Regno Unito di organizzare a Londra una riunione ad alto livello per promuovere la cooperazione regionale. Mancando il pieno supporto di tutti i paesi nella regione questa iniziativa è stata per il momento congelata. La Presidenza continua a discutere tali questioni su basi bilaterali. Considerato che l'Austria detiene la presidenza della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ONU/ECE), il Presidente in esercizio si è adoperata per rafforzare il legame fra le attività OSCE in questo campo e il Programma SPECA (Programma Speciale per le Economie in Asia Centrale) dell'ONU/ECE. E' in discussione un progetto comune sull'istituzione di una base dati comune su questioni relative alla gestione delle acque.

Una conferenza congiunta è stata programmata per l'11 e il 12 dicembre dall'OSCE e dal Giappone. La conferenza verterà sulla "Sicurezza globale in Asia Centrale - Scambio di esperienze dell'OSCE e dell'Asia". I cinque Stati partecipanti dell'Asia Centrale prenderanno parte anche a questo convegno.

Fornire supporto per i preparativi delle elezioni politiche del 15 ottobre in Belarus è stato uno dei compiti principali del **Gruppo OSCE di consulenza e monitoraggio nella Belarus** (AMG). Negli ultimi due anni e mezzo l'AMG - coadiuvato dal Gruppo di lavoro ad hoc dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE - ha adottato un notevole numero di iniziative per avviare un significativo dialogo fra il governo e l'opposizione politica.

Gli sforzi dell'AMG sono stati sottolineati dalla visita a Minsk della Troika OSCE che si è svolta a livello di direttori politici il 4 e il 5 marzo 2000, nonché dalla visita della Troika parlamentare (Parlamento europeo, Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) a Minsk dall'1 al 4 marzo 2000.

Per coordinare le attività delle organizzazioni internazionali relative ai preparativi delle elezioni politiche sono state tenute a Vienna tre conferenze tecniche. Nella Conferenza tecnica del 7 aprile, le istituzioni europee hanno concordato quattro criteri - trasparenza del processo elettorale, accesso dei partiti politici ai mass media elettronici, funzioni significative per il parlamento e un periodo di pace e misure di rafforzamento della fiducia - che la Belarus deve rispettare per rendere possibile un'osservazione elettorale internazionale pienamente valida. La Terza Conferenza Tecnica del 30 agosto ha raccomandato l'invio di una Missione di valutazione tecnica dell'ODIHR prima delle elezioni, invitando la Troika Parlamentare a

proseguire il suo supporto consultivo e di monitoraggio per il processo di democratizzazione e ad essere presente nella sua veste istituzionale nella giornata elettorale.

L'ODIHR e la Troika Parlamentare sono pervenuti entrambi alla conclusione che le elezioni politiche del 15 ottobre in Belarus non hanno rispettato le norme internazionali e non possono essere riconosciute libere e giuste. I due organismi hanno dichiarato che, nonostante siano stati compiuti progressi per ottemperare alle norme internazionali in materia di elezioni democratiche, si deve considerare insufficiente l'applicazione dei criteri concordati dalle istituzioni europee.

L'OSCE continuerà ad appoggiare il consolidamento del processo democratico in Belarus per agevolare la piena cooperazione con le strutture europee in futuro.

La **Missione in Estonia** ha proseguito il monitoraggio della politica e della legislazione del Governo estone concernenti la promozione del dialogo e della comprensione fra le comunità di lingua estone e russa. La **Missione in Lettonia** ha proseguito a fornire supporto al processo di integrazione nella società Lettone della minoranza russofona.

Occorre citare qui un importante contributo della Presidenza. La Presidenza austriaca ha emesso linee guida per entrambe le Missioni OSCE negli Stati baltici nelle quali sono menzionati specifici settori che richiedono ancora miglioramenti. La Presidenza ha richiesto alle Missioni di concentrare la loro opera sui problemi individuati e ha anche informato i rispettivi governi in merito a tali linee guida. Quando le questioni in sospeso saranno state risolte o ne sia in corso il processo di soluzione, i mandati delle Missioni in Estonia e Lettonia si potranno considerare adempiuti e le Missioni lasceranno questi due paesi.

Notevoli sforzi sono stati compiuti dalla Presidenza, dalla **Missione OSCE in Moldova**, dall'Alto Commissario per le minoranze nazionali (ACMN) e dal Gruppo ad hoc dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE per contribuire a reperire una soluzione per lo status definitivo della regione del Transdnister nella Moldova. Un seminario di esperti su tale questione si è svolto a Kiev nel mese di marzo. Il 6 e il 7 luglio il Presidente in esercizio si è recato in Moldova. Si tratta della seconda visita in Moldova di un Presidente in esercizio e di una visita mai effettuata in precedenza nella regione del Transdnister. Il 28 luglio Evgeny Primakov, Capo della commissione statale russa per la questione della regione del Transdnister, recentemente nominato, ha incontrato a Vienna il Presidente in esercizio e ha presentato proposte per una soluzione di questo conflitto e lo spiegamento di una forza di mantenimento della pace con mandato dell'OSCE. In stretta cooperazione con altri due mediatori, la Federazione Russa e l'Ucraina, il Presidente in esercizio dell'OSCE si è adoperato per stabilire regolari negoziati a cinque. L'inizio di queste consultazioni è stato rinviato due volte. Attualmente appare probabile che siano prevedibili ulteriori ritardi soprattutto perché le autorità del Transdnister sembrano interessate a mantenere lo status quo.

Il ritiro delle forze e degli armamenti russi, che dovrebbe essere completato entro la fine del 2000, non ha registrato progressi quest'anno; dal novembre 1999 non è stato effettuato il ritiro dal Transdnister né di armamenti né di forze. E non è stata neppure possibile l'ispezione di tali armamenti da parte di una missione di osservazione internazionale. L'unico risultato che si è potuto conseguire è uno scambio di lettere fra il Segretariato dell'OSCE e il Ministro degli esteri russo sulle modalità per l'uso del fondo volontario OSCE per l'assistenza al ritiro degli armamenti e delle forze russe.

Nel mese di febbraio il Parlamento ucraino ha ratificato il "Memorandum d'intesa fra l'OSCE e il Governo dell'**Ucraina** sulla creazione di una nuova forma di cooperazione": Durante lo scorso anno sono stati compiuti sostanziali progressi per alcuni progetti attuati dal Coordinatore di Progetto dell'OSCE, fra cui un riesame approfondito della legislazione ucraina sui diritti dell'uomo e il supporto al rappresentante autorizzato per i diritti dell'uomo (difensore civico) della Verkhovna Rada (Parlamento) dell'Ucraina. Sono stati elaborati numerosi progetti nuovi, incluso un progetto sull'istituzione della Polizia Militare.

### 3. Attività regionali dell'OSCE

All'OSCE era stato attribuito lo status di "partecipante" nel Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale nel relativo documento istitutivo del 10 giugno 1999 di Colonia, status questo attribuito soltanto all'OSCE e al Consiglio d'Europa. All'OSCE in quell'occasione era stato chiesto se sarebbe stato possibile porre il Patto di Stabilità sotto i suoi auspici: il Consiglio Permanente l'1 luglio 1999 ha concordato su tale richiesta.

Il Tavolo di lavoro sulla democratizzazione e sui diritti dell'uomo (WT 1) del Patto è stato indicato quale oggetto di uno specifico contributo dell'OSCE. L'OSCE è stata anche accettata quale sponsor della "Forza operativa per le questioni di pari opportunità". La Forza Operativa per i diritti dell'uomo e le minoranze nazionali comprendeva fra i partecipanti l'ACMN OSCE e l'OSCE. L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE è stata menzionata quale partner per la cooperazione parlamentare del Patto che dovrà essere coordinata dal processo Royaumont. Nelle istruzioni sulle attività del Tavolo di lavoro sulle questioni attinenti alla sicurezza (WT 3) sono state indicate alcune attività dell'OSCE per l'attuazione dell'"Accordo di Firenze sul controllo subregionale degli armamenti" ai sensi dell'Articolo IV, Annesso 1-B dell'Accordo Quadro Generale per la pace in Bosnia-Erzegovina (Accordi di pace di Dayton/Parigi), e dei negoziati su un accordo ai sensi dell'Articolo V. L'OSCE è stata anche invitata a presiedere un gruppo di lavoro informale sui contatti militari. È stato inoltre deciso di dar seguito a una proposta sull'istituzione di una forza operativa sulla prevenzione del traffico di esseri umani.

Il lavoro della Forza operativa per le questioni di pari opportunità (GTF) è proseguito nel 2000 sotto la presidenza di un'ONG regionale, la Rete europea centrale e orientale (CEE) per le questioni di pari opportunità, e ha tenuto numerose riunioni anche nella regione. Il 19 marzo 2000, è stato aperto a Sarajevo un centro di coordinamento per la GTF mentre l'ufficio di presidenza della GTF è restato a Budapest. L'interesse della GTF quest'anno si è focalizzato sulla attribuzione di "maggiori poteri" alla donna sulla cui tematica sono stati avviati progetti quasi in tutti i paesi della regione, specialmente in vista delle elezioni del 2000. Altre attività riguardavano la creazione di una rete di contatti fra donne, l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione con la cooperazione dei mass media locali e la creazione di un apposito meccanismo per le questioni relative alla parità dei sessi.

Il gruppo di lavoro informale sui contatti militari, sotto la direzione del rappresentante austriaco presso i fori politico-militari dell'OSCE, ha presentato un rapporto al WT-3, che includeva raccomandazioni generali, trattava la questione delle intese subregionali e conteneva inoltre una lista di possibili modi e mezzi per migliorare i contatti militari. Il temporaneo recesso della Repubblica Federale di Jugoslavia dall'attuazione da parte dell'OSCE degli Accordi di Pace di Dayton/Parigi in estate e i mutamenti nella dirigenza

della Repubblica Federale di Jugoslavia in autunno hanno creato un atteggiamento attendista nel gruppo di lavoro nonostante l'esistenza di idee sul futuro lavoro.

Per dare seguito alla richiesta rivolta all'OSCE dal Patto di Stabilità di organizzare e presiedere una Forza Operativa sul Traffico di Esseri Umani, è stato necessario reperire e gestire in comune risorse umane e competenze. L'Austria, oltre ad aver svolto diverse riunioni preparatorie con le istituzioni e gli organismi sul territorio dell'OSCE, nonché con altre istituzioni internazionali competenti, ha distaccato presso l'ODIHR altri due funzionari incaricati della questione, affiancandoli al funzionario già assegnato a tale ufficio. Uno di essi è l'ex Ministro Federale austriaco per i Problemi della Donna, Signora Helga Konrad, che è stata altresì nominata Presidente della Forza Operativa del Patto di Stabilità. Tale Forza Operativa ha tenuto la sua prima riunione il 18 settembre a Vienna, dove sono state dibattute la struttura dei suoi lavori futuri, sette aree di interesse principali e una eventuale riunione regionale dei Ministri su tale argomento.

Per quanto riguarda le attività dell'OSCE per il Patto di Stabilità, la Presidenza ha creato e snellito le linee di comunicazione, includendovi tutte le istituzioni OSCE e i relativi organismi sul territorio, ed ha potenziato il suo contributo coordinato ai lavori del Patto. L'OSCE è stata rappresentata con regolarità a tutte le riunioni dei Tavoli regionali e di lavoro. Oltre ad aver apportato idee e contributi fattivi ai Tavoli di lavoro, l'OSCE ha partecipato e partecipa tuttora attivamente alla preparazione o alla soluzione di problemi interdipendenti dei vari Tavoli, quali l'"Iniziativa per la Lotta alla Corruzione", l'"Iniziativa per la lotta alla Criminalità Organizzata del Patto di Stabilità (SPOC)" ed il "Gruppo Direttivo per il Ritorno dei Rifugiati". Nei seguiti dei lavori dello SPOC, l'OSCE è divenuta membro del suo Gruppo Consultivo e di Contatto.

Il Presidente in esercizio ha partecipato alla Conferenza sul Finanziamento Regionale del Patto di Stabilità, svoltasi il 30 e il 31 marzo a Bruxelles, nel corso della quale ha rivolto un'allocuzione ai partecipanti. Nella Conferenza sono stati impegnati 2,4 miliardi di EURO a favore di progetti selezionati. L'OSCE ha altresì proposto al Patto il (co)finanziamento di diversi progetti e nove di queste proposte sono state inserite nella "lista di pronta attuazione"<sup>1</sup>. La Presidenza ha destinato un milione di EURO del suo contributo nazionale a favore dei progetti di pronta attuazione, la maggior parte dei quali ha già avuto inizio.

In attuazione del mandato di Istanbul su tale tematica, il Consiglio Permanente il 16 marzo 2000 ha adottato la Strategia Regionale OSCE per l'Europa sudorientale, fra i cui scopi figurano l'elaborazione di una politica globale e interdimensionale sulle questioni regionali e transfrontiera in Europa sudorientale; l'applicazione dell'esperienza e delle risorse dei singoli organismi sul territorio dell'OSCE ad altri organismi sul territorio dell'OSCE nella regione, incaricandoli, fra l'altro, di comunicare e cooperare attivamente e strettamente, di scambiare esperienze, nonché di elaborare attività comuni nell'ambito dei rispettivi mandati;

---

<sup>1</sup> Rete di Assistenza Giuridica Regionale; un'Associazione Regionale di Funzionari Elettorali; Radio Kosovo, una Conferenza sul Contributo dei Mezzi di Informazione alla Prevenzione dei Conflitti (congiuntamente al Consiglio d'Europa); un Sito web legislativo regionale; la Riforma dei Servizi carcerari nei Paesi e nelle Regioni dell'Europa sudorientale; la distruzione delle armi di piccolo calibro e leggere (congiuntamente ad altri partecipanti); il Seminario sulle Forze Armate negli Stati multietnici (proposto dalla Presidenza) ed il "Sistema di Osservazione Aerea Regionale" (proposto dalla Francia tramite l'OSCE).



l'assistenza ai paesi della regione nell'attuazione degli impegni e degli obblighi OSCE da essi assunti ai sensi del diritto internazionale. La Strategia costituisce inoltre l'interfaccia dell'OSCE con il Patto di Stabilità, esprimendo costante supporto agli obiettivi ed alle attività del Patto, decidendo l'esecuzione dei compiti che questi le ha affidato e proponendo al Patto progetti regionali OSCE.

In aggiunta al lavoro intrapreso assumendo la presidenza e contribuendo ai gruppi del Patto, nonché eseguendone i progetti, l'attuazione della Strategia Regionale ha altresì dato luogo all'elaborazione di rapporti degli alti rappresentanti del Patto di Stabilità, che sono stati inoltrati al Consiglio Permanente: del Coordinatore speciale, Bodo Hombach<sup>2</sup>, il 20 gennaio, del Presidente del WT 3 il 17 febbraio e il 19 ottobre e del Presidente dell'Iniziativa Regionale sul Ritorno dei Rifugiati il 7 settembre. Il 27 giugno il nuovo Presidente del WT 1 ha incontrato a Vienna rappresentanti del Presidente in esercizio, di istituzioni OSCE ed i capi degli organismi sul territorio dei Balcani.

#### 4. La Dimensione Umana

Per quanto riguarda le questioni relative alla dimensione umana, nel 2000 sono stati sollevati argomenti di particolare e profondo interesse per l'OSCE nelle tre Riunioni Supplementari nel quadro della Dimensione Umana, nonché nel quadro del Seminario sulla Dimensione Umana di Varsavia: trattamento e pene disumane, inclusa la pena capitale, traffico di esseri umani, migrazione e sfollamenti all'interno del paese e tutela dei bambini dagli abusi, in particolare quando sono coinvolti in conflitti armati.

Tali questioni riflettono l'interesse generale della Presidenza per una maggiore attenzione ai problemi relativi alla "sicurezza umana" nelle attività dell'OSCE. Pertanto anche le questioni relative alla "sicurezza umana" rappresentano un elemento chiave del Consiglio dei Ministri OSCE dell'anno in corso. Sono stati redatti e saranno adottati singoli documenti sul potenziamento delle iniziative dell'OSCE per la lotta al traffico di esseri umani e sui bambini coinvolti in conflitti armati. In tali documenti si invitano sia gli Stati partecipanti che le istituzioni OSCE, in particolare gli organismi sul territorio, a rivolgere una maggiore attenzione a tali problemi.

La Quinta Riunione di Attuazione delle questioni attinenti alla Dimensione Umana, svoltasi a Varsavia dal 17 al 27 ottobre, ha registrato la presenza record di 800 partecipanti, nonché lo svolgimento di ben 15 eventi in margine della stessa.

Durante la riunione è stata dedicata una particolare attenzione ai seguenti temi: la tortura e la pena capitale, lo stato di diritto - la sua garanzia quale condizione essenziale per la democrazia, i Rom e i Sinti - il deterioramento della situazione economica ed il conseguente aumento del flusso migratorio, la tolleranza e la non discriminazione - tendenze che destano preoccupazione in diversi Stati partecipanti; le questioni attinenti alle pari opportunità, incluse quelle relative alle minoranze nazionali; i bambini coinvolti nei conflitti armati - i membri più vulnerabili della società; il traffico di esseri umani - un problema in aumento praticamente in tutti gli Stati partecipanti; i rifugiati e gli sfollati all'interno del proprio paese - un numero sorprendentemente elevato di persone che in molti casi vivono in condizioni orribili; la libertà d'espressione e dei mezzi di comunicazione - oggetto di un numero

---

<sup>2</sup> Egli è stato altresì invitato a presentare un rapporto all'Ottava Riunione del Consiglio dei Ministri del 27 e 28 novembre.

crescente di attacchi; la libertà di associazione, inclusa quella delle ONG, nonché la libertà di religione e di credo. Vari oratori hanno presentato diverse raccomandazioni.

E' stato espresso l'auspicio generale di migliorare considerevolmente le modalità delle Riunioni di Attuazione delle questioni attinenti alla Dimensione Umana prima dello svolgimento della prossima, e di avviare tempestive consultazioni a tal fine nell'anno in corso a Vienna.

Quest'anno, su iniziativa della Presidenza, è stato adottato un approccio pluridimensionale nello svolgimento degli eventi relativi alla dimensione umana dell'OSCE, quali il Seminario sui Bambini ed i Conflitti Armati, o le Riunioni sul Traffico e la Migrazione, associando temi ed esperti politico-militari ad eventi dell'uomo che riguardano tutte le dimensioni delle attività dell'OSCE: diritti dell'uomo, sicurezza ed aspetti economici. Conformemente alla Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa adottata a Istanbul, è stata dedicata una particolare attenzione ad una maggiore cooperazione internazionale, in particolare sulle tre questioni precedentemente menzionate, ad esempio nell'ambito della Forza Operativa sul Traffico di Esseri Umani del Patto di Stabilità, o intensificando il coordinamento fra l'OSCE, l'UNHCR e l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sulle questioni relative alle migrazioni ed ai rifugiati, in particolare nel quadro dei seguiti della Conferenza di Ginevra del 1996 sui Problemi dei Rifugiati, degli Sfolati, delle Migrazioni e sulle Questioni relative all'Asilo.

La promozione della parità dei sessi ha formato parte integrante delle politiche dell'OSCE del 2000. L'1 giugno, il Consiglio Permanente ha approvato un Piano di Azione OSCE sulle Pari Opportunità, volto a promuovere pari opportunità per la donna e l'uomo in tutta l'OSCE. Nel quadro della Riunione di Attuazione delle questioni attinenti alla Dimensione Umana dell'anno in corso, una sessione speciale interamente dedicata a tali questioni ha fornito per la prima volta l'occasione per valutare i progressi compiuti nell'attuazione del suddetto Piano di Azione.

Nell'anno in corso, è stata oggetto di notevole attenzione anche la promozione di elezioni democratiche, in particolare tramite il monitoraggio dei processi elettorali. Oltre alle elezioni organizzate dall'OSCE in Kosovo e in Bosnia-Erzegovina l'Organizzazione, tramite l'ODIHR, ha partecipato all'osservazione di 16 elezioni ed ha prestato assistenza ai paesi OSCE per migliorare la legislazione e le procedure elettorali. Durante la Riunione di Attuazione delle questioni attinenti alla Dimensione Umana dell'anno in corso è stato proposto di dedicare una riunione nel quadro della dimensione umana al tema dell'osservazione elettorale nel 2001.

L'ACMN ha contribuito costantemente a promuovere la sicurezza globale nell'area OSCE, concentrandosi in particolare sull'istruzione e sulla legislazione relativa alle lingue delle minoranze nonché sull'effettiva partecipazione alla vita pubblica delle persone che vi appartengono. Fra le numerose iniziative dell'Alto Commissario, l'ampio rapporto sui "Rom nell'area OSCE" merita una menzione speciale. Esso contiene raccomandazioni relative alle quattro aree seguenti: lotta alla discriminazione, promozione dell'istruzione, miglioramento delle condizioni sociali (alloggi, occupazione) e partecipazione di rappresentanti Rom alla vita pubblica. Il rapporto dell'Alto Commissario è stato presentato per la prima volta a Bratislava alla metà di giugno ed ha dato vita ad un dibattito su ulteriori misure per migliorare efficacemente la situazione dei Rom nell'OSCE. Un evento in margine alla

Riunione di Attuazione delle questioni attinenti alla Dimensione Umana di Varsavia è stato dedicato alla situazione particolare dei rifugiati e dei richiedenti asilo Rom.

Nel 2000, il Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi di Informazione, Freimut Duve, si è occupato in primo luogo della censura strutturale, delle tendenze dei discorsi di istigazione all'odio, della legislazione su calunnia e diffamazione e la sua influenza sui mezzi di informazione indipendenti, di taluni aspetti della corruzione e della tutela dei giornalisti nelle zone di conflitto. Durante l'anno in corso, l'Ufficio del Rappresentante OSCE per la Libertà dei Mezzi di Informazione ha rilevato che sulla libertà di tali mezzi in parti dell'area OSCE è stata esercitata una pressione maggiore di quella riscontrata quando l'Ufficio è divenuto operativo, nel primo trimestre del 1998.

## 5. Dimensione Economica e Ambientale

Le questioni economiche e ambientali rivestono una notevole importanza nel perseguimento di un approccio efficace e di ampia portata alla politica di sicurezza. Obiettivo della Presidenza è stato pertanto quello di assicurare un ruolo più forte e improntato all'azione per l'OSCE anche in questa dimensione.

L'Ottava Riunione del Foro Economico dell'OSCE, svoltasi a Praga dall'11 al 14 aprile 2000, è stata dedicata al tema "Aspetti economici della ricostruzione postconflittuale: le sfide della trasformazione". La discussione si è incentrata sul rapporto fra economia e politica. Nel preparare ed organizzare il Foro, la Presidenza ha introdotto un nuovo approccio, mettendo maggiormente in rilievo l'opera svolta dall'OSCE sul territorio.

Per preparare l'Ottava Riunione del Foro Economico, si sono tenuti tre seminari preliminari insieme con il Segretariato OSCE. Il primo, sul tema "Riabilitazione Economica e iniziative future della transizione: edificazione delle istituzioni, stato di diritto e ruolo della società civile", si è svolto a Tashkent il 19 e 20 ottobre 1999. Il secondo ha affrontato il tema "Impatto ambientale dei conflitti e misure di riabilitazione" e si è tenuto a Sarajevo il 13 e 14 dicembre 1999. L'ultimo seminario è stato organizzato il 26 e 27 gennaio 2000 a Tbilisi e si è occupato di "Esperienze di iniziative di ricostruzione postconflittuale". Gli argomenti dei tre seminari hanno costituito contemporaneamente i temi particolari dei tre gruppi di lavoro del Foro Economico.

Una delle conclusioni dell'Ottava Riunione del Foro Economico è stata l'attribuzione alla dimensione economica di un ruolo più preminente nel Consiglio Permanente dell'OSCE. Per tale motivo, la Presidenza ha invitato rappresentanti di istituzioni economiche competenti. L'ex Segretario Esecutivo dell'ONU/ECE, Yves Berthelot, ha parlato al Consiglio Permanente l'1 giugno 2000. Il nuovo Segretario Esecutivo dell'ONU/ECE, Danuta Huebner, ha parlato al Consiglio Permanente il 14 settembre 2000 per la prima volta in qualità di Segretario Esecutivo dell'ECE. La Signora Huebner ha sottolineato la valida cooperazione esistente fra le due organizzazioni ed ha manifestato la sua intenzione di rafforzare i rapporti fra ONU/ECE e OSCE. L'ONU/ECE ha espresso l'auspicio di sviluppare con l'OSCE una cooperazione operativa e pragmatica.

Per quanto riguarda l'Asia Centrale, la Presidenza austriaca incoraggia la stretta cooperazione fra OSCE ed il Programma SPECA (Programma Speciale per le Economie dell'Asia centrale) dell'ONU/ECE. A tal fine, nel corso della 55<sup>a</sup> sessione annuale dell'ECE,

recentemente svoltasi a Ginevra (3 - 5 maggio 2000), un rappresentante del Presidente in esercizio ha incontrato rappresentanti SPECA e OSCE per discutere il coordinamento futuro.

Nel dare attuazione ad una delle raccomandazioni dell'Ottava Riunione del Foro Economico dell'OSCE, la Presidenza austriaca il 5 e 6 ottobre di quest'anno ha organizzato a Vienna il Seminario dei Seguiti dell'Ottava Riunione del Foro Economico, dal titolo "Come ottimizzare le relazioni interistituzionali nei campi economico e ambientale".

Dal 4 all'8 maggio 2000 si è svolto ad Ashgabad, in Turkmenistan, il Seminario Regionale sulla Convenzione di Aarhus per l'Asia Centrale. Il seminario regionale per l'Asia Centrale è stato organizzato da OSCE, ONU/ECE e Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), con l'assistenza finanziaria della Presidenza e dei governi di Norvegia e Danimarca. Tale seminario sulla promozione della partecipazione pubblica al processo decisionale e dell'accesso alla giustizia per le questioni ambientali intendeva offrire ai rappresentanti dei governi e delle ONG l'opportunità di scambiare le esperienze in materia ed incoraggiare il dialogo sulle prassi migliori.

Il Centro OSCE di Almaty ha organizzato un seminario regionale su "Legislazione Ambientale Globale: interpretazione, integrazione e attuazione", svoltosi ad Almaty dal 13 al 15 settembre, allo scopo di contribuire a preparare al meglio gli Stati dell'Asia Centrale a studiare, applicare e far rispettare la legislazione ambientale nel contesto della globalizzazione. Il seminario si è altresì adoperato per assicurare che gli Stati dell'Asia Centrale ricevessero un approfondimento in materia, tanto in teoria, quanto in pratica. Una sessione è stata dedicata alla Convenzione sulle Acque transfrontiera, nonché alle Convenzioni dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio e sui Cambiamenti Climatici. L'altra sessione è stata dedicata alle interrelazioni fra legislazione ambientale internazionale e sistemi giuridici nazionali.

#### 6. Appoggio del Presidente alla dimensione politico-militare

In qualità di membro del Foro per la Troika di Cooperazione per la Sicurezza (FSC), il Presidente in Esercizio ha appoggiato le attività e le iniziative dell'FSC, in particolare nei settori seguenti: armi di piccolo calibro e leggere e i bambini e i conflitti armati; potenziamento di un dialogo articolato sulla sicurezza; considerazioni sulle future attività prioritarie dell'FSC e adattamento delle sue modalità.

In qualità di membro del gruppo di contatto allargato sull'attuazione dell'Articolo II/Accordo di Vienna sulle Misure di Rafforzamento della Fiducia e della Sicurezza in Bosnia-Erzegovina e dell'Articolo IV/Accordo di Firenze sul Controllo degli armamenti subregionale, il Presidente in esercizio ha inviato rappresentanti esperti ai seminari sulla Dimensione Statale della Sicurezza in Bosnia-Erzegovina a Sarajevo, sulle Formazioni Multinazionali e la Cooperazione Interna a Neum, sul Supporto Militare alle Autorità Civili in Caso di Soccorso per Disastri Naturali a Vienna e ad un seminario su Dottrina Militare/Definizioni Terminologiche a Banja Luka. L'Austria ha appoggiato attivamente le iniziative delle Parti e dell'OSCE per la verifica degli accordi, inviando ispettori per fornire assistenza ai loro nuclei ispettivi.

## 7. Cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali

Al Vertice di Istanbul è stata adottata la Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa, che costituisce parte integrante della Carta per la Sicurezza Europea, firmata dai capi di Stato e di governo degli Stati partecipanti all'OSCE e che dovrebbe fungere da strumento per una maggiore interazione fra organizzazioni e istituzioni che si occupano di promozione della sicurezza globale.

Sono aumentati il numero e la eterogeneità degli alti rappresentanti di organizzazioni internazionali che intervengono al Consiglio Permanente.

In Europa la minaccia maggiore ad una cooperazione e ad un coordinamento efficaci dei vari attori internazionali proviene tuttora dall'Europa sudorientale, in particolare dal Kosovo. Nel quadro dell'UNMIK, la cooperazione con le Nazioni Unite ha assunto una nuova dimensione. Tale più intensa cooperazione è testimoniata anche dalla presenza di rappresentanti ad alto livello delle Nazioni Unite al Consiglio Permanente. Ad esempio, il Capo dell'UNMIK ha rivolto un'allocuzione al Consiglio Permanente il 4 maggio 2000.

Il Presidente in esercizio si è recato in visita presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal 17 al 19 aprile, dove ha avuto colloqui con il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, nonché con il Direttore Esecutivo del Fondo Internazionale di Emergenza per l'Infanzia delle Nazioni Unite (UNICEF). Il Presidente in esercizio ha parlato sul tema dei civili nei conflitti armati al Consiglio di Sicurezza il 19 aprile 2000. Il 20 aprile ha incontrato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Uomo ed ha presentato un contributo alla Commissione per i Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite. Il 15 settembre ha tenuto un discorso all'Assemblea del Millennio (55<sup>a</sup> Assemblea Generale) e in tale occasione ha incontrato il Segretario Generale delle Nazioni Unite a New York.

Durante la Sessione Speciale Pechino +5 dell'Assemblea Generale di giugno, il Presidente in esercizio ha chiesto al Presidente dell'Assemblea Parlamentare di rappresentare l'OSCE.

Il 24 febbraio a Ginevra ha avuto luogo una riunione mirata sui servizi di polizia, cui ha fatto seguito, il 25 febbraio, una riunione tripartita ad alto livello con le Nazioni Unite ed il Consiglio d'Europa. Sul tema della stabilizzazione politica ed economica nell'Europa sudorientale si sono svolte riunioni tripartite a Londra nel mese di marzo, a Ginevra nel mese di maggio e a Stoccolma nel mese di novembre.

Anche la cooperazione con il Consiglio d'Europa è intensificata. Il Presidente in esercizio si è recato in visita al Consiglio d'Europa il 27 gennaio e l'11 maggio per rivolgersi all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ed al Comitato dei Ministri del Consiglio. Il 12 aprile si è tenuta a Vienna una "Riunione 2+2". In tale occasione i Segretari Generali delle due Organizzazioni hanno firmato un Catalogo Comune di Modalità di Cooperazione. Il 18 luglio a Vienna si è svolta una riunione 2+2 al livello di alti funzionari ed un'ulteriore riunione 2+2 a livello ministeriale ha avuto luogo a Roma il 31 ottobre. Per quanto riguarda la dimensione regionale, gli uffici del Consiglio d'Europa e le missioni dell'OSCE cooperano strettamente in Kosovo e pianificano attività congiunte in Cecenia, nonché nella Repubblica Federale di Jugoslavia.

Occorre rilevare che nel periodo in esame la cooperazione con l'Unione Europea si è rafforzata in un numero sempre crescente di settori di attività. Il 23 novembre il Commissario per le Relazioni Esterne della Commissione Europea è intervenuto al Consiglio Permanente.

Le relazioni con le organizzazioni internazionali si sono inoltre ampliate, includendo contatti con la NATO. Il Presidente in esercizio si è incontrato due volte con il Segretario Generale della NATO, Lord Robertson, il 20 marzo a Bruxelles e il 2 novembre a Vienna; il 2 novembre il Segretario Generale della NATO è intervenuto per la prima volta al Consiglio Permanente. Il 29 novembre a Bruxelles è previsto un intervento del Presidente in esercizio al Consiglio della Partnership euroatlantica (EAPC). Nel corso dell'incontro di marzo con il Segretario Generale, il Presidente in esercizio ha convenuto di potenziare le relazioni fra le due istituzioni sia a livello politico che al livello di esperti. Nel corso dell'anno, a Vienna e a Bruxelles hanno avuto luogo diversi scambi di opinioni al livello di esperti.

Un'iniziativa dell'attuale Presidenza thailandese e contatti più stretti con il Foro Regionale ASEAN (ARF) sono stati concordati in occasione delle riunioni del Presidente in esercizio con il Ministro degli Esteri di Thailandia a Lucerna nel mese di maggio ed il Vice Ministro degli Affari Esteri a Vienna nel mese di giugno. Quale prima fase di attuazione di tale accordo, la Presidenza dell'ARF ha partecipato a Varsavia nel mese di maggio al Seminario sui bambini nei conflitti armati nel quadro della Dimensione Umana dell'OSCE. Al seminario ARF sul tema "Approcci al rafforzamento della fiducia", svoltosi dal 2 al 4 ottobre a Helsinki, un rappresentante del Presidente in esercizio ha illustrato le esperienze OSCE su tale questione.

All'inizio di aprile si è svolto a Washington un seminario congiunto con l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS) per uno scambio di esperienze sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza e la prevenzione dei conflitti.

#### 8. Relazioni con i Partner per la Cooperazione

Il Presidente in esercizio ha affidato alla Romania, che assumerà la prossima presidenza, il compito di presiedere il Gruppo di Contatto con il Partner mediterranei per la cooperazione (MPC) nel 2000. Dall'inizio di gennaio, il Gruppo di Contatto si è riunito ogni mese ricevendo, fra l'altro, regolari informative sulle attività dell'OSCE dal rappresentante del Presidente in esercizio. Nel mese di luglio si è svolto a Vienna un seminario cui hanno partecipato numerosi rappresentanti dei Partner mediterranei per la cooperazione e dei Paesi partner per la cooperazione, che sono stati informati sugli strumenti e sui meccanismi esistenti dell'OSCE.

Dal 30 al 31 ottobre dell'anno in corso si è tenuto a Portorose (Slovenia) il Seminario Mediterraneo su "Misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza e misure di rafforzamento della sicurezza: esperienza OSCE e sua importanza per il Mediterraneo". Oltre ai 30 Stati partecipanti e nonostante la crescente violenza della confrontazione in Medio Oriente e la recentissima rottura delle relazioni diplomatiche con Israele, erano presenti a Portorose tutti gli MPC, ad eccezione di uno. Tema del seminario sono state le misure di rafforzamento della fiducia (CBM), nel senso più ampio dell'espressione, incluse le questioni economiche, ambientali e quelle relative ai contatti tra persone. Oltre a presentare le CBM e le misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza (CSBM) dell'OSCE, anche ai livelli subregionale e bilaterale, quali validi esempi a cui possono fare riferimento altre regioni, nel corso del seminario sono state citate e dibattute anche CBM del o per il Medio Oriente, il

Mediterraneo, la regione del Mar Nero, l'Asia (ARF, CICA, Foro di Shanghai), l'Africa (OAU) e le Americhe (OAS), nonché il Consiglio d'Europa. La partecipazione degli MPC e le intense discussioni sugli argomenti hanno dimostrato che gli MPC considerano l'OSCE una valida piattaforma di dialogo e scambio di vedute.

Per la prima volta nella sua storia, l'OSCE organizzerà conferenze congiunte insieme con i Partner asiatici per la cooperazione, Giappone e Repubblica di Corea, rispettivamente l'11 e il 12 dicembre 2000 a Tokio su "Sicurezza globale in Asia Centrale - Scambio di esperienze OSCE-Asia" e dal 19 al 21 marzo 2001 a Seoul su "Applicabilità delle CSBM dell'OSCE nell'est asiatico".

La Thailandia, cui è stato conferito lo status di Partner per la Cooperazione con decisione del Consiglio Permanente il 9 novembre 2000, è pertanto divenuta il terzo Partner asiatico per la cooperazione dell'OSCE ed il primo del sud est asiatico.

Il 26 novembre, in concomitanza con il Consiglio dei Ministri di Vienna, tutti i Partner hanno partecipato ad una Troika OSCE al livello ministeriale, i cui argomenti principali sono stati i Balcani e la "sicurezza umana".

#### 9. Questioni istituzionali

Alla fine di giugno del 2000, dopo intense discussioni, il Consiglio Permanente ha adottato una decisione su un sistema più efficace e più rapido di spiegamento in situazioni di crisi, denominato **REACT (Nuclei di Esperti di Pronta Assistenza e Cooperazione)**. La decisione si basava sulla Dichiarazione del Vertice di Istanbul e su un successivo concetto elaborato da una forza operativa del Segretariato dell'OSCE. In relazione al concetto REACT, nell'ambito del Segretariato OSCE è stata creata una nuova Sezione per le Risorse Umane che espleta tutte le funzioni connesse con le risorse umane.

Dal mese di luglio del 2000 è in corso il processo di attuazione di REACT da parte del Segretariato dell'OSCE e degli Stati partecipanti. E' previsto che questi ultimi si assumano la responsabilità del reclutamento e della formazione dei candidati e della creazione di una base dati nazionale, mentre il Segretariato dell'OSCE si è occupato di fornire strumenti unificati (domande di assunzioni/CV, descrizione delle mansioni e linee guida sulla formazione). Con l'istituzione di una rete esterna (extranet) che collega il Segretariato OSCE e gli Stati partecipanti fino alla fine dell'anno (al più tardi inizio dell'anno prossimo) il meccanismo REACT può essere considerato pienamente operativo. Entro tale termine, nella base dati del Segretariato OSCE dovrebbero essere immessi i nomi ed il numero dei candidati di una serie di categorie (ad esempio, affari politici, diritti umani, questioni relative ai mezzi d'informazione, democratizzazione, amministrazione).

La decisione sui REACT include altresì la decisione sull'istituzione di un Centro Operativo nell'ambito del Centro di Prevenzione dei Conflitti, anch'esso in base alla Dichiarazione del Vertice di Istanbul. Il Centro Operativo, già costituito, ha il compito di preparare e pianificare missioni e operazioni sul territorio in situazioni di crisi (preparazione di infrastrutture e logistica per i futuri membri delle missioni) ed è pertanto strettamente connesso al concetto REACT.

Poiché la rapidità delle reazioni a situazioni di crisi è una preoccupazione comune di molte organizzazioni internazionali, è stata avviata una stretta cooperazione con altri attori internazionali, quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite o il Consiglio d'Europa, al fine di individuare sinergie, ove possibile. Una delle priorità del Consiglio dei Ministri consiste pertanto nella gestione delle crisi civili, con interventi del Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite e del Segretario Generale dell'OSCE.

Il gruppo di lavoro a composizione non limitata sulla **capacità giuridica** dell'OSCE, previsto dalla Dichiarazione del Vertice di Istanbul, ha adottato un approccio ambizioso per la soluzione delle difficoltà che l'OSCE ha affrontato o potrebbe affrontare a causa della mancanza di personalità giuridica internazionale e di privilegi e immunità. Un documento sulle due alternative, preparato dalla Presidenza, ed un documento informativo del Segretariato dell'OSCE hanno costituito un punto di partenza. Una netta maggioranza degli Stati partecipanti si è espressa a favore di una convenzione sulla personalità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE, che è stata considerata una condizione preliminare per la conclusione di accordi bilaterali con l'OSCE.

Su proposta della Presidenza, è stato discusso il merito delle future disposizioni su personalità giuridica, privilegi e immunità, indipendentemente dalla forma del documento. Nel tentativo finale di mediare fra le diverse opzioni, è stato proposto che gli Stati partecipanti siano vincolati da obblighi politici e giuridici identici: una convenzione che contenga gli elementi sostanziali della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993, con alcuni emendamenti, in annesso, ratificata o accettata da tutti o da un certo numero di Stati partecipanti. Tale variante ha ricevuto l'appoggio di una vasta maggioranza di delegazioni, ma non il consenso.

Rispetto alla situazione attuale, durante i negoziati sono stati compiuti progressi grazie alla flessibilità della maggior parte degli Stati partecipanti. Per mantenere l'attuale slancio il gruppo di studio dovrebbe pertanto proseguire quanto prima possibile a lavorare sulla base dell'ultima proposta del progetto di convenzione.

Delle due **scale di ripartizione dei contributi** attualmente in vigore, quella definita di Copenaghen (per missioni di notevoli dimensioni) scadrà il 31 dicembre 2000, e sarà pertanto sostituita da una nuova scala di ripartizione di Vienna, che rifletterà i nuovi parametri politici ed economici. Una decisione politica su tale nuova ripartizione dei contributi è fondamentale per garantire la continuità delle attività OSCE, ovvero l'esistenza dell'Organizzazione, dopo il 31 dicembre 2000.

Il bilancio dell'OSCE nel 2000 ammonta attualmente ad un totale di 210.432.765 EURO, quasi l'80% dei quali per le tre missioni di notevoli dimensioni in Kosovo, Bosnia-Erzegovina e Croazia. Oltre al bilancio unificato per il 2000 (adottato nel dicembre del 1999), sono stati approvati altri undici bilanci supplementari, nonché riduzioni per la Missione in Croazia e la Missione in Kosovo. Nel corso degli anni, si sono registrati costanti aumenti di bilancio: dal 1994 al 2000 i bilanci sono decuplicati (passando da 21 milioni a 210 milioni di EURO).

Per la prima volta, tuttavia, la proposta di bilancio unificato per il 2001 registra, rispetto al bilancio del 2000, una diminuzione del dieci per cento che, in particolare nelle tre missioni di notevoli dimensioni, si riflette nella diminuzione proposta del bilancio totale.



10. Assemblea Parlamentare

Il 6 luglio il Presidente in esercizio ha rivolto un'allocuzione alla Nona Sessione Annuale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE di Bucarest, ed ha riferito in merito alle attività svolte dalla Presidenza nel primo semestre. Il consulente speciale del Presidente in esercizio ha partecipato alla riunione dell'ufficio allargato il 2 e 3 ottobre a Limasol, Cipro. L'allora Presidente dell'Assemblea Parlamentare, Helle Degn, è intervenuta al Consiglio Permanente il 4 maggio e l'attuale Presidente, Adrian Severin, il 31 agosto. Il 26 novembre il Presidente in esercizio ha tenuto con l'Ufficio dell'Assemblea Parlamentare una riunione informativa sulle attività dell'OSCE.

LETTERA DEL PRESIDENTE DEL  
FORO DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA AL  
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'AUSTRIA, PRESIDENTE  
DELL'OTTAVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE

Eccellenza,

nella veste di Presidente del Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) ho l'onore di informarLa sulle attività svolte dal Foro dopo la Riunione del Vertice di Istanbul del novembre 1999 in preparazione del Consiglio dei Ministri del 27 - 28 novembre 2000. Durante tale periodo il Foro ha seguito molto attentamente l'applicazione del Documento di Vienna, del Codice di Condotta sugli aspetti politico-militari della sicurezza e di altri documenti OSCE relativi a questioni politico-militari ed ha considerato mezzi concreti per migliorarne l'applicazione. Sono state inoltre svolte le seguenti importanti attività:

- In conformità alla Decisione FSC N.6/99 adottata a Istanbul l'FSC ha organizzato un Seminario sulle armi di piccolo calibro e leggere dal 3 al 5 aprile 2000. Tale seminario, cui hanno presenziato oltre 220 partecipanti provenienti dagli Stati partecipanti all'OSCE, nonché diverse organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative, ha prodotto un numero significativo di proposte e suggerimenti.
- L'FSC ha incaricato uno dei suoi Gruppi di lavoro di elaborare un approfondito ed esauriente documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere. L'FSC intende adottare prima del Consiglio dei Ministri di Vienna tale documento che rappresenterà il seguito delle conclusioni del suddetto Seminario. Si auspica che il documento contribuisca significativamente alla prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illecito di armi di piccolo calibro e leggere in tutti i suoi aspetti che si terrà nel 2001.
- L'FSC, basandosi sul proprio mandato e nel quadro del Dialogo sulla Sicurezza, ha organizzato nella prima metà del 2000 diverse sessioni sul tema "Chi fa che cosa in Europa sudorientale?" e "Il ruolo del controllo degli armamenti convenzionali in Europa e il contributo degli accordi OSCE sul controllo degli armamenti alla sicurezza europea". Nel corso di molti mesi diversi ospiti sono intervenuti in seno al Foro, esponendo l'attività di diverse organizzazioni nella regione. Le Delegazioni hanno altresì contribuito, su base nazionale, ai dibattiti concernenti tali temi.
- Facendo seguito al Seminario sulle Dottrine militari svoltosi con molto successo nel gennaio 1998 e considerando gli sviluppi verificatisi dopo tale data in Europa, il Foro ha deciso di organizzare un altro seminario che avrà luogo a Vienna dall'11 al 13 giugno 2001. Sono già state concordate alcune modalità di tale seminario il cui ordine del giorno sarà oggetto di discussioni nei prossimi mesi.
- Il Foro è stato regolarmente informato sulla situazione relativa all'applicazione degli Articoli II e IV e dei negoziati in vista di un accordo ai sensi dell'Articolo V, Annesso 1-B degli Accordi di pace di Dayton. Il Foro è stato inoltre regolarmente informato sugli sviluppi del Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto.

- Nel giugno 2000 l'FSC ha adottato una decisione sulla seconda fase di potenziamento della Rete di comunicazioni OSCE. E' stata avviata una procedura di appalto e sono stati incaricati sottogruppi di presentare una raccomandazione per risolvere la questione della rete. Si prevede una decisione pertinente dell'FSC a tempo debito che affronterà, fra l'altro, la questione della nuova sede del Mail Server Centrale.

Eccellenza, potrebbe essere opportuno riportare tali sviluppi nella Dichiarazione dei Ministri di Vienna.

LETTERA DEL PRESIDENTE  
DEL GRUPPO CONSULTIVO CONGIUNTO  
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'AUSTRIA, PRESIDENTE  
DELL'OTTAVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE

Eccellenza,

nella veste di Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto ho l'onore di informarLa sull'avanzamento dei lavori del Gruppo dopo il Vertice OSCE di Istanbul del novembre 1999.

Il Gruppo Consultivo Congiunto ha tenuto informata l'OSCE con riunioni informative periodiche del Foro di Cooperazione per la Sicurezza, trattando, fra l'altro, dettagliatamente questioni relative al Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (Trattato CFE) concordate e dichiarate nel corso del Vertice di Istanbul.

È stato in occasione del Vertice di Istanbul che i Capi di Stato e di Governo dei 30 Stati Parte del Trattato CFE hanno firmato l'Accordo sull'adattamento. Tale Accordo emenda sostanzialmente il trattato CFE, preservandone il ruolo di fondamento della sicurezza europea in circostanze che sono sensibilmente mutate dall'inizio dei negoziati sul Trattato. Il Trattato adattato, non appena entrerà in vigore, consentirà ad altri Stati dell'OSCE, dall'Atlantico agli Urali, di richiedere l'accessione. La Conferenza di Istanbul degli Stati Parte del Trattato CFE ha inoltre adottato un Atto Finale in cui si è tenuto conto di importanti impegni politici. Unitamente all'Accordo sull'adattamento, tali impegni rappresentano il futuro accordo sul controllo degli armamenti convenzionali per l'Europa, per il quale ci stiamo adoperando.

Il Gruppo Consultivo Congiunto ha operato in tre direzioni principali.

In primo luogo, il Gruppo ha cercato mediante consultazioni, dibattiti e decisioni di sollecitare la piena attuazione degli impegni di Istanbul. Il Gruppo ha incentrato l'attenzione sull'impegno della Federazione Russa di ritornare ai livelli di armamenti ed equipaggiamenti convenuti nella cosiddetta "zona del fianco". Il Gruppo ha altresì incoraggiato l'attuazione dell'impegno di ritirare le forze russe dalla Moldova e dalla Georgia. Sono stati conseguiti notevoli progressi per rispettare il primo termine per il ritiro dalla Georgia previsto per la fine di quest'anno. Oltre metà degli armamenti ed equipaggiamenti che devono essere ritirati, secondo l'accordo tra la Georgia e la Federazione Russa, sono stati rimossi o distrutti sul posto. Tali ritiri sono sostenuti finanziariamente dagli Stati Parte del Trattato CFE e dalla più ampia comunità dell'OSCE. Il Gruppo ha inoltre preso atto dei progressi che la Repubblica Ceca, l'Ungheria, la Polonia e la Repubblica Slovacca stanno compiendo per ridurre le proprie dotazioni. Il Gruppo ha ripetutamente discusso l'importanza della trasparenza per l'attuazione di tutti gli impegni e ha inoltre coerentemente sottolineato che la sovranità degli Stati Parte coinvolti deve essere debitamente considerata.

In secondo luogo, gruppi di lavoro specializzati stanno negoziando gli accordi tecnici necessari per assicurare l'attuazione del Trattato adattato, fra cui un accordo sulla ripartizione dei costi delle ispezioni. Ciò riguarda anche il funzionamento dell'attuale Trattato CFE, in base al quale in alcune ispezioni lo Stato Parte ispezionante assume spese normalmente sostenute dallo Stato Parte ispezionato. Ai sensi del Trattato adattato, il volume delle cosiddette attività di verifica "pagate" aumenterà. Un altro gruppo di lavoro sta accuratamente elaborando i 96 distinti modelli necessari per trasmettere le notifiche ricorrenti e ad hoc prescritte dal Trattato adattato. Il Presidente del gruppo di lavoro prevede (con ottimismo)

ottimisticamente che l'accordo su tali modelli possa essere raggiunto entro la fine dell'attuale sessione.

In terzo luogo, il Gruppo Consultivo Congiunto ha continuato ad esaminare il funzionamento dell'attuale Trattato CFE, a discutere le questioni problematiche e ad adoperarsi per migliorarne l'attuazione. Il Gruppo ha preso atto di diverse istanze sui progressi compiuti nella trattazione di temi di vecchia data connessi all'attuazione, inclusa l'osservanza dei limiti e dei sottolimiti in caso di controversie, nonché il completamento degli obblighi di distruzione derivanti dalla fase di riduzione originaria prevista dal Trattato CFE. La Federazione Russa ha annunciato di avere notificato un quantitativo sufficiente di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi di artiglieria distrutti in adempimento dell'impegno di distruggere 14.500 pezzi di armamenti ed equipaggiamenti a est degli Urali assunto nel 1991 dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. D'altra parte, il Gruppo ha anche rilevato che proseguono i problemi riguardanti il superamento dei limiti e dei sottolimiti previsti dal Trattato, nonché l'esistenza di armamenti ed equipaggiamenti limitati dal Trattato sul territorio di Stati Parte che esulano il controllo delle autorità centrali.

Eccellenza,

il Gruppo Consultivo Congiunto ha preso atto che due Stati Parte hanno ultimato le procedure interne per la ratifica dell'Accordo sull'adattamento, mentre un altro Stato ha annunciato l'intenzione di farlo in un prossimo futuro. Il Gruppo ha inoltre preso atto che altri Stati Parte al massimo livello hanno dichiarato che non ratificheranno l'accordo finché tutti gli Stati Parte non siano rientrati nei livelli di armamenti ed equipaggiamenti concordati, in modo compatibile con gli impegni di Istanbul contenuti nell'Atto Finale della Conferenza del novembre 1999.

Il Gruppo Consultivo Congiunto ha altresì preso atto che in questo mese ricorre il decimo anniversario della firma del Trattato CFE. Il Gruppo ricorda l'immenso contributo apportato dal Trattato CFE all'aumento del livello di stabilità e di prevedibilità in tutta l'Europa. Il Gruppo rileva con orgoglio di avere negoziato un sostanziale adattamento del Trattato CFE inteso ad accrescerne la vitalità e l'efficacia in futuro. Il Gruppo auspica la tempestiva e piena attuazione degli impegni di Istanbul in modo che l'Accordo sull'adattamento possa essere ratificato da tutti gli Stati Parte ed entrare in vigore quanto prima possibile.

Il Gruppo Consultivo Congiunto inizierà presto i preparativi per la Seconda Conferenza di Riesame del Trattato CFE che si terrà nel maggio 2001.

Eccellenza, potrebbe essere opportuno riportare tali sviluppi nella Dichiarazione dei Ministri di Vienna.

## RAPPORTO AL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'OSCE DEI COPRESIDENTI DELLA CONFERENZA OSCE DI MINSK SUL NAGORNO-KARABAKH

1. Durante il periodo in esame, i Copresidenti del Gruppo di Minsk dell'OSCE (Francia, Federazione Russa e Stati Uniti) nello svolgimento delle loro attività si sono basati sulle pertinenti decisioni dei vertici e delle riunioni OSCE, sulle raccomandazioni del Presidente in esercizio dell'OSCE e sulle disposizioni del mandato del Gruppo di Minsk dell'OSCE.
2. I Copresidenti hanno continuato ad adoperarsi per ottenere da tutte le parti coinvolte nel conflitto del Nagorno-Karabakh il rigoroso rispetto dell'accordo sul cessate il fuoco. Nonostante alcuni incidenti, nell'anno in corso non si sono verificate violazioni di rilievo del cessate il fuoco. Tuttavia, ricordando che l'attuale situazione non può sostituire una vera pace, i Copresidenti hanno concentrato i loro sforzi sul conseguimento di una soluzione globale del conflitto del Nagorno-Karabakh, nel debito rispetto dei legittimi interessi e delle preoccupazioni di tutte le parti.
3. Conformemente alle clausole della Dichiarazione del Vertice OSCE di Istanbul del novembre 1999, i Copresidenti nel lavoro svolto con tutte le Parti hanno promosso la prosecuzione di un dialogo ad alto livello fra Baku e Erevan, allo scopo di elaborare una base per la ripresa dei negoziati in seno al Gruppo di Minsk, con la partecipazione di tutte le parti. I Copresidenti e le parti interessate ritengono che il processo di Minsk resti il piano d'azione più adeguato per conseguire una soluzione sostenibile del conflitto nel Nagorno-Karabakh.
4. Durante il periodo in esame, hanno avuto luogo cinque incontri tête-à-tête dei Presidenti Heydar Aliyev e Robert Kocharian: a Istanbul nel novembre 1999, a Mosca e Davos in gennaio, a Yalta in agosto e a New York nel settembre dell'anno in corso. Secondo alcune informazioni, un altro incontro dei due leader potrebbe aver luogo in margine al Vertice a Minsk della Comunità di Stati Indipendenti dell'1 dicembre. Tali incontri fra i Presidenti sono stati caratterizzati da un'atmosfera positiva e da uno spirito di comprensione reciproca. Nella convinzione che il potenziale negoziale di tale canale non sia esaurito, i Presidenti Aliyev e Kocharian nel corso dell'incontro di New York hanno riconfermato la loro disponibilità a proseguire contatti diretti, per conseguire una soluzione pacifica sulla base di concessioni reciproche. Tuttavia, le aspettative della comunità internazionale, che prevedeva una svolta alla fine del 1999, non si sono realizzate per varie ragioni, fra l'altro per fattori politici interni.
5. In base all'opera dei due Presidenti, i Copresidenti hanno adottato provvedimenti volti ad accelerare i preparativi per risolvere le questioni connesse alla ricostruzione postconflittuale e ai nuovi insediamenti nella regione. I Copresidenti hanno svolto a Ginevra nel mese di febbraio consultazioni con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Ogata, e con il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Kellenberger che hanno reagito positivamente all'iniziativa dei Copresidenti e hanno confermato la disponibilità delle loro istituzioni ad unirsi alle iniziative della comunità mondiale nel Caucaso meridionale al momento opportuno. Nel mese di maggio si è inoltre svolto a Ginevra un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti delle principali organizzazioni e agenzie internazionali. Nel corso della riunioni è stato deciso, in linea di principio, di inviare nella regione al momento opportuno una missione di valutazione. E' stato convenuto che la direzione politica della missione sarà assunta dai tre Copresidenti che ne stabiliranno congiuntamente il calendario e il mandato.

6. Nell'anno passato, i Copresidenti si sono recati insieme nella regione due volte, nel dicembre del 1999 e nel luglio del 2000, per svolgere consultazioni con i Capi di Stato dell'Azerbaijan e dell'Armenia e con i leader del Nagorno-Karabakh. Sono state proposte diverse misure concrete, già attuate o attualmente allo studio, per il rafforzamento della fiducia nell'area del conflitto.

7. Le attività dei Copresidenti si sono svolte in stretto coordinamento con il Presidente in esercizio, Benita Ferrero-Waldner. La sua visita di luglio a Baku e Erevan, durante la quale ha incontrato i Presidenti di Azerbaijan e Armenia e ha avuto contatti con i leader del Nagorno-Karabakh, ha evidenziato l'impegno dell'OSCE nel promuovere un processo di soluzione del conflitto.

8. I Copresidenti hanno riferito con regolarità al Gruppo di Minsk in merito alle loro attività. Il Gruppo di Minsk si è riunito in sessione tre volte (senza la partecipazione delle Parti) a Istanbul nel mese di novembre del 1999 e a Vienna nei mesi di luglio e ottobre del 2000 e i Copresidenti hanno ricevuto un costante e forte appoggio dagli Stati membri del gruppo di Minsk. In base alle disposizioni del mandato della Conferenza di Minsk e conformemente agli auspici della dirigenza delle Nazioni Unite, i Copresidenti, nel mese di settembre a New York, hanno riferito al Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite incaricato degli Affari Politici, Prendergast, in merito alla situazione attuale e alle prospettive di una soluzione del conflitto nel Nagorno-Karabakh. Tale scambio e il positivo impegno assunto da diverse agenzie delle Nazioni Unite in occasione della riunione svoltasi nel mese di maggio a Ginevra hanno rappresentato un valido incremento della cooperazione fra OSCE e Nazioni Unite.

9. In generale, la situazione nella regione è rimasta stabile. Con la cooperazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, è proseguito da ambedue le parti il processo di liberazione dei prigionieri di guerra. Nell'anno in corso sono stati liberati otto prigionieri di guerra azerbaijani e due armeni. Il Rappresentante Personale del Presidente in esercizio dell'OSCE, Ambasciatore Andrzej Kasprzyk, e i suoi collaboratori hanno svolto un ruolo fondamentale in tale processo e l'impegno da essi profuso è stato notevolmente apprezzato dalle parti interessate. In aggiunta al rilascio dei prigionieri di guerra, le attività di monitoraggio da essi svolte hanno contribuito a ridurre le tensioni lungo la linea di contatto.

10. Oltre a tali iniziative comuni, i Copresidenti hanno intrapreso numerose attività bilaterali, fra cui missioni ad alto livello nella regione. I leader e i ministri degli esteri degli Stati dei tre Copresidenti hanno convocato con regolarità le parti in incontri internazionali, nell'intento di favorire il processo di pace, e hanno incontrato i Capi di Stato di Armenia e Azerbaijan. Il conflitto nel Nagorno-Karabakh è stato oggetto di approfondite discussioni nel corso delle visite dei Capi di Stato di Armenia e Azerbaijan a Mosca, Parigi e Washington. Tutte queste attività sono state intraprese nell'ambito della strategia concordata di rafforzamento del processo di Minsk.

11. Durante il periodo in esame, non si sono verificati cambiamenti nella composizione del personale della copresidenza. I rappresentanti dei tre Stati hanno collaborato in modo armonico e costruttivo.

12. I Copresidenti sono impegnati nella promozione del processo negoziale per reperire una soluzione che arrechi pace e sicurezza alla regione a vantaggio dei suoi popoli.

RAPPORTO SULL'ATTUAZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DEGLI  
ARTICOLI II E IV DELL'ANNESSO 1-B DELL'ACCORDO QUADRO GENERALE PER  
LA PACE IN BOSNIA-ERZEGOVINA  
(ACCORDI DI PACE DI DAYTON)

1. Attuazione

(a) Articolo II (Accordo sulle Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza in Bosnia-Erzegovina)

Nel corso dell'anno 2000 l'Accordo sull'Articolo II è stato attuato con successo. Si sono registrati progressi sia nell'ambito delle notifiche sia in quello delle ispezioni. Tuttavia, per quanto riguarda le attività volontarie, non è stato possibile effettuare la prevista revisione contabile dei bilanci della difesa (destinati all'assistenza militare straniera) poiché solo una delle componenti (i bosniaci) ha deciso di accettare il gruppo internazionale di revisori guidato dal Regno Unito. Altre attività volontarie sono proseguite secondo quanto pianificato e in modo assai soddisfacente. E' stata rafforzata l'organizzazione di una rete universitaria di studi sulla sicurezza in Bosnia-Erzegovina (BiH) con il sostegno dell'Istituto per gli studi Est-Ovest di New York, del Centro Marshall, dell'Istituto per la politica della sicurezza di Ginevra, della NATO e dell'Italia.

(b) Articolo IV (Accordo sul Controllo Subregionale degli Armamenti)

L'Articolo IV è stato attuato con successo anche se una decisione della Repubblica Federale di Jugoslavia (FRY) di sospendere la sua partecipazione per il mancato invito alla sua delegazione di prendere parte al Consiglio per l'Attuazione della Pace (PIC) ha causato il rinvio di talune attività, e precisamente la Seconda Conferenza di Riesame e numerose ispezioni. Tutte le ispezioni sono state riprogrammate e portate a termine ad eccezione di quelle della BiH (una nella FRY e una in Croazia). Tale questione rimane irrisolta poiché la Presidenza congiunta della BiH non ha ancora concordato la composizione dei nuclei d'ispezione della Bosnia-Erzegovina.

2. Linee generali/Prospettive per il 2001

(a) Articolo II

La decisione del PIC di Bruxelles di attribuire alla Forza di Stabilizzazione (SFOR) la responsabilità della ristrutturazione delle Forze Armate delle Entità, elaborando una politica di sicurezza comune e rafforzando le istituzioni congiunte, nonché l'aumento delle iniziative dell'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) e della Missione delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina (UNMIBH) nel campo della sicurezza, hanno indotto a riesaminare le proposte per le attività volontarie del 2001 (ai sensi della Misura XI) e hanno dato luogo alla necessità di un più stretto coordinamento tra l'OSCE e tutte le organizzazioni internazionali nella BiH. Il programma generale delle attività volontarie nel 2001 sarà incentrato sui seguenti temi: controllo democratico, codice di condotta (con il supporto della Germania e della Svizzera), trasparenza di bilancio (con il supporto del Regno Unito), osservazione aerea (con il supporto della Danimarca e della Repubblica Ceca) e soccorso in caso di disastri (con il supporto dell'Austria e della Romania ed eventualmente del Centro regionale di assistenza per la verifica e l'attuazione del controllo degli armamenti (RACVIAC)).



(b) Articolo IV

Proseguiranno gli sforzi nell'ambito formativo in materia di ispezioni a "siti non dichiarati" (con il supporto del RACVIAC). Anche la soluzione del problema delle ispezioni della BiH è una questione prioritaria. Inoltre si proseguirà a sollecitare le Parti a ridurre le eccezioni previste dall'accordo, ridurre i tetti e rafforzare la trasparenza e la cooperazione subregionale (come enunciato nel preambolo dell'Accordo). Le Parti non hanno raggiunto il consenso a tale riguardo nel corso della Seconda Conferenza di Riesame, ma la Commissione consultiva subregionale sarà incoraggiata a concordare tali miglioramenti dell'Accordo.

## RAPPORTO ANNUALE 2000 SULL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI II E IV DELL'ANNESSO 1-B, ACCORDI DI PACE DI DAYTON

1 gennaio - 27 novembre 2000

### Osservazioni introduttive

È proseguita con successo l'attuazione dell'Accordo sulle Misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza in Bosnia-Erzegovina (BiH) (Accordo di Vienna). L'Accordo sul Controllo subregionale degli armamenti (Accordo di Firenze) ha avuto pari successo, superando le difficoltà derivanti dalla temporanea sospensione della partecipazione della Repubblica Federale di Jugoslavia (FRY) a causa del mancato invito a partecipare alla Riunione del Consiglio dei Ministri per l'Attuazione della Pace (PIC) di Bruxelles. In tale occasione anche la Republika Srpska (RS) ha sospeso la sua partecipazione per solidarietà con la FRY e in base alla motivazione che l'Accordo di Firenze non possa essere attuato senza la partecipazione attiva di tutte le Parti.

La FRY e la RS hanno ripreso la loro partecipazione alla fine di luglio. Le ispezioni sospese sono state portate a termine in modo soddisfacente. La Conferenza di Riese, rinviata in giugno, ha avuto luogo a Vienna dal 2 al 3 novembre.

Il presente rapporto, previsto per le Riunioni dei Ministri OSCE, include due sezioni: la Sezione I che riguarda l'attuazione e la Sezione II che contempla le future attività e misure legate ai mutamenti dello scenario politico nella BiH.

### SEZIONE I: ATTUAZIONE

#### 1. Articolo II (Misure Miranti a Rafforzare la Fiducia e la Sicurezza nella BiH)

(a) Le ispezioni e le visite alle Fabbriche di Armi (WMF) sono state effettuate in modo soddisfacente conformemente a quanto programmato. Sono state riscontrate solamente discrepanze di scarso rilievo. Molti paesi OSCE hanno offerto supporto mettendo a disposizione Assistenti per le ispezioni guidate dalle Parti e le cinque ispezioni condotte dall'OSCE. Nel periodo considerato sono state effettuate in totale 11 ispezioni, con l'utilizzo di 23 quote. Inoltre nello stesso periodo la Commissione Consultiva Congiunta (JCC) ha approvato un emendamento al Protocollo sulle visite alle WMF e sono state effettuate in totale tre visite a sei fabbriche. Tutto ciò ha comportato la partecipazione di un totale di 29 Assistenti di 15 paesi OSCE. Numerosi paesi OSCE hanno offerto corsi di formazione per Ispettori nonché per il personale dei Centri di verifica delle due Entità. L'OSCE ha organizzato corsi per Assistenti e Ispettori con il supporto della Scuola NATO di Oberammergau e ha inoltre concordato un Memorandum d'Intesa (MOU) con la SFOR sulle modalità di effettuazione delle ispezioni ai sensi delle disposizioni della Misura III (Riduzione dei Rischi) e delle ispezioni ad aree specifiche, che prescrivono entrambe sorvoli in elicottero. E' stato offerto supporto per l'aggiornamento delle apparecchiature di comunicazione e informatiche di entrambi i Centri di verifica, che svolgono egregiamente le loro funzioni. Gli ispettori hanno raggiunto un notevole livello di professionalità.

(b) Lo Scambio di informazioni del 15 dicembre 1999 ha registrato sensibili miglioramenti, anche se permangono alcuni problemi irrisolti. Un notevole passo in avanti è costituito in particolare dalla notifica delle Forze di polizia a livello cantonale nella Federazione della Bosnia-Erzegovina (FBiH) che è stata presentata per la prima volta per tutti i dieci Cantoni nello scambio intermedio valido al 15 giugno 2000.

(c) Il Primo Ministro della FBiH ha risolto in via temporanea il problema del Capo Delegazione della FBiH (presso la JCC e presso la Commissione consultiva subregionale (SRCC)). Le competenti autorità della FBiH stanno considerando l'adozione di un sistema di avvicendamento analogo a quello adottato dalla delegazione della BiH che possa risultare di gradimento a entrambe le componenti della Federazione.

(d) Il programma di Contatti e cooperazione militari (1999) è stato interrotto agli inizi dell'anno a causa delle opinioni divergenti del Ministro e del Viceministro della difesa della FBiH in merito all'assegnazione delle truppe ai diversi eventi. La componente bosniaca sosteneva un rapporto di 2.3:1 mentre i croati bosniaci richiedevano un rapporto di 1:1. È stato infine concordato la scorsa estate fra il Rappresentante personale, il Ministro e il Viceministro della difesa della BiH un "pacchetto" concernente la suddivisione delle truppe disponibili per le attività nel 2000 che prevede la ripartizione delle aliquote in base a un rapporto variabile connesso al tipo di attività.

(e) La Repubblica Ceca, in cooperazione con l'OSCE, ha recentemente sponsorizzato un secondo volo di prova nel quadro del programma di Operazioni aeree. Si è trattato di un volo peculiare poiché ha visto il confronto tra aerei ad ala fissa e ad ala rotante, in volo simultaneo. Con questo recente volo di prova nel quadro del programma di Operazioni aeree le Parti dovrebbero essere in grado di finalizzare alcuni punti ancora aperti del Protocollo sulle Operazioni aeree. Il contributo della Repubblica Ceca è stato di valido aiuto per i recenti progressi del Gruppo di lavoro sulle Operazioni aeree e per fornire alle Parti le necessarie informazioni per finalizzare il Protocollo sulle Operazioni aeree. Inoltre, la Danimarca continua a assicurare supporto al regime delle Osservazioni aeree fornendo equipaggiamenti e corsi di formazione. Il supporto dei paesi OSCE è stato fondamentale per il successo di tale regime.

(f) Il Regno Unito ha assicurato il suo sostegno mettendo a disposizione esperti finanziari che hanno collaborato con i due Ministeri della Difesa delle Entità nell'intento di assicurare una maggiore trasparenza dei bilanci. In particolare, sono stati compiuti sforzi per il miglioramento dello Scambio di dati del 15 marzo. Gli esperti finanziari hanno concentrato l'attenzione sui bilanci e sull'assistenza militare straniera per il 1999 e sull'approvazione del bilancio per il 2000. La JCC ha istituito un gruppo di lavoro composto da esperti del Regno Unito e da rappresentanti dell'OSCE, della BiH e delle due Entità. Il Gruppo di lavoro ha avuto libero accesso ai Ministeri della Difesa di entrambe le Entità: si è trattato di un segnale dei progressi compiuti che testimonia la crescente cooperazione e fiducia reciproca. Tuttavia, la prevista revisione contabile è stata bloccata da entrambe le componenti croata e serba. La componente bosniaca si è offerta di procedere per scopi didattici con una revisione contabile, condotta dal Regno Unito e con la partecipazione di rappresentanti delle altre due componenti. Per ragioni tecniche la revisione è stata rimandata e sarà presa nuovamente in considerazione all'inizio del prossimo anno.

(g) Nel corso della riunione del JCC del 15 dicembre 1999 le Parti hanno adottato un programma di attività volontarie per l'anno 2000. Particolarmente importante è stata l'offerta

del governo italiano di ospitare un'esercitazione militare campale della durata di due settimane per un battaglione congiunto della BiH. Tale esercitazione esige una decisione della BiH su una catena di comando e un controllo militari sia a livello statale sia a quello di unità congiunte, fornendo alla BiH un'opportunità tangibile di dare attuazione alla dichiarazione resa nello scorso novembre dai Membri della Presidenza congiunta al Consiglio di Sicurezza a New York. L'esercitazione è stata annullata all'ultimo momento a causa della riluttanza di una delle Parti.

(h) Il trasferimento dello Stato Maggiore dell'Esercito della RS da Bijeljina a Banja Luka ha creato alcuni problemi alla Missione di Collegamento Militare della Federazione (Componente bosniaca) per mancanza di adeguati alloggi. Fino a quando tale questione non sarà stata risolta le Missioni di Collegamento Militare saranno operative soltanto durante il normale orario di lavoro. Su tale problema è stata richiamata l'attenzione del Ministro della Difesa della RS che ha l'obbligo di fornire adeguati alloggi. È stato richiesto il supporto internazionale. L'Italia sta considerando di provvedere in merito.

(i) Alcune attività, previste dalla Misura XI (Programma di Contatti e Cooperazione Militari) sono state effettuate in questo periodo. Un seminario sulla preparazione necessaria a fronteggiare i disastri si è svolto dal 12 al 15 marzo a Teslic (RS) con il supporto dell'Austria. Inoltre si sono svolti a Sarajevo un seminario sui bilanci militari tenuto il 13 e il 14 giugno e successivamente un seminario sulla trasparenza dei bilanci militari il 29 e il 30 giugno. Con un considerevole supporto della Germania sono stati tenuti a Sarajevo, Mostar, Banja Luka e Tuzla quattro seminari sul codice di condotta e si sono svolti a Mostar, Sarajevo e Banja Luka tre seminari per giornalisti e funzionari responsabili delle pubbliche relazioni e degli uffici stampa. L'Austria e la Francia hanno curato la formazione di rappresentanti della BiH sul Documento di Vienna (DV). L'Austria ha prestato assistenza per la compilazione dello Scambio di Informazioni di cui al DV 99 per l'anno 2000 e l'ufficio del Rappresentante Personale ha assistito la BiH nella redazione del Memorandum d'Intesa (MOU) per l'elaborazione del documento relativo alle ispezioni attive e passive da parte della BiH. Quest'ultimo documento, ma non lo Scambio di Informazioni di cui al DV 99, è stato recentemente approvato dal Comitato Permanente per le Questioni Militari (SCMM).

(j) Particolarmente importante è stato il seminario di Neum sulle formazioni e sulle operazioni multimilitari dei paesi limitrofi per la cooperazione e l'integrazione nelle istituzioni nordatlantiche. Il seminario è stato coordinato con altre organizzazioni internazionali che operano in BiH (OHR, SFOR e la Missione di Amministrazione Provvisoria delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina (UNMIBH)) con il sostegno di esperti dell'Austria, della Romania, della Bulgaria, della Croazia, della Slovenia, dell'Italia e della Germania.

(k) Il Comitato direttivo interuniversitario per gli studi sulla sicurezza della BiH (CSS) funziona adeguatamente. Sono stati messi a punto sei progetti di ricerca. Una società privata italiana ha fornito alle università i computer (e relative periferiche e programmi) che permetteranno l'accesso a Internet e consentiranno di attivare una rete. Sono previsti corsi di addestramento. È in corso la cooperazione con il Centro Marshall, Fondazioni, Istituti dell'OSCE e ONG. Alcune università dei paesi del Patto di Stabilità sono impegnate in progetti di ricerca per il 2000. Una sponsorizzazione totale o parziale fornita tramite il CSS o direttamente alle università interessate è ben accetta. L'Ambasciatore Gyarmati, dell'Istituto per gli Studi Est-Ovest (IEWS) di New York ha concordato di assumere la presidenza del comitato scientifico composto da 12 esperti internazionali che coadiuveranno i direttori della

ricerca e agevoleranno la cooperazione delle università della BiH nella rete internazionale degli studi sulla sicurezza. Gli esperti internazionali approveranno anche progetti di ricerca. Si riporta in allegato una lista di membri del comitato scientifico nonché un rapporto sullo stato di attuazione del programma CSS.

(l) Dall'11 al 13 febbraio si è svolto a Sarajevo un seminario sulla "Dimensione Statale della Sicurezza": l'Italia e il Regno Unito hanno prestato supporto finanziario; la Svizzera, il Belgio, il Regno Unito e l'Italia hanno inoltre messo a disposizione esperti. Occorre notare la nutrita delegazione della RS (sia dell'Università di Banja Luka che del Ministero della Difesa).

(m) Un secondo seminario è previsto dal 7 al 10 dicembre a Mostar. L'Italia e l'ufficio per pubbliche relazioni della NATO forniranno supporto. Parteciperanno inoltre esperti dell'Austria, della Romania, della Bulgaria, della Croazia, della Slovenia, dell'Ungheria, della Germania, dell'Italia e della Russia.

## 2. Articolo IV (Controllo subregionale degli armamenti)

(a) Sono state condotte tutte le ispezioni, a eccezione delle due programmate per la BiH (una in Croazia e una nella RFJ). Le autorità della BiH non sono state in grado di decidere la composizione dei nuclei d'ispezione. In totale hanno avuto luogo 14 ispezioni, con un utilizzo di 28 quote e la partecipazione di 44 Assistenti provenienti da 26 paesi OSCE.

(b) Per quanto riguarda l'osservanza del Protocollo sulle Notifiche, è stato rilevato un netto miglioramento.

(c) Il Rappresentante Personale ha continuato ad incoraggiare le Parti a condurre ispezioni in "siti non dichiarati". Le Parti hanno preso in considerazione tale possibilità, ma fino ad oggi non si sono svolte ispezioni del genere.

(d) La RS ha distrutto 106 pezzi di armamenti e equipaggiamenti militari e la Federazione 98. Una squadra di esperti franco-tedesca ha dato supporto a entrambe le riduzioni. Ciò dimostra la volontà delle Parti di ottemperare appieno agli obblighi assunti ai sensi dell'Accordo di Firenze e di ridurre le dotazioni a livelli di gran lunga inferiori a quelli massimi, nonché di rispettare le eccezioni previste dall'Accordo.

(e) In occasione della Seconda Conferenza di Riesame, svolta a Vienna all'inizio di novembre, le Parti hanno espresso soddisfazione per i risultati finora conseguiti e per le riduzioni effettuate negli ultimi due anni (827 riduzioni contro l'introduzione di 136 nuovi pezzi di Armamenti e equipaggiamenti Limitati dall'Accordo (TLE). Le Parti hanno espresso la loro disponibilità a proseguire l'attuazione dell'Accordo ed hanno aggiornato il Protocollo sui Tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti Convenzionali (POET) (nessuna modifica sostanziale).

## Orientamenti e prospettive per il 2001

### 1. Articolo II

- (a) E' attualmente in corso un dibattito con le Parti sul progetto di programma e sulle attività volontarie per il 2001 che sarà approvato entro la fine dell'anno. La Terza Conferenza di Riesame sull'Articolo II si svolgerà a Vienna dal 19 al 21 febbraio 2001.
- (b) E' necessario un più rigoroso coordinamento fra l'attuazione dell'Articolo II e le attività delle organizzazioni internazionali nella BiH, tenendo conto delle decisioni adottate durante la riunione del PIC di Bruxelles nel maggio dello scorso anno. Tale questione sarà fondamentale dopo la Terza Conferenza di Riesame al fine di evitare duplicazioni e incoerenze. Per il momento tale coordinamento, pur essendo sempre più difficile, funziona in maniera soddisfacente.
- (c) L'Articolo II continua ad avere un impatto positivo sulla cooperazione, sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca fra le Parti della BiH. L'assistenza dell'OSCE per la sua attuazione sarà inoltre di fondamentale importanza nel 2001 e presumibilmente anche in seguito.

### 2. Articolo IV

- (a) Oltre l'attuazione delle ispezioni da parte della BiH, finora interrotte data l'impossibilità della Presidenza Congiunta e dell'SCMM di adottare una decisione sulla composizione dei nuclei d'ispezione, l'unico aspetto dell'accordo che non è ancora stato attuato riguarda le ispezioni a siti non dichiarati. All'inizio dell'anno prossimo l'OSCE organizzerà un corso, procrastinato diverse volte a causa delle agitazioni in atto nella zona.
- (b) I problemi maggiori non riguardano l'attuazione dell'Accordo, ma l'Accordo stesso. Si tratta dei livelli anomali delle eccezioni, degli elevati tetti dei TLE e soprattutto del fatto che le Parti non hanno finora sfruttato la possibilità di raggiungere un maggiore livello di cooperazione in materia di sicurezza nell'area subregionale, che ha una propria identità geostrategica. I cambiamenti radicali recentemente conseguiti consentono di compiere qualche progresso. In tal senso, la Seconda Conferenza di Riesame è stata un'occasione persa, che potrà essere colta durante le prossime riunioni dell'SRCC. Durante la Conferenza di Riesame, alcune Parti hanno presentato numerose interessanti proposte relative ai settori sopra menzionati, sulle quali purtroppo non è stato possibile raggiungere il consenso.

Allegati:

Elenco dei membri del Comitato Scientifico  
Rapporto sullo stato di avanzamento del programma CSS

CSS - ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO:

(aggiornamento al 16 novembre 2000)

1. Prof. E.G.H. JOFFE (Regno Unito)  
Tel/Fax: +44 (20) 8458 0963
2. Ambasciatore Anders BJURNER (Svezia)  
Fax: +322 2895600
3. Dott. Liviu Muresan (Romania, Fondazione EURISC)  
Tel/Fax: +401 2233054  
+401 3120805
4. Dott. Heinz Vetschera (Austria, BMfLV)  
Telefono: +431 53 115/3246  
Fax: +431 53 666/227
5. Sandra Breka (Germania, Istituto Aspin)  
Telefono: +4930 28882222  
Fax: +4930 28882230
6. Fred Tanner (Svizzera, Centro per la politica di sicurezza di Ginevra)  
Telefono: +41 22906 1600  
Fax: +41 22906 1649
7. Ognyan Minchev (Bulgaria, Istituto di studi regionali)  
Telefono: +3592 9549550/9590  
Fax: +3592 9549680
8. Ettore Greco (Italia, Istituto per le relazioni internazionali)  
Telefono: +39 06 322 4360  
Fax: +39 06 322 4363
9. Marie-Janine Calic (Germania, Patto di stabilità)  
Telefono: +32 2 401 87 27  
Fax: +32 2 401 87 12
10. Nicholas Whyte\* o Prof. Vukadinovic (Croazia)\*  
Telefono (Prof. Vukadinovic) 00385 1 4647 545(casa) 00385 1 4558 022 (uff.)  
Fax: +385 1 412 283
11. Nicole Gnesotto\* (Francia, Istituto per gli studi di sicurezza della UEO)  
Telefono: +33 1 53 67 22 00  
Fax: +33 1 47 20 81 78  
E-mail: documentation@iss-weu.com

---

\* da confermare

12. Presidente: Dott. Istvan Gyarmati, Ambasciatore (USA/Ungheria, Istituto est ovest)  
Telefono: +1212 824 4110 x131  
Fax: +1212 824 4131

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE UNIVERSITÀ DELLA BIH  
NOMINATI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL  
COMITATO DIRETTIVO INTERUNIVERSITARIO DELLA BIH  
PER GLI STUDI SULLA SICUREZZA

1. Università di Sarajevo - TBD
2. Università di Bihać  
Mujo Demirović, PhD., Facoltà di giurisprudenza  
Tel: +387 37 322 025 Fax: +387 37 322 022
3. Università di Tuzla  
Sead Omerbegović, M. Sci., Facoltà di economia  
Tel: +387 35 282 079 Cell: +387 66 131 872  
Fax: +387 35 281 302
4. Università di Banja Luka  
Zdravko Todorović, PhD., Facoltà di economia  
Tel: +387 51 468 518 Fax: +387 51 468 943
5. Università "Džemal Bijedić" a Mostar  
Emir Humo, PhD., Facoltà di ingegneria meccanica  
Tel: +387 36 571 258 Fax: +387 36 570 032  
+387 36 570 727
6. Università di Mostar  
Dott.ssa. Slavica Juka, Facoltà di pedagogia  
Tel: +387 36 382 345, 310 778 Casa: +387 36 317 539  
Fax: +387 36 382 343, 320 885



## RAPPORTO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DELLE RICERCHE

(aggiornamento al 16 novembre 2000)

### PROGRAMMA CSS 1999/2000 - Ricerche completate e approvate

	Università	Titolo della ricerca	Stato
1	Mostar Bijedic	Problemi relativi al ritorno dei rifugiati: le esperienze della BiH	Rapporto finale APPROVATO
2	Tuzla.	Integrazione della Bosnia-Erzegovina (BiH) nel Sistema di sicurezza euroatlantico	Rapporto finale APPROVATO
3	Mostar West	Geoeconomia della BiH: la dimensione della sicurezza	Rapporto finale APPROVATO

### PROGRAMMA CSS 1999/2000 - Ricerche non ancora approvate

	Università	Titolo della ricerca	Stato
1	Sarajevo	Ruolo geopolitico della BiH nell'Europa sudorientale (SEE)	Rapporto finale RESPINTO
2	Bihac	Nuove misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza sul controllo degli armamenti per il Patto di Stabilità della SEE	Rapporto finale NON APPROVATO
3	Banja Luka	Ruolo geopolitico della Republika Srpska nella BiH e nella SEE	Rapporto finale NON APPROVATO

### PROGRAMMA CSS 2000/2001

	Università	Titolo della ricerca	Stato
1	Banja Luka	Processo di differenziazione e integrazione regionale nei Balcani	Richiesta di proposta
2	Bihac (n° 1)	In che modo il ripristino dell'equilibrio di potere nella regione può portare alla stabilizzazione della BiH	Richiesta di proposta
3	Bihac (n° 2)	In che modo la BiH potrebbe contribuire alla sicurezza della SEE	Richiesta di proposta
4	Bihac (n° 3)	Mediazione, conciliazione e arbitrato quali strumenti di ripresa della BiH nella fase successiva a Dayton	Richiesta di proposta
5	Mostar Dzemal Bijedic	Gestione di uno stato frammentato (BiH)	Richiesta di proposta

	Università	Titolo della ricerca	Stato
6	Mostar - West	Confronto fra le norme costituzionali sulla sicurezza e la difesa nelle entità e a livello di Stato, e iniziative per la soluzione delle attuali difficoltà	Richiesta di proposta
7	Sarajevo (n° 1)	Religioni islamica, ortodossa, cattolica ed ebraica e loro impatto sulla cooperazione nella BiH	Richiesta di proposta
8	Tuzla	Possibilità di cooperazione regionale fra le regioni della BiH e i paesi confinanti, quali l'euro-regione "Danubio-Drava-Sava"	Richiesta di proposta

### Ricerche CeMiSS

	Università	Titolo della ricerca	Ricerca CeMiSS
1	Sarajevo	Fattori non politici per un quadro di sicurezza e fiducia nella BiH	61/P
2	Sarajevo	Miglioramento delle relazioni con i paesi confinanti, in special modo con la Croazia e la Jugoslavia nel quadro dell'Accordo di Dayton.	62/P
3	Mostar	Politiche e spese per la difesa (personale, costi operativi, approvvigionamenti & costruzioni e ricerca & sviluppo): riduzioni e miglioramenti per consentire l'integrazione delle forze armate della BiH nelle formazioni multinazionali europee	63/P
4		Ruolo della Republika Srpska nel processo di integrazione	64/P

### ALTRE richieste di proposte

	Università	Titolo della ricerca
1	Bihac Centro di prevenzione dei conflitti in materia di diritti umani	E' possibile delineare una politica di sicurezza nazionale per la BIH?
2	Mostar Bijedic	Gestione di uno Stato a rischio: idea di un progetto di prevenzione delle crisi

### Ricerche degli anni precedenti (non CSS)

1. Controllo parlamentare sulla politica di sicurezza (punto di vista bosniaco)
2. Bilancio militare della Federazione della Bosnia-Erzegovina
3. Concetti relativi alla dottrina della difesa della BiH

4. Termini importanti per il concetto di sicurezza e di dottrina della difesa
5. Questioni strategiche relative alla sicurezza della SEE
6. Controllo democratico della politica di sicurezza e delle forze armate (punto di vista croato)
7. Concetti relativi alla politica di difesa della BiH e controllo democratico della politica di difesa
8. Criminalità organizzata e finanziaria e aspetti giuridici del processo di privatizzazione e degli investimenti esteri in BiH. Possibili ricorsi e suggerimenti giuridici per migliorare gli aspetti giuridici del processo di privatizzazione e degli investimenti esteri
9. Bilancio militare della Federazione di BiH

RAPPORTO DEL RAPPRESENTANTE SPECIALE DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO  
PER I NEGOZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO V DELL'ANNESSO 1-B  
DELL'ACCORDO QUADRO GENERALE PER LA PACE IN BOSNIA HERZEGOVINA

Dal mese di gennaio, gli Stati partecipanti dell'Articolo V hanno proseguito le discussioni sulle misure di rafforzamento della fiducia e della sicurezza, allo scopo di concludere i lavori entro la fine del 2000, conformemente a quanto sollecitato dalla Dichiarazione del Vertice di Istanbul del 1999.

Le discussioni sono proseguite per l'intero anno, al fine di elaborare misure che promuoveranno la sicurezza e la stabilità nella regione. Fra le proposte figurano, fra l'altro: un regime di osservazione aerea; la trasparenza dei bilanci militari; contatti e cooperazione militari; notifica, osservazione e limitazioni delle attività militari, nonché trasparenza sulla mobilitazione. Gli Stati partecipanti hanno altresì avviato dibattiti sullo scambio di informazioni relative alle forze militari. La situazione politica della regione non ha tuttavia consentito una conclusione dei negoziati.

Risulta che l'Articolo V è uno degli strumenti che integrano molte iniziative del Patto di Stabilità per l'Europa sudorientale nel settore della sicurezza militare. L'Articolo V ha proseguito i lavori in stretto coordinamento con il Gruppo di lavoro sulla Sicurezza e la difesa del Tavolo di lavoro sulle questioni relative alla sicurezza, allo scopo di creare sinergie ed evitare duplicazioni.

La recente ammissione della Jugoslavia all'OSCE schiude nuove opportunità per l'Articolo V.

I negoziati sull'Articolo V sono attualmente in fase di rivalutazione e adattamento alla nuova situazione. Essi proseguiranno con l'obiettivo di una tempestiva conclusione, e non oltre la prossima sessione del Consiglio dei Ministri dell'OSCE.

## CAPACITÀ GIURIDICA, PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELL'OSCE

### RAPPORTO DEL CONSIGLIO PERMANENTE AL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. Nella Dichiarazione del Vertice di Istanbul, i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE hanno rilevato che "un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare la decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 sulla capacità giuridica delle istituzioni OSCE e su privilegi e immunità. Al fine di migliorare tale situazione dovrebbe essere compiuto uno sforzo determinato per riesaminare le questioni relative all'attuazione degli impegni assunti ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993. A tale scopo, incarichiamo il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri che includa raccomandazioni su come migliorare la situazione."

2. Sotto la Presidenza austriaca il gruppo di lavoro a composizione non limitata previsto dalla Dichiarazione del Vertice di Istanbul ha tenuto una riunione informale il 3 luglio 2000 e tre riunioni ufficiali il 21 e 22 settembre 2000, il 16 e 17 ottobre 2000 e il 13 e 14 novembre 2000 con la partecipazione di esperti giuridici provenienti dalle capitali. I lavori del gruppo sono stati accuratamente preparati dai seguenti documenti:

- rapporto informativo del Segretario Generale sulla capacità giuridica e sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE (SEC.GAL/20/00 del 6 marzo 2000 e SEC.GAL/20/00/Add.1 del 22 marzo 2000, Allegato 1);
- non-paper pubblicato dalla Presidenza austriaca sulla capacità giuridica e sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE (CIO.GAL/42/00 del 23 giugno 2000, Allegato2);
- documento del Segretario Generale sulle difficoltà che l'OSCE ha affrontato o potrebbe affrontare a causa della mancanza della capacità giuridica e dei privilegi e immunità concessi da tutti gli Stati partecipanti (SEC.GAL/71/00 del 13 luglio 2000, Allegato 3).

3. Durante i lavori del gruppo è aumentata la consapevolezza delle delegazioni sulla necessità di fare qualche cosa, ma le opinioni sulla via da scegliere erano differenti. Una prima discussione informale sulle opzioni possibili, in base al summenzionato non-paper della Presidenza, ha evidenziato che la stragrande maggioranza è favorevole ad una convenzione sulla personalità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE. La questione centrale è che l'OSCE non gode dello status giuridico di un'organizzazione internazionale.

4. Diverse delegazioni erano disposte a vagliare l'opzione di un accordo bilaterale modello, mentre altre hanno respinto tale opzione considerando che il riconoscimento internazionale della personalità giuridica dell'OSCE rappresenta una condizione preliminare per la conclusione di accordi bilaterali con l'OSCE. È stata scarsamente appoggiata una revisione della decisione dei Ministri di Roma del 1993 senza una convenzione o un accordo modello.

5. Di conseguenza, su proposta della Presidenza, è stata discussa la sostanza delle future disposizioni sulla personalità giuridica, sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità, indipendentemente dal loro inserimento in una convenzione o in un accordo bilaterale modello (CIO.GAL/70/00 del 22 agosto 2000, Allegato 4). Tali dibattiti sono stati utili poiché hanno aiutato le delegazioni ad avere un quadro più chiaro delle relative questioni. L'esito di questa discussione, interrotta senza conclusioni, è riportato nell'Allegato 5 (Annesso 2 del documento CIO.GAL/114/00 dell'1 novembre 2000).

6. Sono stati compiuti molteplici tentativi per colmare la lacuna fra le diverse opzioni. In tale spirito è stato proposto che gli Stati partecipanti siano vincolati da identici obblighi politici e giuridici come segue: gli stessi obblighi politici di quelli previsti dalla decisione dei Ministri di Roma del 1993, con alcune estensioni, e una convenzione che sia firmata e ratificata dagli Stati partecipanti che lo desiderino, ma la cui entrata in vigore dipenda dall'attuazione degli obblighi politici da parte di tutti gli Stati partecipanti (Annesso 1 del documento CIO.GAL/114/00 dell'1 novembre 2000, Allegato 5). È stato inoltre discusso se, viceversa, dovrebbero esserci due modi differenti per attuare le disposizioni della convenzione (CIO.GAL/114/00/Add.1 del 13 novembre 2000, Allegato 6).

7. In alternativa è stata proposta una breve convenzione che dovrebbe contenere la sostanza della decisione dei Ministri di Roma del 1993, con alcune estensioni, in un annesso e che dovrebbe essere ratificata o accettata da tutti gli Stati partecipanti o da un certo numero di essi (nuovo progetto di convenzione distribuito il 22 novembre, Allegato 7). Ai fini di tale alternativa sono stati proposti emendamenti alla decisione dei Ministri di Roma del 1993 (Progetto di decisione del Consiglio dei Ministri, Allegato 8). Tali varianti hanno ottenuto l'appoggio di un numero notevole di delegazioni ma non hanno potuto ottenere il consenso.

8. La maggioranza delle delegazioni, oltre a dimostrare la disponibilità a concedere privilegi e immunità tramite una convenzione, ha evidenziato la necessità di riconoscere all'OSCE la possibilità di stipulare accordi bilaterali con singoli Stati partecipanti nel contesto della creazione di un'Istituzione o Missione OSCE sui loro territori, in particolare ai fini della concessione di privilegi e immunità aggiuntivi. Poiché tale fatto dipende in una certa misura dalla questione della personalità/capacità giuridica dell'OSCE, la questione è ancora aperta.

9. Si invita il Consiglio Permanente a proseguire gli sforzi al fine di raggiungere il consenso prima del prossimo Consiglio dei Ministri, sviluppando il lavoro del gruppo delineato nel presente rapporto.

**OSCE**  
**CAPACITA' GIURIDICA,**  
**PRIVILEGI E IMMUNITÀ**

1. Nella Dichiarazione del Vertice di Istanbul i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti all'OSCE hanno rilevato che " un gran numero di Stati partecipanti non è stato in grado di attuare la decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 sulla capacità giuridica delle istituzioni OSCE e su privilegi e immunità. Al fine di migliorare tale situazione dovrebbe essere compiuto uno sforzo determinato per riesaminare le questioni relative all'attuazione degli impegni assunti ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993. A tale scopo, incarichiamo il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione." (Punto 34)
  
2. Il presente contributo del Segretariato al dibattito sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE mira a fornire agli Stati partecipanti le basi per tale questione e i dettagli delle difficoltà incontrate dall'OSCE a causa della mancanza di capacità giuridica ai sensi del diritto nazionale e internazionale nonché di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti.
  
3. Sin dall'inizio è opportuno ricordare che l'OSCE non è stata istituita con un trattato costitutivo che - come accade per la maggior parte delle organizzazioni intergovernative - contenesse disposizioni generali sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'Organizzazione. Inoltre l'OSCE non dispone di una convenzione internazionale ratificata dai suoi Stati partecipanti cui fare riferimento, la quale riconosca la sua personalità giuridica e conceda i privilegi e le immunità che le sono necessari per l'adempimento delle sue missioni, come avviene per le convenzioni esistenti per molte organizzazioni internazionali (per esempio, la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite o quella delle Agenzie Specializzate).
  
4. Nel 1993 è stata sollevata la questione se - e in che modo - concedere la capacità giuridica e i privilegi e le immunità all'OSCE. Nel corso della discussione svoltasi, anzitutto, in un gruppo ad hoc di esperti giuridici e di esperti in altri campi e, successivamente, con il Consiglio della CSCE, è emerso che si trattava di scegliere fra l'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante che doveva essere ratificato dagli Stati partecipanti e la previsione di una capacità giuridica comune e di privilegi e immunità che dovevano essere attuate da ciascuno Stato partecipante in base al suo sistema giuridico nazionale. Infine, il Consiglio della CSCE è pervenuto alla conclusione che la capacità giuridica e i privilegi e le immunità debbano essere concessi alle istituzioni OSCE, benché non tramite un trattato, ma in base ad una legge nazionale conformemente agli adempimenti costituzionali di ciascuno Stato Partecipante (vedere la decisione del Consiglio di Roma del 1993 - Annesso A del presente documento).
  
5. Nel presente documento si rileverà che la decisione del Consiglio di Roma è stata scarsamente attuata (Parte I) e che tale insufficiente attuazione crea problemi al regolare funzionamento dell'OSCE (Parte II). Si dimostrerà inoltre che l'OSCE, ciononostante, si sta sviluppando come un'organizzazione intergovernativa (Parte II.4).

## I. QUADRO GENERALE

6. Nell'adottare la decisione del Consiglio di Roma, il Consiglio della CSCE ha raccomandato agli Stati partecipanti di attuare le disposizioni concernenti la capacità giuridica e i privilegi e le immunità della CSCE, "conformemente agli adempimenti costituzionali e di altro carattere" (vedere Annesso A al presente documento). Era stato chiesto agli Stati partecipanti di informare il Segretario Generale dei passi compiuti a tale riguardo non oltre il 31 dicembre 1994.

7. A seguito di tale richiesta, nel 1994 e all'inizio del 1995, 14 Stati partecipanti<sup>1</sup> hanno informato il Segretario Generale delle iniziative intraprese o che essi intendevano intraprendere per attuare la decisione del Consiglio di Roma. Nel 1998 al Segretariato OSCE è stato chiesto di elaborare un rapporto sul tema e, per aggiornare le informazioni ricevute, è stato chiesto agli Stati partecipanti di informarlo sull'attuale stato di attuazione della decisione del Consiglio di Roma. A tale richiesta non hanno risposto altri paesi. Soltanto i paesi in cui, nel frattempo, la situazione dell'attuazione era mutata, hanno inviato al Segretariato informazioni aggiornate (Parte I.1).

8. D'altra parte nel 1995 il Consiglio Permanente, considerando il fatto che la questione dell'imposta sul reddito corrisposto dall'OSCE non era stata ancora trattata nella decisione del Consiglio di Roma del 1993, ha chiesto al Segretario Generale di esaminare il problema (Parte I.2).

### **I.1 Attuale stato di attuazione della decisione del Consiglio di Roma del 1993**

9. Alla data di presentazione del rapporto la situazione è la seguente:

- (a) Fra il 1994 e il 1998 soltanto 14 Stati partecipanti hanno risposto alla domanda se avevano attuato o intendevano attuare la decisione del Consiglio di Roma.
- (b) 10 Stati partecipanti hanno concesso privilegi e immunità alle istituzioni CSCE/OSCE:

---

<sup>1</sup> Austria, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti d'America, Svezia, Ungheria.



- (i) quattro sono paesi che ospitano istituzioni OSCE: Austria<sup>2</sup>, Repubblica Ceca<sup>3</sup>, Paesi Bassi<sup>4</sup> e Polonia<sup>5</sup>.
- (ii) Gli altri sei paesi che hanno attuato la decisione del Consiglio di Roma sono: Danimarca<sup>6</sup>, Germania<sup>7</sup>, Ungheria<sup>8</sup>, Italia<sup>9</sup>, Svezia<sup>10</sup> e Stati Uniti d'America<sup>11</sup>.
- (c) Uno Stato partecipante, la Norvegia, ha segnalato nel 1994 che - a seguito dell'adozione di un emendamento alla legge su privilegi e immunità delle organizzazioni internazionali - , il Governo è autorizzato "a talune condizioni a concedere privilegi e immunità alle organizzazioni internazionali anche nei casi in cui fra la Norvegia e l'organizzazione in questione non sia stato stipulato un accordo vincolante in base al diritto internazionale" e, di conseguenza, sono stati avviati i preparativi per attuare la decisione del Consiglio di Roma. Finora il Segretariato non ha ricevuto informazioni aggiuntive sul completamento del processo.
- (d) Tre Stati partecipanti hanno inviato una risposta negativa: Belgio, Finlandia e Regno Unito.

---

<sup>2</sup> Legge Federale 511/93 del 30 giugno 1993, ordinanza 663/93.

<sup>3</sup> Legge 125 del 5 marzo 1992.

<sup>4</sup> Dal febbraio 1995 il Segretariato OSCE non ha ricevuto alcuna informazione dai Paesi Bassi riguardo l'adozione della Legge su privilegi e immunità delle istituzioni OSCE in fase di elaborazione in quella data.

<sup>5</sup> Il Governo polacco ha adottato due decisioni per concedere privilegi e immunità all'ODIHR e una legge era in fase di elaborazione nel 1994 per regolamentare la capacità giuridica e i privilegi e le immunità delle istituzioni della CSCE/OSCE. Dal dicembre 1994 il Segretariato OSCE non ha ricevuto alcuna informazione riguardo l'adozione di tale legge.

<sup>6</sup> Nella sua risposta la Danimarca ha puntualizzato che "il governo danese è in grado di attuare le disposizioni [della decisione del Consiglio di Roma] con misure amministrative sulla base della legislazione esistente" e ha specificato che "per concedere privilegi e immunità a rappresentanti degli Stati partecipanti, funzionari e membri delle Missioni, è essenziale che il governo riceva informazioni adeguate prima dell'arrivo delle delegazioni in Danimarca".  
<sup>7</sup> Ordinanza del 15 febbraio 1996.

<sup>8</sup> Legge LXXXV del 1994 sull'estensione alle istituzioni, ai funzionari e ai dipendenti della CSCE, rappresentanti degli Stati partecipanti e membri delle missioni CSCE, dei privilegi, delle esenzioni e delle immunità concesse ai sensi della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

<sup>9</sup> Legge adottata nel 1998 riguardo alla capacità giuridica delle istituzioni e dei privilegi e immunità dell'OSCE.

<sup>10</sup> Progetto di legge sulla capacità giuridica delle istituzioni CSCE promulgato il 9 giugno 1994.

<sup>11</sup> Ordine esecutivo firmato dal Presidente degli Stati Uniti d'America il 3 dicembre 1996.

- (e) Per attuare la decisione del Consiglio di Roma, per dieci Stati partecipanti era necessaria l'adozione di una legge specifica o di un emendamento alla legge sui privilegi e le immunità delle organizzazioni internazionali, mentre per quattro Stati partecipanti il governo è (era) in grado di adottare le misure necessarie per attuare la decisione.

## **I.2 Prelievo fiscale**

10. Il 2 marzo 1995 il Consiglio Permanente ha chiesto al Segretario Generale di elaborare un resoconto delle prassi attuali e delle eventuali prassi future degli Stati partecipanti riguardo al prelievo fiscale nei confronti dei funzionari OSCE (vedere l'Annesso B del presente documento).

11. Nell'aprile del 1995 a tutti gli Stati partecipanti è stato inviato un questionario al quale si doveva rispondere non oltre il 15 maggio 1995. Al Segretariato sono pervenute le risposte di 17 Stati partecipanti<sup>12</sup>. Alla domanda se "gli stipendi e le rispettive indennità pagate dall'OSCE (incluse le sue istituzioni) ai membri del personale sono esenti da tassazione o meno", sei Stati partecipanti hanno dato una risposta affermativa con eccezioni, tuttavia, per talune categorie del personale.

12. Gli altri paesi - che in realtà non ospitano istituzioni o missioni OSCE - non concedono l'esenzione dal prelievo fiscale perché tale esenzione dovrebbe essere prevista da un accordo fra il paese e l'Organizzazione o poiché non prevedono prelievi fiscali per i membri del personale OSCE. Ciò avviene non in quanto i membri del personale sono pagati dall'OSCE ma semplicemente in quanto essi non soddisfano le condizioni per essere tassati in base alla legge nazionale applicabile. La maggior parte di tali paesi hanno specificato che non intendevano intervenire in futuro per concedere l'esenzione dal prelievo fiscale.

13. L'ultimo sviluppo concernente l'imposta sui redditi OSCE ha avuto luogo nel dicembre del 1999 quando il Consiglio Permanente ha approvato alcuni emendamenti allo Statuto del Personale e Norme per il personale, fra cui la seguente disposizione: "Nel caso in cui un membro del personale sia soggetto all'imposta nazionale sul reddito per gli stipendi e gli emolumenti netti corrispostigli dall'OSCE, il Segretario Generale è autorizzato a rimborsare l'importo di tali imposte versate nella misura in cui gli importi sono stati rimborsati all'Organizzazione dallo Stato interessato." Pertanto gli accordi per il rimborso delle imposte versate sugli stipendi OSCE devono essere negoziati con i paesi interessati.

## **II. L'OSCE NECESSITA DI NORME ARMONIZZATE PER REGOLAMENTARE LA SUA CAPACITA' GIURIDICA E I PRIVILEGI E LE IMMUNITA'**

14. La capacità giuridica di un'organizzazione internazionale è definita come la sua capacità di stipulare contratti, acquisire o alienare beni mobili o immobili, nonché di adire vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari. Per quanto riguarda l'OSCE, né la decisione del

---

<sup>12</sup> Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria.

Consiglio di Roma del 1993, né la legislazione nazionale prevedono o concedono capacità giuridica all'OSCE in quanto tale - vale a dire quale entità comprendente tutti gli organi tramite i quali vengono decisi e attuati i mandati dell'OSCE - ma solo alle istituzioni dell'OSCE. Occorre inoltre rilevare che la decisione di Roma fa riferimento solo al Segretariato e all'ODIHR. Le altre istituzioni OSCE vi rientrerebbero come "deliberato dal Consiglio della CSCE". Finora non è stata conseguita alcuna ulteriore deliberazione che consenta di applicare la decisione del Consiglio di Roma alle altre istituzioni OSCE.

15. La situazione giuridica dell'OSCE è pertanto lungi dall'essere chiara, in quanto iniziative legislative o equivalenti per attuare la decisione del Consiglio di Roma sono state adottate solo da pochi Stati partecipanti, sono contemplate in modo specifico solo due istituzioni OSCE e lo status dell'OSCE in quanto tale non viene preso in considerazione. Inoltre, la capacità giuridica concessa all'OSCE con un atto unilaterale di uno Stato partecipante non è pari a quella accordata all'OSCE ai sensi di un accordo internazionale (multilateralmente, sotto forma di una convenzione, o bilateralmente, in base ad un accordo di sede). In quanto parte di un accordo, l'OSCE godrebbe di un diritto contrattuale per rivendicare tale status, con tutte le conseguenze che ne derivano; non si potrebbe dire altrettanto se tale status e i privilegi e le immunità fossero fondati su un'azione unilaterale di uno Stato, anche se basata su una decisione di un organismo dell'OSCE.

16. Per quanto riguarda privilegi e immunità, questi sono concessi conformemente allo status dei beneficiari, al fine di facilitare lo svolgimento delle loro funzioni. Per questo motivo la decisione del Consiglio di Roma del 1993, adottata "al fine di contribuire all'armonizzazione delle norme da applicare" (vedere Annesso A, punto 8), distingueva i privilegi e le immunità da concedere:

- alle istituzioni OSCE (vedere Annesso 1, paragrafi 4 - 10, nell'Annesso A al presente documento) da quelli da conferire:
- alle missioni permanenti degli Stati partecipanti (paragrafo 11),
- ai rappresentanti degli Stati partecipanti (paragrafo 12),
- ai funzionari dell'OSCE (paragrafi 13 - 14) e
- ai membri delle missioni OSCE (paragrafi 15 - 16).

17. Occorre ricordare che la decisione del Consiglio di Roma del 1993 è stata adottata all'epoca in cui la CSCE era composta da tre istituzioni (attualmente ve ne sono quattro), erano state istituite solo nove missioni (nel 2000 ci sono 21 missioni), i membri delle missioni erano meno di cinquanta (nel 2000 lavorano presso le missioni OSCE oltre 3.000 persone, compresi circa 1.000 membri del personale internazionale) ed il bilancio dell'Organizzazione era pari a dodici milioni di Euro (il bilancio consolidato del 2000 ammonta a 192 milioni di Euro).

18. Quando si esamina il modo in cui la decisione del Consiglio di Roma è stata attuata dagli Stati partecipanti, si dovrebbe tener presente che, nella concessione di privilegi e immunità da parte dei paesi, sussiste una comprensibile gradazione, che dipende dal fatto che essi ospitino un'istituzione OSCE istituita regolarmente su una base permanente (Parte II.1) o

una missione OSCE<sup>13</sup> istituita su base temporanea/a termine fisso (Parte II.2), ovvero non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE (Parte II.3).

## **II.1 La situazione negli Stati partecipanti che ospitano istituzioni OSCE**

19. La decisione del Consiglio di Roma del 1993 non distingue fra paesi ospitanti ed altri Stati partecipanti, sebbene in generale i paesi ospitanti concedano privilegi, immunità e facilitazioni più ampi degli altri paesi membri di un'organizzazione. Ciò vale anche nel caso dell'OSCE.

20. Fra i quattro paesi che ospitano istituzioni OSCE, solo l'Austria ha adottato pienamente la decisione del Consiglio di Roma ed ha concesso pieni privilegi e immunità, esenzioni e facilitazioni all'OSCE. Tuttavia, ciò non consegue da uno specifico accordo di sede concluso fra l'Austria e l'OSCE, bensì dall'adozione di una legge (legge federale 511/93, Ordinanza 662/93), che stabilisce che l'OSCE godrà degli stessi privilegi ed immunità nella misura in cui questi sono concessi alle Nazioni Unite a Vienna, conformemente al relativo accordo di sede.

21. Nella Repubblica Ceca, la legge 125 del 5 marzo 1992 concedeva all'OSCE i privilegi e le immunità previsti ai sensi della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, ed in Polonia due decisioni governative del 2 maggio 1991 e del 5 giugno 1992 conferivano all'ODIHR i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite. Era inoltre in fase di elaborazione una legge per attuare la decisione del Consiglio di Roma del 1993. Nei Paesi Bassi, nel 1994 era in fase di elaborazione una legge, in attesa della quale è stato raggiunto un accordo temporaneo per l'Ufficio dell'ACMN e per il suo personale; tuttavia, finora, i Paesi Bassi non hanno promulgato alcuna legge formale.

22. Oltre alle varie fasi di attuazione della decisione del Consiglio di Roma da parte dei paesi ospitanti, la situazione sembra differire per quanto riguarda le esenzioni fiscali dell'OSCE (imposte dirette, dazi sulle importazioni, IVA, ecc.) e le esenzioni fiscali del personale. L'armonizzazione voluta dal Consiglio della CSCE del 1993 non è stata conseguita nemmeno fra i paesi che ospitano le istituzioni OSCE.

## **II.2 La situazione nei paesi che ospitano le missioni**

23. Nessuno degli Stati partecipanti che ospitano missioni ha attuato la decisione del Consiglio di Roma del 1993 in base alla sua legislazione nazionale. Alcuni di essi hanno tuttavia convenuto di fare riferimento a tale decisione in un Memorandum d'Intesa (MoU) concluso con l'OSCE per l'istituzione di una determinata missione. Sono stati conclusi i seguenti MoU:

- con l'Albania per la Presenza OSCE in Albania (1997),
- con la Belarus per il Gruppo di Consulenza e Monitoraggio OSCE nella Belarus (1997),

---

<sup>13</sup> Ai fini del presente studio, il termine "missione" comprende i centri OSCE, le presenze e tutte le attività sul territorio in località diverse da quelle in cui hanno sede le istituzioni OSCE.

- con la Bosnia Erzegovina per la Missione in Bosnia Erzegovina (1996) e
- con la Georgia per il Rappresentante Personale del Presidente in esercizio sul Conflitto oggetto della Conferenza OSCE di Minsk ed i suoi Assistenti sul territorio (1995).

Ciò nondimeno, il riferimento alla decisione del Consiglio di Roma nei MoU non implica che i paesi in questione la applichino alle istituzioni OSCE, come richiesto dalla decisione del Consiglio.

24. Nella maggior parte dei casi, gli strumenti giuridici che istituiscono le missioni OSCE prevedono l'applicazione della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961 (talvolta in aggiunta all'applicazione della decisione del Consiglio di Roma). Tale riferimento, naturalmente, rappresenta una base giuridica valida, in quanto il paese ospitante concorda di considerare che la Missione abbia lo status di un'entità diplomatica e che il suo personale abbia lo status di agente diplomatico. Poiché la Convenzione di Vienna non prevede esplicitamente la capacità giuridica dello Stato inviante o della sua missione, l'applicazione della Convenzione presuppone il riconoscimento dello Stato di invio in quanto entità giuridica nello Stato ricevente.

25. Di conseguenza, una missione OSCE a cui il MoU concluso con il paese ospitante ha concesso lo status di entità diplomatica, gode altresì di capacità giuridica ai sensi del diritto interno di quel paese. Tale assunto, tuttavia, deve ancora essere comprovato nella pratica, specialmente in situazioni avverse o controverse. In considerazione delle dimensioni e della natura delle attività OSCE sul territorio che richiedono un congruo numero di accordi contrattuali, la situazione attuale è incerta e, in quanto tale, insoddisfacente. A tale problema non può trovare soluzione la decisione del Consiglio di Roma, poiché quest'ultima non si riferisce alle missioni in quanto tali e non conferisce pertanto ad esse capacità giuridica. Sono presi in considerazione solo i "membri delle missioni CSCE" (vedere Annesso 1, paragrafi 15 -16 dell'Annesso A).

26. La Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961, inoltre, non prevede esenzioni fiscali generali per gli Stati esteri e le relative missioni diplomatiche, ad eccezione dei diplomatici e per quanto riguarda la sede di una missione diplomatica. L'esenzione fiscale per gli acquisti ed i servizi locali dipenderebbe dalla legislazione e dalle prassi locali del paese interessato, tranne nel caso in cui l'esenzione sia specificamente prevista nel MoU. D'altra parte, occorre rilevare che la decisione del Consiglio di Roma del 1993 prevede l'esenzione fiscale per le istituzioni OSCE (vedere l'Annesso 1, paragrafo 8, dell'Annesso A). In mancanza di una posizione armonizzata su tale questione, la situazione varia considerevolmente fra i paesi che ospitano le missioni.

27. Infine, poiché la Convenzione non stabilisce l'immunità generale degli Stati esteri e delle loro missioni diplomatiche negli Stati riceventi, il riferimento ad essa nei nostri MoU non garantisce l'immunità delle missioni OSCE dalla giurisdizione locale. La questione viene demandata al diritto internazionale generale ed alla legislazione o alla prassi locale. D'altro lato, la decisione del Consiglio di Roma prevede che le istituzioni OSCE, le loro proprietà e le loro disponibilità finanziarie "... godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri" (vedere Annesso 1, paragrafo 4 dell'Annesso A). Tuttavia, anche l'applicazione della decisione del Consiglio di Roma può in taluni casi essere insufficiente in quei paesi che ospitano le missioni in cui al personale locale non è concessa l'immunità da

procedimenti giudiziari. Alcune missioni hanno già subito casi di arresto e detenzione di membri del personale locale nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali, ed hanno incontrato difficoltà per ottenerne il rilascio. Tale situazione può nuocere al buon funzionamento della missione, in quanto il personale locale costituisce un'ampia parte del personale che lavora per le missioni OSCE.<sup>14</sup>

28. Per completare il quadro, occorre citare l'esperienza delle Nazioni Unite al riguardo. Poiché la maggior parte degli Stati Membri delle Nazioni Unite sono parti della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, la conclusione e l'attuazione di accordi per l'istituzione di missioni o di attività sul territorio delle Nazioni Unite sono di gran lunga più facili, poiché è necessario soltanto fare riferimento alle relative disposizioni sulla concessione di privilegi e immunità. Inoltre, essendo la Convenzione stata ratificata dai paesi parte di essa, conformemente ai loro adempimenti costituzionali, l'accordo per l'istituzione delle missioni delle Nazioni Unite può entrare in vigore all'atto della firma del rappresentante del paese e di quella del rappresentante delle Nazioni Unite. In mancanza di tale Convenzione applicabile all'OSCE, in taluni paesi con cui viene negoziato un Memorandum d'Intesa per l'istituzione di una missione è necessaria la ratifica dello stesso da parte del Parlamento, il che comporta un ritardo della sua entrata in vigore.

### **II.3 La situazione in altri Stati partecipanti**

29. Gli Stati partecipanti che non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE sono chiamati a riconoscere la capacità giuridica dell'OSCE e a concedere privilegi e immunità all'OSCE ed ai rappresentanti degli altri Stati partecipanti o ai funzionari OSCE per le attività svolte sui loro territori (partecipazione a riunioni, contratti stipulati con una società locale, ecc). Inoltre, gli Stati partecipanti che non ospitano alcuna istituzione o missione OSCE possono adottare alcune disposizioni specifiche relative ai propri cittadini o residenti permanenti che lavorano presso istituzioni o missioni OSCE.

30. Come menzionato al precedente paragrafo 9 (b), sei Stati partecipanti diversi da quelli che ospitano istituzioni OSCE hanno finora attuato la decisione del Consiglio di Roma del 1993. Tuttavia, poiché tale attuazione è "conforme agli adempimenti costituzionali e di altro carattere" degli Stati partecipanti, i privilegi e immunità non sono stati concessi nella stessa misura. Le differenze possono riguardare, ad esempio, il trattamento dei cittadini o dei residenti permanenti del paese, o l'esenzione fiscale.

31. E' opportuno rilevare i motivi per cui tre degli Stati partecipanti che hanno risposto al questionario del 1994, all'epoca non avevano attuato la decisione di Roma:

- (a) il Belgio ha precisato che, in mancanza di un accordo per la conclusione di un trattato sui privilegi e le immunità OSCE, intendeva applicare la decisione del Consiglio di Roma adottando provvedimenti legislativi unilaterali, e ha dichiarato che la procedura si dimostrava più complessa, in quanto non si poteva basare sulla firma di un trattato.
- (b) La Finlandia ha segnalato che "non è convinta della necessità di emendare la legislazione esistente per conferire privilegi e immunità speciali all'OSCE" e che

---

<sup>14</sup> Attualmente, le missioni OSCE impiegano oltre 2.700 membri del personale locale.

"l'assenza di tali norme non sembra aver comportato gravi problemi di cooperazione pratica all'interno con le istituzioni OSCE." Ciò nondimeno, la Finlandia ha precisato che i membri del personale OSCE con passaporto diplomatico avrebbero ricevuto lo stesso trattamento riservato alle altre persone con status diplomatico.

- (c) Il Regno Unito ha segnalato che, per la prima volta nel 1994 e quindi nel 1998, a causa delle scadenze del calendario parlamentare, non era stato possibile approvare la legislazione necessaria per attuare la decisione del Consiglio di Roma.

Da allora questi paesi non hanno fornito ulteriori informazioni in merito a modifiche della situazione.

32. La mancanza di capacità giuridica nella maggior parte degli Stati partecipanti può avere, in pratica, conseguenze negative per l'OSCE, in quanto l'attività dell'Organizzazione richiede, ad esempio, la stipula di contratti e forniture in molti Stati. Come è facile comprendere, la situazione può essere negativa per l'OSCE nel caso in cui una società appaltatrice presenti ricorso presso un tribunale locale di un paese che non ha concesso capacità giuridica e privilegi e immunità all'OSCE ai sensi della sua legislazione nazionale.

33. Inoltre, l'incertezza dello status delle persone che lavorano presso istituzioni o missioni OSCE nei loro paesi di origine è una situazione insoddisfacente, in quanto comporta una disparità di trattamento fra i membri del personale, in base alla loro nazionalità. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda gli aspetti fiscali: alcuni Stati partecipanti sottopongono a tassazione gli stipendi OSCE dei loro cittadini, anche quando questi vivono e lavorano in un altro paese, mentre altri paesi non li tassano, in quanto essi non vivono e non lavorano nei loro territori. E' evidente che tale problema potrebbe essere risolto con accordi per l'esenzione fiscale o il rimborso delle imposte versate sugli stipendi OSCE, ma una condizione preliminare per tali accordi può essere il riconoscimento della capacità giuridica dell'OSCE ai sensi del diritto nazionale o internazionale.

#### **II.4 Stato giuridico dell'OSCE**

34. Per completare il quadro è opportuno esaminare la questione dello stato giuridico dell'OSCE. L'OSCE possiede criteri essenziali per poter essere classificata nella categoria delle organizzazioni intergovernative. Mentre secondo le vedute tradizionali la stipulazione di un trattato costitutivo è ritenuta essenziale per la creazione di un'organizzazione intergovernativa, secondo un'altra scuola l'assenza di uno strumento giuridico costitutivo formale non rappresenta necessariamente un impedimento affinché un'entità internazionale possieda o acquisisca lo status di organizzazione internazionale con una capacità giuridica propria. Nel corso degli anni la struttura e le funzioni dell'OSCE hanno subito mutamenti significativi che l'hanno avvicinata tutti ad altre organizzazioni internazionali.

35. Le funzioni dell'OSCE rientrano nella tipologia di quelle di altre organizzazioni. Esse contemplano i poteri e le azioni dell'organizzazione come tale e sono attuate a livello internazionale e tramite meccanismi stabiliti su scala internazionale. Le dimensioni del programma dell'OSCE comprendono aspetti economici, ambientali, umanitari e politici della sicurezza e della stabilità. La verifica dell'osservanza degli impegni internazionali/OSCE e la cooperazione con altre organizzazioni intergovernative sono divenute un aspetto essenziale

del lavoro dell'OSCE, e l'istituzione di norme e regole di comportamento nei settori di interesse dell'OSCE costituiscono un'importante caratteristica delle sue attività.

36. Inoltre, la mancanza di un trattato costitutivo non ha impedito agli Stati partecipanti di conferire per anni all'OSCE le caratteristiche comunemente ritenute quelle di un'organizzazione internazionale:

- (a) una struttura organizzativa stabile con organismi permanenti che agiscono a nome dell'organizzazione conformemente alla struttura classica: scelte politiche, struttura politica/esecutiva ed esecutiva/amministrativa. La dottrina riguarda l'istituzione di tali organismi quale evidente manifestazione dell'intenzione degli Stati di creare un'organizzazione avente la capacità d'agire per proprio diritto.
- (b) L'OSCE non è più soltanto un mezzo per riunirsi e per organizzare la cooperazione fra gli Stati; essa agisce quale organizzazione con funzioni proprie che le sono state affidate dagli Stati partecipanti. Per la dottrina, tale autonomia presuppone che l'organizzazione abbia la capacità necessaria per attuare il suo mandato a livello internazionale e in base al diritto internazionale pubblico, vale a dire l'organizzazione è divenuta un soggetto del diritto internazionale pubblico. Il fatto che la capacità giuridica di agire sia soggetta al mandato e alle competenze determinate dagli organi politici non muta la situazione. Le funzioni e i poteri delle organizzazioni internazionali possono essere enunciate in diverse forme: una Carta, uno Statuto o una serie di decisioni politiche o mandati specifici nel quadro politico generale stabilito dagli Stati membri, e il modo di costituire i poteri e le limitazioni alle azioni dell'organizzazione è probabilmente un fattore non decisivo.
- (c) La continuità delle funzioni di un'organizzazione è importante; la creazione di un'entità per uno scopo ad hoc di durata limitata (come una commissione) non soddisfa normalmente una condizione essenziale per la costituzione di un'organizzazione internazionale. Non v'è dubbio che l'OSCE presenta tale continuità.
- (d) Il regime finanziario dell'OSCE è conforme a quello di altre organizzazioni internazionali con una scala di ripartizione dei contributi per gli Stati partecipanti e un finanziamento supplementare conforme a criteri concordati.
- (e) Il personale dell'OSCE viene assunto dall'organizzazione (personale internazionale e locale) e non dagli Stati partecipanti. L'OSCE ricorre spesso al meccanismo di distacco del personale nazionale, in parte per motivi di bilancio; tuttavia durante il periodo di distacco, tale personale è responsabile esclusivamente nei confronti dell'organizzazione e non del suo Stato di origine.
- (f) L'OSCE ha anche stabilito una struttura e norme giuridiche interne (Statuto e Norme del Personale, Regolamenti Finanziari, Istruzioni Finanziarie, Organizzative, Direttive e Amministrative) nonché un proprio meccanismo per comporre le vertenze di lavoro tramite un Collegio Arbitrale piuttosto che mediante tribunali nazionali.
- (g) Infine, l'OSCE gode, benché soltanto in un numero limitato di Stati, di privilegi e immunità paragonabili a quelle di altre organizzazioni internazionali.



## CONCLUSIONI

37. Dopo sei anni dall'adozione della decisione del Consiglio di Roma la situazione è la seguente: la decisione è stata attuata in modo inadeguato dagli Stati partecipanti e le norme che regolano i privilegi e le immunità dell'OSCE sono ben lungi dall'essere armonizzate. Tale situazione non è soddisfacente in quanto la mancanza di capacità giuridica e di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti crea difficoltà per il buon funzionamento delle istituzioni e missioni OSCE.

38. Pertanto è chiaramente necessario che la capacità giuridica dell'OSCE sia riconosciuta in tutti gli Stati partecipanti e che le siano concessi i privilegi e le immunità. A tal fine esistono diverse soluzioni:

- (a) un atto multilaterale in base al diritto internazionale mediante:
  - (i) la ratifica di un trattato costitutivo che dovrebbe contenere disposizioni particolareggiate riguardanti i privilegi e le immunità dell'OSCE<sup>15</sup>, oppure
  - (ii) la conclusione di una convenzione sulla capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE.

Tali soluzioni recherebbero il vantaggio che la capacità giuridica internazionale dell'OSCE sarebbe esplicitamente riconosciuta. Sarebbe difficile sostenere che gli Stati necessitano di un'organizzazione per svolgere attività e attuare mandati specifici a livello internazionale senza conferire all'organizzazione la capacità giuridica di agire. Il conferimento della capacità giuridica internazionale all'OSCE sarebbe vantaggioso: non sussisterebbero dubbi sulla validità degli accordi stipulati dall'OSCE; quale parte di un accordo, l'OSCE sarebbe maggiormente in grado di sostenere il proprio status e i privilegi e le immunità del suo personale nelle sedi di servizio delle sue istituzioni; si potrebbe negoziare un accordo generale sui privilegi e le immunità, rimuovendo non solo qualsiasi dubbio sulla capacità giuridica dell'OSCE in base al diritto municipale, ma anche assicurando la necessaria protezione dell'OSCE, del suo personale e delle sue proprietà. Si potrebbero stipulare adeguati accordi di sede o intese equivalenti che riguardino tutte le istituzioni e tutti gli uffici in modo globale. La personalità giuridica in base al diritto internazionale rafforzerebbe anche la capacità dell'OSCE di cooperare su una base paritaria con altre organizzazioni internazionali e di dissipare qualsiasi dubbio sulla capacità di agire in suo diritto.

- (b) Un atto unilaterale in base alla legislazione nazionale dopo l'adozione di una nuova decisione del Consiglio dei Ministri che contempra la capacità giuridica e i privilegi e le immunità per l'OSCE come tale, incluse tutte le sue istituzioni e missioni, nonché le questioni fiscali e il problema del personale locale. Tale soluzione sarà tuttavia

---

<sup>15</sup> Se il trattato costitutivo contiene solo disposizioni generali sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione, allora sarà necessario integrarlo con una convenzione sui privilegi e sulle immunità.

efficiente soltanto se gli Stati partecipanti si impegneranno ad attuare la decisione in modo più efficace della maniera in cui è stata attuata la decisione del Consiglio di Roma del 1993.

A tale riguardo, si dovrebbe sottolineare che la richiesta dell'attuazione generale e armonizzata della decisione del Consiglio di Roma da parte degli Stati partecipanti non appare una soluzione valida dato che, come precedentemente menzionato, tale decisione non è più sufficiente in quanto non comprende tutte le istituzioni o missioni OSCE esistenti e non contempla le questioni fiscali e il problema del personale locale.

39. Secondo il parere di ciascuno Stato partecipante, le diverse opzioni proposte possono essere considerate realistiche o meno. Tuttavia, è chiaro che si deve trovare una soluzione poiché la situazione non può rimanere allo stato attuale.

Annesso A: decisione N.2 del Consiglio di Roma con Annesso 1

Annesso B: decisione N.25 del Consiglio Permanente

Annesso A

CSCE  
QUARTA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
ROMA 1993

CSCE/4-C/Dec.2  
Roma, 1 dicembre 1993  
ITALIANO  
Originale: INGLESE

CAPACITA' GIURIDICA E PRIVILEGI E IMMUNITA'

1. Nella Riunione di Roma tenuta dal 30 novembre all'1 dicembre 1993, il Consiglio della CSCE ha esaminato il rapporto presentato alla 24<sup>a</sup> Riunione del CAF dal Gruppo ad hoc CSCE di Esperti Giuridici ed Esperti in Altri Campi sulla rilevanza di un accordo che sancisca uno status internazionalmente riconosciuto per le istituzioni CSCE.
2. I Ministri hanno riaffermato l'importanza di consolidare la capacità delle istituzioni di assolvere meglio le loro funzioni pur mantenendo la flessibilità e l'apertura del processo CSCE. Essi hanno concordato che, al fine di contribuire alla realizzazione di una base più solida per la sicurezza e la cooperazione fra tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, la CSCE trarrebbe vantaggio da una maggiore trasparenza delle strutture amministrative e da un quadro operativo ben definito.
3. I Ministri sono stati incoraggiati dal fatto che i Governi che ospitano il Segretariato CSCE, il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC) e l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR) hanno intrapreso iniziative sulla base della loro legislazione per accordare a tali istituzioni e al personale della CSCE nonché ai rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE un trattamento paragonabile a quello accordato alle Nazioni Unite e al loro personale nonché ai rappresentanti presso tale organizzazione.
4. I Ministri hanno rilevato la maggiore attività svolta dalle istituzioni CSCE e dal loro personale e dalle missioni CSCE negli Stati partecipanti alla CSCE, nonché l'importanza che tutti gli Stati partecipanti assicurino un trattamento appropriato a tali istituzioni e persone.
5. I Ministri hanno concordato sull'utilità di conferire capacità giuridica alle istituzioni CSCE nei territori di tutti gli Stati partecipanti alla CSCE, in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, nonché di adire vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari.
6. I Ministri hanno inoltre concordato che è opportuno concedere taluni privilegi e immunità alle istituzioni CSCE, ai loro funzionari e al loro personale, nonché al Segretario Generale della CSCE e all'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e al loro personale, ai membri delle missioni CSCE e ai rappresentanti degli Stati partecipanti nella misura necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.

7. Nella maggior parte degli Stati partecipanti, tuttavia, è competenza del potere legislativo statuire le norme concernenti lo status giuridico delle istituzioni CSCE nonché i privilegi e le immunità.

8. Tenuto conto di tali considerazioni e al fine di contribuire all'armonizzazione delle norme da applicare, i Ministri hanno adottato le disposizioni enunciate nell'Annesso 1. Essi raccomandano che gli Stati partecipanti applichino tali disposizioni, conformemente alle loro Costituzioni e ai relativi adempimenti.

Gli Stati partecipanti informeranno il Segretario Generale della CSCE, non oltre il 31 dicembre 1994, delle iniziative intraprese a tale riguardo.

9. I Ministri hanno concordato che la presente decisione sostituisca il paragrafo I.1 (Base Giuridica) delle Raccomandazioni del Gruppo ad hoc di Esperti degli Stati partecipanti sulle disposizioni amministrative, finanziarie e per il personale relative alle strutture istituzionali della CSCE create dal Vertice di Parigi, adottate dal Comitato di Alti Funzionari il 29 gennaio 1991 (documento CSCE/HB/Dec.1), e che tale decisione non si applichi ad altre iniziative riguardanti i privilegi e le immunità effettuate nel quadro della CSCE.

Resta inteso tuttavia che la presente decisione non pregiudica il trattamento accordato alle istituzioni CSCE cui si fa riferimento nel paragrafo 3 di cui sopra, al personale della CSCE nonché ai rappresentanti degli Stati partecipanti alla CSCE dalla legislazione o dalle misure amministrative prese dagli Stati ospitanti conformemente alla suddetta decisione adottata dal Comitato di Alti Funzionari (documento CSCE/HB/Dec.1).

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CAPACITA' GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI CSCE E PRIVILEGI E IMMUNITA'

### CAPACITA' GIURIDICA DELLE ISTITUZIONI CSCE

1. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni CSCE:

- Segretariato CSCE,
- Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR),
- Altre eventuali istituzioni CSCE determinate dal Consiglio della CSCE.

### PRIVILEGI E IMMUNITA' Considerazioni generali

2. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-16.

3. I privilegi e le immunità saranno accordati alle istituzioni CSCE nel loro interesse. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica.

I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:

- per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni CSCE e i membri delle Missioni CSCE, dal Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica;

- per quanto riguarda il Segretario Generale della CSCE e l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, dal Presidente in carica.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.

#### Istituzioni CSCE

4. Le istituzioni CSCE, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.
5. Le sedi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni CSCE, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da requisizioni, sequestri, confische e espropri.
6. Gli archivi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili.
7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:
  - (a) le istituzioni CSCE potranno detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;
  - (b) le istituzioni CSCE avranno la libertà di trasferire i loro fondi o le loro valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.
8. Le istituzioni CSCE, le loro disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:
  - (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che le istituzioni CSCE non esigeranno l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che oneri per servizi di pubblica utilità;
  - (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni CSCE per loro uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.
9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali delle istituzioni CSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.
10. Le istituzioni CSCE usufruiranno per le loro comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

### Missioni permanenti degli Stati partecipanti

11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso la CSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

### Rappresentanti degli Stati partecipanti

12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della CSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni CSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.

### Funzionari della CSCE

13. I funzionari della CSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese cose scritte e dette, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
- (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;

- (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;
- (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti b) - f) di cui sopra.

La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della CSCE non è contemplata dal presente paragrafo.

Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari della CSCE" indica il Segretario Generale, l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale CSCE o da questo designati.

14. I dipendenti delle istituzioni CSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

I dipendenti delle istituzioni CSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'istituzione CSCE, o di un programma cui aderisce l'istituzione CSCE che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.

#### Membri delle Missioni CSCE

15. I membri delle missioni CSCE, istituite dagli organi decisionali della CSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in carica godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;
- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese cose dette o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;



- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

Le attrezzature utilizzate dalle missioni CSCE per l'espletamento del loro mandato godranno dello stesso trattamento previsto nei paragrafi 4, 5, 8 e 9.

16. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della CSCE, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 15, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE godranno dei privilegi e delle immunità previsti nel paragrafo 15 b), c), e) e f). Il Presidente in carica potrà richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel paragrafo 15 a), d), g), h) e i) in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.

#### CARTA DI IDENTITA' CSCE

17. La CSCE potrà rilasciare una carta d'identità CSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la CSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.

18. Le domande di visto (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità CSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

Annesso A all'Annesso 1 dell'Annesso A

CARTA D'IDENTITA' CSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N. ... , rilasciato il ... da ...

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa ("CSCE") nel periodo da ... a ... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i alla CSCE ...

La CSCE richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata

- sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,
- in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a ... il ... da ... (pertinente autorità CSCE)

Firma:

Qualifica:

---

Nota: il documento verrà rilasciato nelle sei lingue ufficiali della CSCE. Esso conterrà anche la traduzione nella lingua o nelle lingue del paese o dei paesi in cui si recherà il titolare del documento nonché la traduzione nella lingua o nelle lingue usate dalle forze militari o di polizia che potrebbero essere presenti nell'area del viaggio di servizio.

Annesso B



**Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa  
Consiglio Permanente**

PC.DEC/25  
2 marzo 1995

ITALIANO  
Originale: INGLESE

---

**10<sup>a</sup> Seduta Plenaria**

PC Giornale N.10, Punto 5(c)

**DECISIONE N.25**

Il Consiglio Permanente,

tenendo presente che la questione relativa alle imposte sul reddito sottoposta dall'OSCE non era stata trattata nel documento sulla capacità giuridica e sui privilegi e sulle immunità, adottato dal Consiglio di Roma (vedere CSCE/4-C/Dec.2),

richiamando il Rapporto sullo Sviluppo di un sistema globale di classifica del personale e di struttura delle retribuzioni della CSCE adottato dal Comitato Permanente il 21 luglio 1994, in cui il Segretario Generale veniva invitato a trattare con urgenza le questioni relative alle imposte al fine di assicurare la parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati partecipanti e un valido rapporto costi-benefici del sistema (vedere CSCE/29-PC/Dec.1),

invita il Segretario Generale a compilare, nell'ambito delle risorse esistenti una rassegna delle correnti e delle possibili future prassi degli Stati partecipanti relative alle imposte applicate ai funzionari dell'OSCE e, fra l'altro, a esaminare la questione relativa al fatto:

1. se gli Stati applichino ai propri cittadini dipendenti dell'OSCE un'imposta sui redditi loro corrisposti dall'OSCE; e
2. se gli Stati sarebbero disposti a rimborsare all'OSCE le eventuali imposte da loro applicate ai propri cittadini dipendenti dell'OSCE.

Nell'esame delle suddette questioni il Segretario Generale dovrebbe includere i quesiti uniti a questa decisione (Annesso).

Il Segretario Generale è stato invitato a riferire al Consiglio Permanente in merito al risultato dei suoi sforzi non oltre il 15 giugno 1995.

Questioni concernenti le imposte

1. Vengono tassati gli stipendi e gli altri emolumenti corrisposti dall'OSCE a funzionari o dipendenti dell'OSCE che sono:
  - (a) vostri cittadini?
  - (b) cittadini stranieri?

In caso affermativo gli importi corrisposti vengono tassati completamente o parzialmente?

2. Si fa distinzione fra i cittadini che sono residenti nel paese che ospita un'istituzione OSCE e fra quelli che non lo sono?
3. Con quali condizioni si esenterebbero funzionari e dipendenti dell'OSCE da imposte sugli importi corrisposti?
4. Il vostro paese rimborserebbe correntemente all'OSCE le imposte pagate da funzionari e dipendenti dell'OSCE?

In caso negativo sarebbe possibile predisporre un rimborso in futuro?



## **Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in Europa**

**Il Segretario Generale**

**Vienna, 22 marzo 2000**

**A: Tutti i Capi Delegazione**

**Oggetto: Addendum al rapporto circostanziato del Segretariato (SEC.GAL/20/00 - 6 marzo 2000): Capacità giuridica e privilegi e immunità dell'OSCE**

Desidero comunicare che, a seguito delle informazioni recentemente fornite dalla Delegazione Russa all'OSCE, la Federazione Russa deve essere annoverata fra gli Stati partecipanti che hanno risposto alla richiesta di informazioni aggiornate sull'attuazione della Decisione del Consiglio di Roma, trasmessa dal Segretario Generale nel 1998.

In una lettera datata 28 agosto 1998, la Federazione Russa ha dichiarato che "privilegi e immunità sul territorio della Federazione Russa possono essere concessi in base ad un trattato internazionale", e che "la definizione di privilegi e immunità tramite il diritto internazionale sarebbe un concreto passo avanti per dotare l'OSCE di capacità adeguate per svolgere i suoi compiti su vasta scala in qualità di organizzazione regionale, ed in special modo per facilitarne le attività sul territorio".

LA CAPACITÀ GIURIDICA,  
I PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL'OSCE

NON-PAPER DEL PRESIDENTE IN ESERCIZIO

6 giugno 2000

Introduzione

1. Prendendo atto “degli enormi sviluppi e della diversificazione delle attività dell'OSCE” e riconoscendo “che un gran numero di Stati partecipanti all'OSCE non è stato in grado di attuare le decisioni del Consiglio dei Ministri di Roma del 1993 e che possono sorgere difficoltà dalla mancanza di capacità giuridica dell'Organizzazione”, i Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti si sono impegnati ad adoperarsi per migliorare la situazione” (Carta per la Sicurezza Europea, punto 18, Istanbul, novembre 1999) e hanno incaricato “il Consiglio Permanente di elaborare, tramite un gruppo di lavoro informale a composizione non limitata, un rapporto da presentare alla prossima Riunione del Consiglio dei Ministri, che includa raccomandazioni intese a migliorare la situazione” (Dichiarazione del Vertice di Istanbul, punto 34, novembre 1999).

2. Nel marzo del 2000 il Segretariato OSCE ha messo a punto un documento circostanziato<sup>1</sup> che evidenziava l'insufficiente attuazione della decisione del Consiglio di Roma da parte della maggioranza degli Stati partecipanti e illustrava le difficoltà affrontate dall'Organizzazione a causa della mancanza di personalità giuridica in base al diritto internazionale<sup>2</sup>, alla mancanza di capacità giuridica<sup>3</sup> e alla concessione insufficiente e non armonizzata di privilegi e immunità.

3. Per affrontare tale questione, devono essere intraprese due iniziative:

- individuazione del modo migliore per conferire all'OSCE capacità/personalità giuridica e per concederle privilegi e immunità.
- Individuazione dei privilegi e delle immunità che gli Stati partecipanti dovrebbero conferire all'OSCE, alle sue istituzioni, alle sue missioni, ai suoi membri del personale, alle delegazioni presso l'OSCE e ai rappresentanti personali della presidenza.

---

<sup>1</sup> SEC.GAL/20/00, 6 marzo 2000.

<sup>2</sup> vale a dire da riconoscere quale soggetto di diritto internazionale e, come tale, avere la capacità indipendentemente dall'avere i diritti e gli obblighi ai sensi del diritto internazionale, ad esempio, di essere parte di un trattato.

<sup>3</sup> vale a dire la capacità dell'Organizzazione di stipulare contratti, acquisire e alienare proprietà mobili e immobili, e avviare e partecipare a procedimenti giuridici.

4. Il presente documento si sofferma sulla prima iniziativa. Si possono esaminare tre opzioni principali:

- Atto unilaterale: tale opzione è stata scelta dal Consiglio CSCE nel 1993.
- Atto multilaterale: si tratta della soluzione consueta per le organizzazioni internazionali e come tale è stata contemplata - ma infine respinta - nel 1993.
- Atto bilaterale: questa potrebbe essere una soluzione alternativa nel caso che entrambe le soluzioni precedenti non siano considerate adeguate nel caso specifico dell'OSCE.

## 1. ATTO UNILATERALE

### 1.1 Migliore attuazione della decisione del Consiglio di Roma

5. Il Consiglio dei Ministri potrebbe invitare gli Stati partecipanti ad attuare tale decisione in maniera più efficace, con una nuova scadenza. Tale opzione non è tuttavia soddisfacente poiché la decisione del Consiglio di Roma presenta un'importante lacuna:

- l'OSCE in quanto tale non è contemplata da questa decisione; ciò significa che all'OSCE nel suo complesso non sono concesse personalità giuridica internazionale, capacità giuridica e privilegi e immunità.
- La decisione contempla soltanto due istituzioni: il Segretariato e l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo. Nella decisione del Consiglio di Roma non sono menzionati né l'Ufficio dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali né l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi di informazione, e né il Consiglio della CSCE né il Consiglio Permanente hanno esteso l'applicazione di tale decisione a queste istituzioni.
- Non sono contemplate le missioni OSCE: soltanto ai membri delle missioni sono concessi privilegi e immunità. Alle missioni in quanto tali non è conferita capacità/personalità giuridica né sono concessi privilegi e immunità. Tuttavia, l'OSCE dispone nel 2000 di 21 missioni che operano sul territorio.
- Il personale locale in servizio presso le missioni non è contemplato dalla decisione del Consiglio di Roma; tuttavia esso è costituito da oltre 2000 persone che operano sul territorio e necessitano di garanzie giuridiche (quale l'immunità dalla giurisdizione) nello svolgimento delle loro funzioni.
- La questione dell'esenzione dall'imposta sui redditi per i funzionari OSCE non è stata contemplata dalla decisione del Consiglio di Roma. Tuttavia tale questione, inclusa la tassazione dei membri delle missioni e del personale locale, dovrebbe essere affrontata in futuro in quanto la situazione attuale è insoddisfacente e pone problemi per un'adeguata politica delle risorse umane.

6. Un ulteriore motivo per cui tale opzione non è opportuna consiste nel fatto che la decisione del Consiglio di Roma, a seguito della sua adozione nel dicembre 1993, è stata

attuata soltanto da 14 Stati partecipanti e si dubita che altri Stati partecipanti siano disposti ad attuarla nel 2000.

## 1.2 Adozione di una nuova decisione ministeriale in sostituzione della decisione del Consiglio di Roma

7. Tale opzione comporterebbe la redazione di un nuovo documento che comprenda le questioni che non sono state trattate dalla decisione del Consiglio di Roma (vedere il suddetto punto 1.1) oltre a quelle già trattate e la presentazione di una decisione che dovrebbe invitare gli Stati partecipanti ad attuarla in base alla loro legislazione nazionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri. Gli Stati partecipanti dovrebbero essere invitati a riferire sui provvedimenti adottati per la sua attuazione entro una scadenza da fissare.

8. Tale opzione è ovviamente preferibile alla precedente, ma presenta anche alcuni svantaggi:

- in primo luogo, alla luce dell'insoddisfacente attuazione della decisione del Consiglio di Roma, come è possibile convincere gli Stati partecipanti ad attuare questa nuova decisione in modo più efficace e tempestivo?
- In secondo luogo, gli Stati partecipanti che hanno attuato la decisione del Consiglio di Roma potrebbero incontrare difficoltà per persuadere le autorità competenti dei loro paesi ad adottare i provvedimenti necessari per sostituire la decisione di Roma e attuare la nuova decisione.
- Infine, il conferimento della capacità giuridica e di privilegi e immunità mediante un atto unilaterale non presenta la stessa efficacia giuridica di un loro conferimento in base ad un accordo internazionale.

## Conclusione

9. Il rischio di un'attuazione insufficiente e non armonizzata della nuova decisione ministeriale sarebbe identico a quello della decisione del Consiglio di Roma. Pertanto difficilmente si potrebbe considerare soddisfacente l'opzione di un "atto unilaterale", anche nel caso di sostituzione della decisione del Consiglio di Roma.

## 2. ATTO MULTILATERALE

### 2.1 Trattato costitutivo

10. Tale opzione sarebbe stata la migliore soluzione giuridica all'epoca della creazione dell'Organizzazione. È opinabile se tale opzione sia ancora opportuna e se sia adeguata per affrontare il problema specifico della capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE.

11. Diversi fattori possono portare alla conclusione che si tratta di una soluzione che non è più adeguata.



- Un trattato costitutivo, designato come costituzione, carta o statuto viene definito un accordo in base al diritto internazionale concluso da diversi Stati o soggetti di diritto internazionale per fondare un'organizzazione internazionale. Questo strumento giuridico enuncia in generale il quadro giuridico delle attività dell'organizzazione, definisce il mandato/le missioni/le attività dell'organizzazione, stabilisce le prerogative dei diversi organi dell'organizzazione e di solito contiene una disposizione sulla capacità giuridica e sui privilegi e immunità che devono essere conferiti all'organizzazione dai suoi Stati membri. Come dimostrato nel documento circostanziato del Segretariato<sup>4</sup>, l'OSCE esiste malgrado l'assenza di un trattato costitutivo e si può definire un'organizzazione intergovernativa; diversi strumenti politici, benché non vincolanti dal punto di vista giuridico, definiscono il mandato dell'Organizzazione e le prerogative dei suoi organi.
  - Si potrebbe presumere che la negoziazione di un trattato costitutivo per l'OSCE comporterebbe un lungo processo poiché offrirebbe l'opportunità di discutere su questioni che sono già state dibattute e sulle quali è stato raggiunto il consenso, talora con difficoltà. La redazione e l'adozione di un trattato costitutivo richiederebbero certamente più tempo della redazione e dell'adozione di un testo giuridico mirante ad affrontare soltanto la questione della personalità/capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE.
  - L'entrata in vigore del trattato costitutivo di un'organizzazione che già esiste sarebbe problematica. Si potrebbero esaminare due opzioni: il trattato costitutivo potrebbe entrare in vigore soltanto quando tutti gli Stati partecipanti lo abbiano ratificato (considerando il gran numero di paesi interessati, tale opzione potrebbe sensibilmente ritardare la data dell'entrata in vigore del trattato costitutivo) oppure entrerebbe in vigore dopo che un numero specifico di Stati partecipanti lo abbia ratificato (ma ciò significherebbe che esistono due categorie di membri).
  - Ciò nondimeno sarebbe necessario concludere accordi o una convenzione su privilegi e immunità, poiché di solito la disposizione su tale soggetto non è descritta dettagliatamente nel trattato costitutivo.
  - Tuttavia è opportuno aggiungere che l'argomento avanzato nel passato in base al quale un trattato costitutivo che riconosca il carattere intergovernativo dell'OSCE la priverebbe della sua flessibilità, non è considerato pertinente: non è lo strumento giuridico come tale a conferire flessibilità a un'entità ma sono il mandato attribuito a tale entità e i mezzi ad essa conferiti per lo svolgimento delle sue attività che la rendono flessibile o meno.
12. Detto ciò, risulta che nella fase raggiunta dall'OSCE, il ricorso alla conclusione di un trattato costitutivo soltanto al fine di affrontare la questione della capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE rappresenterebbe una soluzione sproporzionata e inadeguata<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Vedere il punto II.4, pagina 8.

<sup>5</sup> Ciò nondimeno, in vista delle crescenti responsabilità dell'OSCE potrebbe essere utile prevedere in futuro la redazione di un documento a riepilogo delle responsabilità degli organi/istituzioni OSCE nonché delle norme e dei regolamenti istituzionali enunciati dai diversi organi della CSCE/OSCE nel corso degli anni.

## 2.2 Convenzione sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE

13. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di affrontare specificamente la questione della personalità/capacità giuridica e dei privilegi e immunità dell'OSCE e di costituire una base giuridica unica, armonizzata, cui l'OSCE potrebbe fare riferimento.

14. Di solito i paesi membri di organizzazioni internazionali ricorrono a questa soluzione quando sono disposti a conferire capacità giuridica e privilegi e immunità a tali organizzazioni (ad esempio, la Convenzione su privilegi e immunità delle Nazioni Unite, la Convenzione su privilegi e immunità delle Agenzie specializzate, il Protocollo supplementare n.1 della Convenzione per la cooperazione economica europea sulla capacità giuridica, su privilegi e immunità dell'Organizzazione (OCSE)).

15. Se si scegliesse tale opzione, un progetto di Convenzione sulla Capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE sarebbe redatto e presentato per la firma a rappresentanti degli Stati partecipanti debitamente autorizzati. Tale convenzione concederebbe lo stesso tipo di privilegi e immunità di quelli che sarebbero concessi con una decisione ministeriale da attuare in base al diritto nazionale (vedere il punto 1.2 di cui sopra). La convenzione potrebbe affrontare la questione della personalità internazionale dell'OSCE e, più particolarmente, la sua capacità di concludere trattati.

16. Poiché la convenzione sarebbe uno strumento da adottare in base al diritto internazionale, di conseguenza dovrebbero essere elaborate le consuete disposizioni finali.

17. D'altra parte, nella maggioranza dei casi tale soluzione comporterebbe la ratifica della convenzione in conformità con gli adempimenti costituzionali di ciascuno Stato partecipante, il che potrebbe comportare un lungo processo.

18. L'entrata in vigore può essere problematica. Come nel caso del trattato costitutivo, esistono due opzioni: la convenzione può entrare in vigore quando tutti gli Stati partecipanti l'hanno ratificata. L'opzione migliore consisterebbe nel considerare la convenzione in vigore per gli Stati partecipanti che l'hanno ratificata; ciò consentirebbe che all'OSCE fossero conferiti capacità giuridica e privilegi e immunità almeno in quei paesi.

### Conclusione

19. Qualora si raggiunga il consenso a favore di un atto multilaterale, diversi argomenti portano alla conclusione che, delle due opzioni, la seconda, vale a dire la Convenzione sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità dell'OSCE, è la più appropriata.

## 3. ATTO BILATERALE

20. Potrebbe essere interessante studiare una soluzione alternativa che costituirebbe un compromesso fra un atto unilaterale (con la concessione della capacità giuridica e di privilegi e immunità in base al diritto nazionale) e un atto multilaterale (con la ratifica di una convenzione sulla capacità giuridica e su privilegi e immunità).

21. Tale soluzione alternativa consisterebbe nell'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un accordo bilaterale modello fra l'OSCE e ciascuno Stato partecipante, che conferirebbe la capacità giuridica e privilegi e immunità all'Organizzazione. Le disposizioni

contenute nell'accordo modello potrebbero essere adattate in base ai privilegi e alle immunità da concedere da parte dello Stato partecipante, a seconda che ospiti o meno un'istituzione o una missione.

22. Il Consiglio dei Ministri inviterebbe gli Stati partecipanti ad avviare negoziati con il Segretariato OSCE e il Presidente in esercizio per la conclusione dell'accordo bilaterale. Potrebbe fissare la data di tali negoziati e invitare gli Stati partecipanti a riferire sui risultati conseguiti nel processo negoziale.

23. Tale soluzione<sup>6</sup> presenta diversi vantaggi:

- concludendo un accordo del genere con l'OSCE, lo Stato partecipante interessato riconoscerebbe implicitamente che l'Organizzazione ha la capacità di concluderlo. Ciò comporterebbe implicitamente il riconoscimento della personalità giuridica dell'OSCE in base al diritto internazionale; inoltre ciò potrebbe essere previsto esplicitamente nell'accordo.
- L'OSCE, quale parte di un accordo bilaterale, sarebbe avvantaggiata nel richiederne la dovuta applicazione.
- In alcuni paesi sarebbe possibile concludere un accordo di tale genere senza l'intervento del parlamento, il che ne faciliterebbe e accelererebbe l'entrata in vigore.

### Conclusione

24. Occorre sottolineare che qualsiasi opzione sia scelta dagli Stati partecipanti in vista del conferimento della capacità giuridica e di privilegi e immunità all'OSCE, la maggiore difficoltà non consisterà nella redazione di disposizioni appropriate ma consisterà nel farle attuare da tutti gli Stati partecipanti in modo efficace e tempestivo.

---

<sup>6</sup> Tale soluzione è stata adottata dalla Svizzera nel 1996. Tale paese ha concluso un accordo con la Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezzaluna Rossa (IFRC) al fine di determinare lo status giuridico di questa Organizzazione in Svizzera. L'Articolo 1 prevede che "il Consiglio Federale della Svizzera riconoscerà, ai fini del presente accordo, la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica della Federazione Internazionale della Croce Rossa e delle Società della Mezzaluna Rossa in Svizzera" (traduzione non ufficiale). Tale accordo è stato firmato dal Capo del Dipartimento Federale degli Affari Esteri e dal Presidente dell'Organizzazione.

DIFFICOLTÀ CHE L'OSCE HA AFFRONTATO O POTREBBE AFFRONTARE A  
CAUSA DELLA MANCANZA DI PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE, DI  
CAPACITÀ GIURIDICA E DI PRIVILEGI E IMMUNITÀ  
CONCESSI DA TUTTI GLI STATI PARTECIPANTI

I. DIFFICOLTÀ DOVUTE ALLE LACUNE DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO  
DI ROMA DEL 1993.

1. Mancanza di personalità giuridica internazionale

La Decisione del Consiglio di Roma non conferisce all'OSCE personalità giuridica internazionale. Dal punto di vista strettamente giuridico, tale assenza di personalità giuridica internazionale comporta le seguenti conseguenze:

- Possono sussistere dubbi sostanziali sulla capacità dell'OSCE di concludere trattati, accordi di sede<sup>1</sup>, memorandum d'intesa o altri strumenti disciplinati dal diritto internazionale. Pur avendo l'OSCE comunque concluso accordi o strumenti analoghi, la sua capacità di stipularli può essere messa in discussione dall'altra parte *a posteriori* in caso di controversie relative all'applicazione dell'accordo;
- la capacità dell'OSCE di adire le vie legali internazionali contro gli Stati può essere messa in discussione;
- in un caso che preveda la responsabilità internazionale, gli Stati partecipanti possono essere ritenuti responsabili delle attività dell'OSCE, invece dell'OSCE stessa;
- l'OSCE non agisce allo stesso livello delle altre organizzazioni internazionali. Talune organizzazioni intergovernative incontrano difficoltà per stipulare accordi di cooperazione con l'OSCE, il che impedisce loro di svolgere attività congiunte e finanziare particolari attività OSCE. Tali accordi comporterebbero diritti e doveri per entrambe le parti (ad esempio, obblighi finanziari, responsabilità e garanzie in caso di irregolarità finanziarie, composizione delle controversie).

2. Mancanza di capacità giuridica dell'OSCE in quanto tale

La Decisione del Consiglio di Roma non conferisce capacità giuridica all'OSCE in quanto tale, ovvero in quanto entità che comprende tutti gli organismi tramite i quali vengono decisi ed attuati i mandati dell'OSCE. Essa considera solo due Istituzioni (il Segretariato e l'ODHIR). Ciò significa che:

---

<sup>1</sup> Per tale motivo l'Austria e i Paesi Bassi non hanno stipulato un accordo di sede con l'Istituzione OSCE insediata nel loro territorio, come fanno di solito con le organizzazioni internazionali che hanno sede nel loro territorio.

- alle altre Istituzioni (l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali<sup>2</sup> e l'Ufficio per la Libertà dei Mezzi di Informazione) non sono concessi capacità giuridica, privilegi e immunità;
- le Missioni OSCE non sono contemplate nella Decisione del Consiglio di Roma.

Con uno strumento giuridico che conferisce all'OSCE in quanto tale capacità giuridica:

- sarebbe facilitata la negoziazione di Memorandum d'Intesa per l'istituzione di una Missione OSCE;
- a tutti i nuovi organi OSCE creati dagli Stati partecipanti sarebbe concessa protezione giuridica ai sensi del diritto internazionale fin dalla data della loro creazione;
- sarebbe facilitata la conclusione di accordi di sede;
- sarebbe facilitata la registrazione di proprietà;
- sarebbe facilitata l'organizzazione di riunioni OSCE, compresa la conclusione di accordi sulle conferenze e sarebbe garantita la protezione giuridica dei partecipanti a tali riunioni.

### 3. Prelievi fiscali sui redditi OSCE

La questione dell'esenzione dall'imposta sui redditi per i funzionari OSCE non è stata contemplata dalla Decisione del Consiglio di Roma.

- Nel caso di membri del personale internazionale e di membri delle missioni, alcuni Stati partecipanti sottopongono a tassazione i redditi che i loro cittadini percepiscono dall'OSCE. Ciò pone diversi problemi;
  - sussiste disparità di trattamento fra i dipendenti internazionali dell'OSCE che fanno capo ai loro paesi d'origine;
  - ciò comporta talvolta difficoltà per le assunzioni;
  - si sono anche verificati casi di dimissioni per questo motivo;
  - sottoponendo gli stipendi OSCE a tassazione, il paese indirettamente recupera parte dei contributi degli Stati partecipanti al bilancio OSCE;
  - inoltre, l'assenza di capacità giuridica internazionale può impedire ad alcuni Stati di stipulare accordi per il rimborso delle imposte riscosse sui redditi OSCE, come previsto dalla nuova Norma del Personale 6.03.

---

<sup>2</sup> Diversi anni dopo la sua costituzione nei Paesi Bassi, un progetto di legge che dota l'ACMN di capacità giuridica e concede privilegi e immunità all'istituzione ed ai suoi funzionari è stato finalmente adottato dal Parlamento olandese alla fine di quest'anno.

- Nel caso di personale locale, il paese che ospita una missione solitamente non esenta il personale locale dal prelievo fiscale sugli stipendi OSCE.
  - Ciò comporta un aumento degli stipendi del personale locale, per tener conto della quota di imposta che devono pagare;
  - ciò pone problemi per le assunzioni, in particolare quando altre organizzazioni internazionali (come le NU) - che prevedono tali esenzioni per il loro personale locale - operano nell'area della missione.

## II. DIFFICOLTÀ DOVUTE A DISCREPANZE NELLA CONCESSIONE DI CAPACITÀ GIURIDICA E DI PRIVILEGI E IMMUNITÀ DA PARTE DELLA MAGGIORANZA DEGLI STATI PARTECIPANTI

### 1. Mancanza di capacità giuridica e di privilegi e immunità nella maggior parte degli Stati partecipanti

L'OSCE, le sue Istituzioni, le sue Missioni, i suoi membri del personale e le delegazioni presso l'OSCE sono trattati in maniera disuguale dagli Stati partecipanti:

- i funzionari OSCE non godono di protezione giuridica quando effettuano viaggi di servizio ufficiali in paesi che non hanno concesso privilegi e immunità all'OSCE. Taluni membri del personale possono essere in possesso di passaporti diplomatici rilasciati dalle loro autorità nazionali, ma ciò non conferisce loro protezione sufficiente;
  - non tutti gli Stati partecipanti riservano all'OSCE il trattamento riservato alle altre organizzazioni internazionali per quanto riguarda le procedure accelerate per la richiesta di visti per le persone che effettuano viaggi di servizio ufficiali e la concessione di visti gratuita;
  - per quanto attiene alla stipula di contratti e le forniture, l'OSCE può incontrare difficoltà giuridiche nel caso in cui una società contraente si rivolga ad un tribunale locale in uno Stato che non ha concesso capacità giuridica e privilegi e immunità all'OSCE;
  - l'OSCE non è esente da IVA in tutti gli Stati partecipanti. Ciò comporta un aumento dei costi delle Missioni OSCE nei paesi che non hanno concesso tale esenzione. Inoltre, al fine di evitare di versare l'IVA, l'OSCE potrebbe eventualmente essere tentata di stipulare contratti solo con società ubicate in paesi in cui viene concessa l'esenzione dall'IVA;
  - la mancanza di chiarezza sullo status delle missioni ha comportato ritardi e costi elevati per lo sdoganamento dei beni importati per le missioni.
- ### 2. Inadeguatezza del riferimento alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche per quanto riguarda le Missioni OSCE.

La maggior parte dei Memorandum d'Intesa per le missioni OSCE fa riferimento alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche. In assenza di altri strumenti internazionali che disciplinano la capacità giuridica e i privilegi e le immunità dell'OSCE<sup>3</sup>, si tratta di un riferimento valido, ma non ideale, né adeguato per le organizzazioni internazionali.

- La Convenzione di Vienna non prevede capacità giuridica;
- i privilegi e le immunità concessi agli agenti diplomatici sono più ampi di quelli concessi ai dipendenti civili internazionali;
- la Convenzione di Vienna non prevede immunità funzionale per il personale locale, che è indispensabile per le Missioni OSCE;
- in base al MoU concluso con il paese ospitante di una Missione, ai membri delle missioni sono concessi privilegi e immunità sul territorio di quel paese. Tuttavia, quando devono effettuare viaggi di servizio ufficiali per recarsi presso un'altra Missione (ad esempio per progetti regionali o bilaterali), essi non godono dei privilegi e delle immunità concessi dal paese che ospita l'altra Missione. Ciò genera evidenti problemi.

### 3. Personale locale delle Missioni

Presso le Missioni OSCE lavorano oltre 2.700 membri del personale locale, che generalmente non godono di protezione giuridica ai sensi del diritto internazionale, o ne godono solo in misura limitata. Inoltre, la Convenzione di Vienna prevede che il personale locale goda di privilegi e immunità solo nella misura concessa dagli Stati riceventi: di norma, i paesi non concedono uno status speciale al personale nazionale. Le conseguenze di tale mancanza di protezione sono ad esempio le seguenti:

- il personale locale può essere convocato a comparire dinanzi alle autorità locali per fornire prove o testimonianze anche in relazione alle attività dell'OSCE; qualora rifiuti di rispondere alle citazioni in qualità di testimone, esso è perseguibile (con ammende o pene detentive);
- nell'OSCE in passato si sono verificati due casi in cui non è stata concessa al personale locale l'esenzione da procedimenti giudiziari: il Sig. Stetic della Missione in Bosnia-Erzegovina è stato arrestato in Croazia mentre era in servizio ed è stato condannato a oltre dieci anni, mentre il Sig. Kastrati della ex Missione di Verifica in Kosovo (KVM) è stato condannato a 14 anni con l'accusa di spionaggio.

---

<sup>3</sup> Come indicato precedentemente, la Decisione del Consiglio di Roma non contempla le Missioni OSCE.

**Elenco delle disposizioni che potrebbero essere incluse  
IN UNA CONVENZIONE O IN UN ACCORDO BILATERALE MODELLO  
SULLA CAPACITÀ GIURIDICA E SU PRIVILEGI E IMMUNITÀ DELL'OSCE**

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
	<p><b><u>Preambolo</u></b><sup>1</sup></p> <p>[Finalità del presente documento giuridico]</p>	
	<p><b><u>Articolo 1: Definizione</u></b></p> <p><b>Ai fini della presente convenzione/accordo, l'OSCE sarà definita come l'entità che comprende tutti gli organi tramite i quali sono decisi e attuati i mandati OSCE, quali gli organi decisionali, le istituzioni e le missioni.</b></p>	<p><i>Ciò significa che, quando l'OSCE è menzionata nel documento, sono comprese anche tutte le Istituzioni OSCE e le missioni e le attività sul territorio OSCE.</i></p>
<p><b><u>Capacità giuridica delle Istituzioni OSCE</u></b></p> <p>1. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e di altro carattere, accorderanno la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari, alle seguenti istituzioni CSCE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Segretariato CSCE,</li> <li>- Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR),</li> <li>- Altre eventuali istituzioni CSCE determinate dal Consiglio della CSCE.</li> </ul>	<p><b><u>Articolo 2: Personalità giuridica internazionale e capacità giuridica dell'OSCE</u></b></p> <p>1. <b>L'OSCE godrà della personalità giuridica internazionale.</b></p> <p>2. <b>L'OSCE godrà nei territori degli Stati partecipanti della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, ed in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare ai relativi procedimenti giudiziari.</b></p>	<p><i>L'OSCE in quanto tale dovrebbe godere della personalità giuridica e della capacità giuridica, come nel caso di altre organizzazioni internazionali. [vedere Parte I, paragrafi 1 e 2 del documento del Segretariato sulle difficoltà che l'OSCE ha affrontato o potrebbe affrontare – SEC.GAL/71/00, 13 luglio 2000.]</i></p>
<p><b><u>Privilegi e immunità: considerazioni generali</u></b></p> <p>2. Gli Stati partecipanti alla CSCE, conformemente alle loro Costituzioni e agli adempimenti di tipo legislativo e</p>	<p><b><u>Articolo 3: privilegi e immunità OSCE: considerazioni generali</u></b></p>	<p><i>Le disposizioni finali specificheranno come attuare il presente strumento giuridico e la loro formulazione dipenderà dal fatto che si</i></p>

<sup>1</sup> I cambiamenti e le disposizioni aggiuntive sono in grassetto.



DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
di altro carattere, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-16.		<i>tratti di una convenzione o di un accordo bilaterale modello.</i>
3. I privilegi e le immunità saranno accordati alle istituzioni CSCE nel loro interesse. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica.	<b>L'OSCE godrà nei territori degli Stati partecipanti dei privilegi e delle immunità che sono necessari per l'adempimento dei suoi fini.</b>	<i>All'OSCE in quanto tale dovrebbero essere concessi privilegi e immunità. <u>[vedere Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</u> Articolo 105 (1) della Carta delle Nazioni Unite.</i>
<p>I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni CSCE e i membri delle Missioni CSCE, dal Segretario Generale della CSCE di concerto con il Presidente in carica;</li> <li>- per quanto riguarda il Segretario Generale della CSCE e l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali, dal Presidente in carica.</li> </ul> <p>Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i propri rappresentanti.</p>		<i>Spostato all'Articolo 7, paragrafo 2 (Rappresentanti degli Stati partecipanti) e all'Articolo 8, paragrafo 5 (funzionari OSCE).</i>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><b><u>Istituzioni CSCE</u></b></p> <p>4. Le istituzioni CSCE, i loro beni e le loro disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.</p>	<p><b><u>Articolo 4: beni, fondi e disponibilità finanziarie</u></b></p> <p>1. <b>L'OSCE, le sue</b> proprietà e i suoi beni, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, <b>godranno</b> dell'immunità da <b>qualsiasi forma</b> di procedimenti giudiziari, <b>tranne in quei casi particolari in cui abbia espressamente rinunciato alla sua immunità. Resta inteso, tuttavia, che nessuna rinuncia all'immunità si applicherà ad un eventuale provvedimento esecutivo.</b></p>	<p><i>Articolo II, Sezione 2 della Convenzione sui privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite del 1946 (Convenzione ONU).</i></p> <p><i>Tale disposizione comprende i beni e le disponibilità finanziarie delle Istituzioni e Missioni OSCE. [vedere Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p>
<p>5. Le sedi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie delle istituzioni CSCE, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische e espropri.</p>	<p>2. Le sedi dell'OSCE saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'OSCE, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p>
<p>6. Gli archivi delle istituzioni CSCE saranno inviolabili.</p>	<p>3. Gli archivi dell'OSCE e in generale tutti i documenti appartenenti ad essa o tenuti da essa saranno inviolabili, ovunque siano ubicati.</p>	<p><i>Articolo II, Sezione 4 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:</p> <p>(a) le istituzioni CSCE potranno detenere fondi e possedere somme in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai loro obiettivi;</p> <p>(b) le istituzioni CSCE avranno la libertà di trasferire i loro fondi o le loro valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta da loro posseduta in un'altra valuta.</p>	<p>4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere:</p> <p>(a) <b>L'OSCE potrà</b> detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai <b>suoi</b> obiettivi;</p> <p>(b) <b>L'OSCE avrà</b> la libertà di trasferire i suoi fondi o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p> <p><i>Analogo all'Articolo II, Sezione 5 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>8. Le istituzioni CSCE, le loro disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:</p> <p>(a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che le istituzioni CSCE non esigeranno l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che oneri per servizi di pubblica utilità;</p> <p>(b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dalle istituzioni CSCE per loro uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.</p>	<p>5. L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:</p> <p>(a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servirsi di pubblica utilità;</p> <p>(b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per uso ufficiale: resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il governo di tale paese.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni. [vedere <u>Parte II, paragrafo 1 del documento del Segretariato sulle difficoltà.</u>]</i></p> <p><i>Analogo all'Articolo II, Sezione 6 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali delle istituzioni CSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.</p>	<p>6. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore, necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni o servizi include tasse o dazi, lo Stato <b>partecipante</b> che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni.</i></p>
<p>10. Le istituzioni CSCE usufruiranno per le loro comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</p>	<p><b><u>Articolo 5: Facilitazioni per le comunicazioni</u></b></p> <p><b>L'OSCE usufruirà per le sue</b> comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione delle Istituzioni CSCE con OSCE, che comprende Istituzioni e Missioni. Tuttavia, si potrebbero prevedere disposizioni aggiuntive:</i></p> <p><i>Nessuna censura applicata alla corrispondenza o alle comunicazioni ufficiali [vedere Articolo III, Sezione 9 della Convenzione ONU].</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
		<i>Diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza a mezzo corriere o in valigie che hanno gli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche [vedere Articolo III, Sezione 10 della Convenzione ONU]</i>
<p><b><u>Missioni permanenti degli Stati partecipanti</u></b></p> <p>11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso la CSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.</p>	<p><b><u>Articolo 6: Missioni permanenti degli Stati partecipanti all'OSCE</u></b></p> <p>Gli Stati partecipanti nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso l'OSCE <b>accorderanno</b> a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche, conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p>
<p><b><u>Rappresentanti degli Stati partecipanti</u></b></p> <p>12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della CSCE o che prendono parte ai lavori delle istituzioni CSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione</p>	<p><b><u>Articolo 7: Rappresentanti degli Stati partecipanti</u></b></p> <p>1. I Rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'OSCE o che prendono parte ai lavori dell'OSCE, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, <b>godranno</b> dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) <b>immunità da arresto o detenzione personale e dal sequestro del loro bagaglio personale e rispetto a parole pronunciate o scritte e a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste di rappresentanti, immunità da procedimenti giudiziari di qualsiasi genere, anche dopo che le persone interessate non sono più rappresentanti di Stati partecipanti;</b></p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle <b>formalità</b> di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p>	<p><i>Articolo IV, Sezione 11 (a) e Sezione 12 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.</p>	<p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri,</p> <p>(f) <b>diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati.</b></p>	<p><i>Articolo IV, Sezione 11 (c) della Convenzione ONU.</i></p>
	<p>2. I privilegi e le immunità <b>sono accordati ai rappresentanti degli Stati partecipanti</b> non a loro vantaggio personale, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si <b>rinuncerà</b> in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità per quanto riguarda i suoi rappresentanti.</p>	<p><i>Precedentemente, nel paragrafo 2 della Decisione del Consiglio di Roma.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 14 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.</p>	<p>3. Le disposizioni per <b>paragrafo 1 di cui sopra</b> non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 15 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.</p>	<p>4. Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vice delegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni.</p>	<p><i>Nessun cambiamento.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 16 della Convenzione ONU.</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><b>Funzionari della CSCE</b></p> <p>7. I funzionari della CSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese cose scritte e dette, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;</p> <p>(c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;</p> <p>(e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;</p> <p>(f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.</p>	<p><b><u>Articolo 8: Funzionari dell'OSCE</u></b></p> <p>1. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) <b>immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari, anche dopo la cessazione del loro incarico presso l'OSCE, rispetto ad atti, comprese le parole scritte e pronunciate, da loro compiuti nella loro veste ufficiale;</b></p> <p>(b) <b>esenzione dai prelievi fiscali sugli stipendi e gli emolumenti corrisposti loro dall'OSCE;</b></p> <p>(c) esenzione dagli obblighi del servizio militare;</p> <p>(d) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle <b>formalità</b> di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;</p> <p>(e) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;</p> <p>(f) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per i coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli inviati diplomatici;</p> <p>(g) il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.</p>	<p><i>Ai membri del personale delle Istituzioni e missioni OSCE, incluso il personale locale, dovrebbero essere concessi gli stessi privilegi e immunità [vedere Parte II, paragrafo 3 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p> <p><i>La presente disposizione si ispira al paragrafo 15 (a) e (b) della Decisione del Consiglio di Roma.</i></p> <p><i>Articolo IV, Sezione 18 (b) della Convenzione ONU [vedere Parte I, paragrafo 3 del documento del Segretariato sulle difficoltà.]</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (b) - (f) di cui sopra.	2. Nessun Stato partecipante <b>sarà</b> obbligato ad accordare ai propri cittadini o ai residenti permanenti in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (c) - (f).	<i>Nessun cambiamento. Tuttavia, l'esenzione dai prelievi fiscali dovrebbe essere concessa anche ai cittadini e ai residenti permanenti.</i>
La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della CSCE non è contemplata dal presente paragrafo.		<i>Vedere il nuovo 15 (b) di cui sopra.</i>
Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari della CSCE" indica il Segretario Generale, l'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali e le persone che rivestono incarichi determinati dal competente organo decisionale CSCE o da questo designati.	3. <b>Ai fini della presente convenzione/accordo, per "funzionari OSCE" si intendono i membri del personale delle istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE, incluso il personale locale.</b>	
	4. <b>Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nel paragrafo 1 di cui sopra, al Segretario Generale, ai Capi delle Istituzioni e ai Capi delle Missioni saranno accordati - per loro stessi, per il coniuge e i figli minori - i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni accordate agli inviati diplomatici, conformemente al diritto internazionale.</b>	<i>Articolo V, Sezione 19 della Convenzione ONU.</i>
	5. <b>I Privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari dell'OSCE e non a personale vantaggio degli interessati. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di privare dell'immunità qualsiasi funzionario, nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE. Il Presidente in esercizio avrà il diritto di rinunciare all'immunità del Segretario Generale, dei Capi delle Istituzioni e dei Capi delle Missioni,</b>	<i>Precedentemente, nel paragrafo 2 della Decisione del Consiglio di Roma.  Articolo V, Sezione 20 della Convenzione ONU.  Da discutere: la rinuncia concernente i Capi delle Istituzioni e i Capi delle Missioni non dovrebbe rientrare nelle competenze del Segretario Generale?</i>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
	<p>6. <b>L'OSCE coopererà in qualsiasi momento con le competenti autorità degli Stati partecipanti per facilitare la regolare amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza delle norme di polizia e prevenire l'insorgenza di qualsiasi abuso in relazione ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni menzionate nel presente Articolo.</b></p>	<p><i>Articolo V, Sezione 21 della Convenzione ONU.</i></p>
<p>14. I dipendenti delle Istituzioni CSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.</p> <p>I dipendenti delle istituzioni CSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale delle Istituzioni CSCE, o di un programma cui aderisce l'Istituzione CSCE, che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.</p>	<p>7. <b>I funzionari dell'OSCE saranno</b> esenti dal regime di previdenza sociale dello Stato ospitante, purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino ad un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.</p> <p>8. <b>I funzionari OSCE</b>, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE o di un programma cui aderisce l'OSCE, che preveda adeguati benefici, <b>saranno</b> esenti da regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale.</p>	<p><i>Nessun cambiamento, tranne la sostituzione dei dipendenti delle Istituzioni CSCE con funzionari OSCE, che comprende i membri del personale delle Istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE (vedere il paragrafo 3 di cui sopra).</i></p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Membri delle Missioni CSCE</u></b></p> <p>15. I membri delle missioni CSCE, istituite dagli organi decisionali della CSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in carica godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE, dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;</p> <p>(b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese cose dette o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p>	<p><b><u>Articolo 9: Rappresentante personale del Presidente in esercizio</u></b></p> <p>I rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'OSCE, dei seguenti privilegi e immunità:</p> <p>(a) immunità dall'arresto o detenzione personale <b>e da procedimenti giudiziari</b> anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;</p> <p>(b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;</p> <p>(c) il diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati,</p>	<p><i>Considerando che i membri delle missioni sono funzionari dell'OSCE, essi godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui godono gli altri funzionari OSCE, vale a dire quelle previste nell'Articolo 8. Di conseguenza, soltanto i rappresentanti personali del PIE devono essere contemplati nella presente disposizione.</i></p> <p><i>Domanda: sarebbe opportuno prevedere disposizioni che riguardino esperti in missione per l'OSCE? (vedere Articolo VI della Convenzione ONU).</i></p>



DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p>(d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;</p> <p>(e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.</p>	<p>che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;</p> <p>(d) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(e) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;</p> <p>(f) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(g) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;</p> <p>(h) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.</p>	
<p>Le attrezzature utilizzate dalle missioni CSCE per l'espletamento del loro mandato godranno dello stesso trattamento previsto nei paragrafi 4, 5, 8 e 9.</p>		<p><i>Considerando che le missioni sono comprese nel termine generico "OSCE", la presente disposizione non è necessaria, in quanto i privilegi e le immunità dell'OSCE si applicano anche alle missioni.</i></p>
<p>16. I membri di missioni operanti sotto gli auspici della CSCE, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 15, nello svolgimento delle loro funzioni per la CSCE godranno dei privilegi e delle immunità previsti nel paragrafo 15 (b), (c), (e) e (f). Il Presidente in carica potrà richiedere che a tali membri siano accordati i privilegi e le immunità previsti nel paragrafo 15 (a), (d), (g) e (i) in situazioni in cui tali membri potrebbero incontrare particolari difficoltà.</p>		<p><i>E' tuttora necessario distinguere i diversi tipi di missioni dell'OSCE?</i></p>

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ROMA 1993	NUOVE DISPOSIZIONI	COMMENTI
<p><b><u>Carta di identità CSCE</u></b></p> <p>17. La CSCE potrà rilasciare una carta d'identità CSCE a persone che effettuino viaggi in missione ufficiale per la CSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.</p>	<p><b><u>Articolo 10: Carte di Identità OSCE</u></b></p> <p>1. L'OSCE potrà rilasciare una Carta d'Identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non <b>sostituirà</b> i regolari documenti di viaggio, <b>sarà</b> rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare diritti al trattamento specificato nel documento.</p>	<p><i>Vedere l'Articolo VII, Sezione 24 della Convenzione dell'ONU: "Le Nazioni Unite possono rilasciare lasciapassare delle Nazioni Unite ai suoi funzionari. Tali lasciapassare saranno riconosciuti e accettati come documenti di viaggio validi dalle autorità dei Membri."</i></p>
<p>18. Le domande di visto (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità CSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.</p>	<p>8. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte di titolari di carta d'identità OSCE <b>saranno</b> evase con la massima sollecitudine possibile.</p>	
	<p><b><u>Articolo 11: Disposizioni finali</u></b></p> <p>[soluzione delle controversie] [Accessione, ratifica, approvazione] [Depositario] [Lingue] [Entrata in vigore]</p>	

Annesso 1

PROGETTO

**CONVENZIONE SULLA CAPACITA' GIURIDICA,  
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'OSCE**

*[Gli Articoli 1 e 9 si ispirano alla Decisione del Consiglio di Roma; i cambiamenti sono in grassetto.]*

**Articolo 1**  
**Definizioni**

**Ai fini della presente Convenzione:**

- (a) **L'OSCE includerà i suoi organi decisionali, le sue istituzioni e missioni.**
- (b) **Per "Stati partecipanti" si intendono gli Stati partecipanti all'OSCE.**
- (c) **Per "Rappresentanti degli Stati partecipanti" si intendono i delegati, i vicedelegati, i consulenti, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni degli Stati partecipanti.**
- (d) **Per "Istituzioni" si intendono il Segretariato OSCE, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN), l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e altre istituzioni OSCE, stabilite dal Consiglio Permanente.**
- (e) **Per "Missioni" si intendono tutte le Missioni OSCE, inclusi i Centri, i Gruppi, le Presenze, gli Uffici e qualsiasi altra operazione sul territorio dell'OSCE.**
- (f) **Per "Segretario Generale" si intende il Segretario Generale dell'OSCE.**
- (g) **Per "funzionari OSCE" si intendono il Segretario Generale, gli altri Capi delle Istituzioni e persone che rivestono incarichi determinati da un competente organo decisionale o da questo designate.**
- (h) **Per "Membri delle missioni OSCE" si intenderanno le persone assunte dalle missioni, ma non saranno incluse persone che siano state assunte localmente e che percepiscano una retribuzione oraria.**

**Articolo 2**  
**Capacità giuridica**

**L'OSCE godrà nei territori degli Stati Parte della presente Convenzione** della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle **sue** funzioni e in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili ed immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari

**Articolo 3**  
**Privilegi e Immunità: considerazioni generali**

1. I privilegi e le immunità saranno accordati dagli **Stati Parte della presente Convenzione** nell'interesse dell'**OSCE**. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale di concerto con il Presidente in esercizio.

2. I privilegi e le immunità **saranno** accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si **rinuncerà** in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità **sarà** adottata:

- (a) per i **funzionari OSCE** e i membri delle Missioni **OSCE**, dal Segretario Generale di concerto con il Presidente in esercizio;
- (b) per il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni, i Capi delle Missioni, i rappresentanti personali del Presidente in esercizio**, dal Presidente in esercizio.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei rappresentanti **degli Stati partecipanti**.

**Articolo 4**  
**Beni e disponibilità finanziarie dell'OSCE**

1. **L'OSCE, i suoi beni e le sue** disponibilità finanziarie, ovunque si trovino e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri.

2. Le sedi dell'**OSCE** saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'**OSCE**, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, **saranno** esenti da perquisizioni, requisizioni, confische e espropri.

3. Gli archivi dell'**OSCE saranno** inviolabili.

4. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:

- (a) **l'OSCE potrà** detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività corrispondenti ai **suoi** obiettivi;

- (b) **l'OSCE avrà** la libertà di trasferire i **suoi** fondi o le **sue** valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.
5. **L'OSCE, le sue** disponibilità finanziarie, entrate e altri beni:
- (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che **l'OSCE non esigerà** l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servizi di pubblica utilità;
- (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'**OSCE** per **suo** uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.
6. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'**OSCE**, e quando il prezzo di tali beni e servizi include tasse o dazi, lo Stato **Parte della presente Convenzione** che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.
7. **L'OSCE usufruirà** per le **sue** comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

#### **Articolo 5**

##### **Missioni permanenti degli Stati partecipanti**

Gli Stati **Parte della presente Convenzione** nel cui territorio si trovino missioni permanenti presso l'**OSCE** accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

#### **Articolo 6**

##### **Rappresentanti degli Stati partecipanti**

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'**OSCE** o che prendono parte ai lavori delle istituzioni dell'**OSCE**, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;

- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  - (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.
2. Le disposizioni del paragrafo **1 di cui sopra** non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

#### Articolo 7 Funzionari OSCE

1. I funzionari dell'**OSCE** godranno dei seguenti privilegi e immunità:
- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese parole scritte e pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
  - (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
  - (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  - (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che siano membri di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
  - (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli **agenti** diplomatici;
  - (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.
2. Nessuno Stato **Parte della presente Convenzione** sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti b) - f) di cui sopra.

*[Le disposizioni relative alla previdenza sociale dovrebbero essere spostate e trattate nell'accordo modello, in quanto riguardano le relazioni con il paese ospitante.]*

#### Articolo 8 Membri delle Missioni OSCE e dei Rappresentanti personali del Presidente in esercizio

I membri delle missioni **OSCE**, istituite dagli organi decisionali dell'**OSCE**, nonché i rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'**OSCE**, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;

- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;
- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli.

*[La disposizione attrezzature utilizzate dalle missioni OSCE è contemplata dall'Articolo 3 e sarà sviluppata nell'accordo modello.]*

*[La disposizione relativa ai membri di altre missioni è stata cancellata, poiché non è chiaro di quali missioni si tratti.]*

### **Articolo 9**

#### **Carta di identità OSCE**

1. L'OSCE potrà rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A **alla presente Convenzione** e conferirà al titolare i diritti al trattamento specificato nel documento.
2. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

### **Articolo 10**

#### **Accordo fra l'OSCE e un paese ospitante**

1. **Oltre alle suddette disposizioni, quando sia stata adottata una decisione per insediare un'istituzione o una missione OSCE nel territorio di uno Stato Parte della presente Convenzione, tale Stato stipulerà un accordo con l'OSCE che conceda privilegi e**

**immunità aggiuntive, come enunciato nell'Annesso B alla presente Convenzione, al più presto possibile dopo l'adozione di tale decisione.**

**2. Se necessario, tali accordi potranno essere stipulati per integrare i privilegi e le immunità già accordati in base al diritto nazionale o tramite Memorandum d'Intesa al fine di concedere i privilegi e le immunità aggiuntive enunciate nell'Annesso B alla presente Convenzione.**

*[Le seguenti disposizioni, tranne l'Articolo 12, si ispirano al Capitolo V della Convenzione sulla Corte di Conciliazione e Arbitrato nell'ambito dell'OSCE: i cambiamenti sono in grassetto.]*

### **Articolo 11**

#### **Firma ed entrata in vigore**

1. **La presente** Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti con il Governo di .... fino al .... e sarà soggetta a ratifica.

2. **La presente** Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito **da parte di tutti gli Stati partecipanti di:**

(a) **uno strumento di ratifica, oppure**

(b) **una notifica di attuazione dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio di Roma concernente la capacità giuridica delle Istituzioni e dei privilegi e immunità della CSCE del 1 dicembre 1993 ampliata dalla decisione del Consiglio Permanente del ... novembre 2000.**

3. Gli Stati partecipanti che non hanno firmato la **presente** Convenzione potranno successivamente accedervi.

4. Per ciascuno Stato **partecipante** che ratifichi o acceda alla presente Convenzione dopo **la data della sua entrata in vigore**, la **presente** Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o accessione.

5. Il Governo di ... fungerà da depositario della presente Convenzione.

### **Articolo 12**

#### **Applicazione provvisoria della presente Convenzione**

**Uno Stato partecipante allorché firma o ratifica la presente Convenzione o potrà dichiarare che applicherà provvisoriamente la Convenzione a decorrere dalla data della firma o della ratifica.**

### **Articolo 13**

#### **Riserve**

**La presente** Convenzione non potrà essere soggetta ad alcuna riserva [che non essa non abbia espressamente autorizzato].



#### Articolo 14 Emendamenti

1. Gli emendamenti **alla presente** Convenzione dovranno essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Emendamenti **alla presente** Convenzione potranno essere proposti da qualsiasi Stato Parte e saranno comunicati dal depositario al **Segretario Generale**, che li trasmetterà agli Stati partecipanti.
3. Se il **Consiglio Permanente** adotterà il testo proposto dell'emendamento, il testo sarà inoltrato dal depositario agli Stati Parte della **presente** Convenzione per l'accettazione, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
4. Qualsiasi del genere entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati Parte della **presente Convenzione** ne abbiano notificato al depositario la loro accettazione.

#### Articolo 15 Denuncia

1. Qualsiasi Stato Parte della **presente** Convenzione potrà denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante notifica inviata al depositario.
2. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario.

#### Articolo 16 Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni che il depositario sarà tenuto ad inviare saranno trasmesse al **Segretario Generale** che a sua volta le inoltrerà agli Stati partecipanti.

#### Articolo 17 Stati che non sono parte della Convenzione

Conformemente al diritto internazionale, si conferma che nella **presente** Convenzione nulla sarà interpretato come imposizione di obblighi o impegni per gli Stati partecipanti che non sono parte della **presente** Convenzione se non espressamente previsto ed espressamente accettato da tali Stati per iscritto.

Fatto a... il... nelle lingue italiana, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca, tutte e sei le lingue facenti ugualmente fede.

**Annesso A:** Carta d'Identità OSCE

**Annesso B:** Accordo modello

Annesso A all'Annesso 1

CARTA D'IDENTITA' OSCE

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Cittadinanza:

Passaporto/Passaporto diplomatico N. ... , rilasciato il ... da ...

Con la presente si certifica che la persona indicata nel presente documento svolge un incarico ufficiale per l'**Organizzazione** per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (**OSCE**) nel periodo da ... a ... nel/nei seguente/i Stato/i partecipante/i all'**OSCE** ...

L'**OSCE** richiede con la presente a tutti gli interessati che alla persona qui indicata

- sia permesso il transito senza ritardi od ostacoli,
- in caso di necessità sia accordata tutta la necessaria legittima assistenza e protezione.

Il presente documento non sostituisce i documenti di viaggio che possano essere richiesti per l'entrata o l'uscita.

Rilasciato a ... il ... da ... (competente autorità **OSCE**)

Firma:

Qualifica:

Annesso 2

Capacità giuridica dell'OSCE  
Sedute del  
21 e 22 settembre e 16 e 17 ottobre 2000

**PROGETTO DI MODELLO DI ACCORDO BILATERALE O CONVENZIONE  
SULLA CAPACITA' GIURIDICA, SUI PRIVILEGI  
E SULLE IMMUNITÀ DELL'OSCE**

**Preambolo**

[Finalità del presente strumento giuridico]

**... Riconoscendo per l'OSCE e il suo personale l'esigenza di godere dei privilegi e delle immunità che sono necessarie per l'esercizio delle loro funzioni<sup>1</sup> ... (ex Articolo3)**

**Articolo 1**  
**Definizioni**

Ai fini del presente Accordo/Convenzione:

- (a) per "OSCE" si intende **l'Organizzazione in quanto tale** comprendente i **suoi** organi decisionali, le sue istituzioni e missioni.
- (b) **Per "Missioni" si intendono le "Missioni OSCE", comprendenti i Centri, i Gruppi, le Presenze, gli Uffici e qualsiasi altra operazione sul territorio dell'OSCE.**
- (c) Per "Rappresentanti degli Stati Partecipanti" si intendono i delegati, i vice delegati, i consulenti, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni degli Stati partecipanti.

---

<sup>1</sup>

I cambiamenti al documento CIO.GAL/70/00 del 22 agosto 2000, a seguito delle discussioni della riunione del 21 e 22 settembre sono evidenziati in grassetto; i cambiamenti derivanti dalle discussioni della riunione del 16 e 17 ottobre sono evidenziati in corsivo grassetto.

- (d) Per "Funzionari OSCE" si intendono i membri del personale delle istituzioni OSCE e i membri delle missioni OSCE, ~~incluso il personale locale~~, **ma non saranno incluse persone che siano state assunte localmente e che percepiscano una retribuzione oraria.**

## Articolo 2

### Opzione 1

**Si riconosce che l'OSCE gode di una personalità giuridica internazionale.**

### Opzione 2

**Si riconosce che l'OSCE potrà concludere con altre entità internazionali gli accordi che siano necessari per l'esercizio delle sue funzioni.**

## Articolo 3 Capacità giuridica

L'OSCE godrà nel/nei **territorio/i** dello Stato/i **Parte del presente Accordo/ Convenzione** della capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni e in particolare della capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare ai relativi procedimenti giudiziari.

## Articolo 4 Inviolabilità delle sedi, dei beni, dei fondi e delle disponibilità finanziarie dell'OSCE

1. Le sedi dell'OSCE saranno inviolabili.
2. I beni dell'OSCE e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri.

## Articolo 5 Inviolabilità degli archivi dell'OSCE

Gli archivi dell'OSCE e in generale tutti i documenti appartenenti ad essa o detenuti da essa saranno inviolabili, ovunque siano ubicati.

## Articolo 6 Immunità da giurisdizione ed esecuzione

L'OSCE, i suoi beni e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, godranno dell'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, tranne nei casi particolari in cui abbia espressamente rinunciato alla sua immunità. Resta tuttavia inteso che **tale** rinuncia all'immunità **non** si estenderà a nessun provvedimento esecutivo **per il quale sarà necessaria una rinuncia a parte.**

**Articolo 7**  
**Esenzioni fiscali**

1. **L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, i suoi redditi ed altri beni** saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano altro che diritti per servizi di pubblica utilità.
2. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi includa tasse o dazi, lo Stato **parte del presente Accordo/Convenzione** che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa.

**Articolo 8**  
**Privilegi doganali**

**L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, le sue entrate e altri suoi beni saranno** esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in base a tale esenzione non **saranno** venduti, **dati in locazione o ceduti** nel paese in cui sono stati importati, tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese.

**Articolo 9**  
**Controlli finanziari**

Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti o moratorie finanziari di qualsiasi genere, l'OSCE:

- (a) potrà detenere fondi e mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria allo svolgimento delle attività corrispondenti ai suoi obiettivi;
- (b) avrà la libertà di trasferire i suoi fondi o le sue valute da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta.

**Articolo 10**  
**Facilitazioni per le comunicazioni**

L'OSCE usufruirà per le sue comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche.

**Articolo 11**  
**Missioni permanenti degli Stati partecipanti all'OSCE**

**Opzione multilaterale**

**Gli Stati parte della presente Convenzione** nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso l'OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

### Opzione bilaterale

**Il paese.....** (*nome*) nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso l'OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 1961.

### Articolo 12 Rappresentanti degli Stati partecipanti

1. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni dell'OSCE o che prendono parte ai lavori dell'OSCE, godranno nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione, dei seguenti privilegi e immunità:
  - (a) immunità da arresto o detenzione personale [...] e rispetto a parole pronunciate o scritte e a tutti gli atti da loro compiuti nella veste di rappresentanti, immunità da procedimenti giudiziari di qualsiasi genere, anche dopo che le persone interessate non sono più rappresentanti di Stati partecipanti;
  - (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
  - (c) esenzione - personale, per il coniuge *e per i familiari a carico* - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  - (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  - (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri;
  - (f) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati.
2. I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti degli Stati partecipanti non a vantaggio personale degli interessati, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei suoi rappresentanti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

**Articolo 13**  
**Funzionari dell'OSCE**

1. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:
  - (a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari per **tutti** gli atti, comprese le parole pronunciate e scritte, da loro compiuti nella loro veste ufficiale, anche dopo la cessazione dei loro incarichi presso l'OSCE;
  - (b) esenzione da prelievi fiscali su retribuzioni, **indennità** e **altri** emolumenti ad essi corrisposti dall'OSCE ***a decorrere dalla data in cui tali redditi sono soggetti a prelievo fiscale a favore dell'OSCE. Il paese ospitante può tuttavia riservarsi il diritto di tenere conto di tali redditi al momento della valutazione dell'aliquota da applicare ai beneficiari per i redditi imponibili provenienti da altre fonti. L'esenzione dalle imposte di cui alla presente disposizione non si applica alle pensioni né a rendite corrisposte dall'OSCE ai suoi ex funzionari o ai loro beneficiari. Lo/gli Stato/i parte del presente Accordo/della presente Convenzione che non possono concedere l'esenzione dal prelievo fiscale ai sensi della sua/loro legislazione nazionale prenderanno in considerazione la possibilità di concludere un accordo con l'OSCE per il rimborso dell'imposta nazionale sui redditi corrisposta allo Stato partecipante interessato dai funzionari OSCE;***
  - (c) ***inviolabilità di tutti gli incartamenti ed i documenti;***
  - (d) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
  - (e) esenzione personale e per il coniuge ed i familiari a carico dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
  - (f) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che facciano parte di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
  - (g) agevolazioni sul rimpatrio in tempo di crisi internazionali personali e per il coniuge ed i familiari a carico identiche a quelle accordate agli **agenti** diplomatici ~~inviati~~;
  - (h) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.
2. Lo/gli Stato/i partecipante/i ***parte del presente Accordo /della presente Convenzione non*** saranno obbligati ad accordare ai propri cittadini o a residenti permanenti ~~di quello Stato~~ i privilegi e le immunità di cui ai precedenti punti ***(b) e (d) - (h)***.
3. In aggiunta ai privilegi ed alle immunità specificati al precedente paragrafo 1, al Segretario Generale, agli altri Capi di Istituzioni e ai Capi di Missioni, per se stessi e per i coniugi ed ***i familiari a carico*** ~~figli minori~~ saranno accordati privilegi e immunità, esenzioni

e facilitazioni accordati agli *agenti* diplomatici ~~inviati~~, in conformità con il diritto internazionale.

4. I privilegi e le immunità sono accordati ai funzionari dell'OSCE nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Segretario Generale, ***di concerto con il Presidente in esercizio***, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi funzionario qualora l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE. Il Presidente in esercizio avrà il diritto di rinunciare all'immunità del Segretario Generale, degli altri Capi delle Istituzioni e dei Capi delle Missioni.

5. L'OSCE coopererà costantemente con le autorità competenti degli Stati partecipanti per agevolare la corretta amministrazione della giustizia, garantire che si osservino i regolamenti di polizia e per impedire che si verifichino abusi in relazione ai privilegi, alle immunità e alle agevolazioni di cui al presente Articolo.

6. I funzionari OSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino ad un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

7. I funzionari OSCE, purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE o di un programma cui l'OSCE aderisce, che preveda benefici adeguati, saranno esenti dai regimi di previdenza sociale obbligatori nazionali.

#### **Articolo 14**

##### **Rappresentanti personali del Presidente in esercizio**

1. I rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno dei seguenti privilegi ed immunità nell'esercizio delle loro funzioni per l'OSCE:

- (a) immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari rispetto a ***tutti*** gli atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, anche dopo che sia terminata la loro missione;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valige diplomatiche;
- (d) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalla ~~formalità di~~ registrazione degli stranieri identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (f) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;



- (g) agevolazione per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle per gli agenti diplomatici;
- (h) diritto di usare simboli o bandiere specifiche sulle loro sedi o sui loro veicoli.

*[Le disposizioni che seguono non sono state discusse in dettaglio nel corso della seconda riunione del 16-17 ottobre.]*

**2. *I privilegi e le immunità sono accordati ai rappresentanti personali del Presidente in esercizio nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Presidente in esercizio avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi rappresentante personale nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE.***

### **Articolo 15** **Esperti in missioni per l'OSCE**

**1. Agli esperti (esclusi i funzionari che rientrano nelle disposizioni del precedente Articolo 13) che svolgono missioni per l'OSCE saranno accordati i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio indipendente delle loro funzioni per la durata delle missioni, compreso il tempo trascorso in viaggi connessi con le missioni. In particolare saranno loro accordati:**

- (a) **immunità dall'arresto o detenzione personale e da procedimenti giudiziari rispetto a *tutti* gli atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti durante lo svolgimento delle loro missioni, anche dopo che non svolgano più missioni per l'OSCE;**
- (b) **inviolabilità per tutti gli incartamenti e documenti;**
- (c) **ai fini delle comunicazioni con l'OSCE, il diritto di usare codici e di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati;**
- (d) **agevolazioni per restrizioni relative alle operazioni di cambio e valutarie identiche a quelle accordate ai rappresentanti di Governi in missioni ufficiali temporanee;**
- (e) **immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli *agenti inviati* diplomatici.**

**2. I privilegi e le immunità sono accordati agli esperti nell'interesse dell'OSCE e non a vantaggio personale degli interessati. Il Segretario Generale avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità di qualsiasi esperto nel caso in cui l'immunità impedisca il corso della giustizia e vi si possa rinunciare senza pregiudicare gli interessi dell'OSCE.**

**Articolo 16**  
**Carte d'identità OSCE**

1. L'OSCE potrà rilasciare una carta d'identità OSCE a persone che effettuano viaggi di servizio ufficiali per l'OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare il diritto al trattamento in esso specificato.
2. Le domande di visti (qualora necessarie) da parte dei titolari di carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile.

**Articolo 17**  
**Clausola restrittiva**

**Le disposizioni del presente Accordo/della presente Convenzione non pregiudicheranno gli altri accordi internazionali in vigore fra gli Stati parte degli stessi.**

**Articolo 18**  
**Disposizioni finali**

[Soluzione delle controversie]  
[Accessione, ratifica, approvazione]  
[Depositario]  
[Lingue]  
[Entrata in vigore]

### **Articolo 11**

#### **Firma e entrata in vigore**

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti presso il Governo di .....fino al ..... e sarà soggetta a ratifica.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data **di deposito di uno strumento di ratifica o di accettazione da parte di tutti gli Stati partecipanti.**
3. Gli Stati partecipanti che non abbiano firmato la presente Convenzione vi possono accedere successivamente.
4. Per ogni Stato partecipante che ratifichi la presente Convenzione o vi acceda dopo la data della sua entrata in vigore la presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito di tale strumento di ratifica o accessione.
5. Il Governo di ..... fungerà da depositario della presente Convenzione.

#### **Articolo 11a Attuazione**

**Ciascuno Stato partecipante al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o accessione, renderà una dichiarazione attestante che:**

- (a) **la presente Convenzione sarà attuata mediante applicazione diretta o legislazione nazionale, oppure,**
- (b) **ha attuato nell'ambito della propria giurisdizione nazionale le disposizioni dell'Annesso 1 della Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma concernente la Capacità Giuridica delle Istituzioni CSCE e Privilegi e Immunità dell'1 dicembre 1993, ampliato con la decisione del Consiglio Permanente del ..... novembre 2000.**

PROGETTO (14/11/00)

CONVENZIONE SULLA CAPACITÀ GIURIDICA  
E SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'OSCE

Articolo 1

Capacità Giuridica, Privilegi e Immunità

Gli Stati parte della presente Convenzione attueranno le Disposizioni concernenti la Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità delle Istituzioni OSCE contenute nell'Annesso alla presente Convenzione. **Tale annesso è parte integrante della presente Convenzione.**

Articolo 2

Privilegi e Immunità accordati da un Paese ospitante

Ad integrazione delle disposizioni dell'Annesso alla presente Convenzione, quando sia stata adottata una decisione di costituire un'istituzione o missione OSCE sul territorio di uno Stato parte della presente Convenzione, **tale Stato potrà stabilire facilitazioni e disposizioni tecniche, nonché immunità e privilegi aggiuntivi sia:**

- (a) **mediante un accordo con l'OSCE per le cui finalità lo Stato riconoscerà la capacità giuridica dell'OSCE di stipulare tale accordo, o**
- (b) **mediante un memorandum d'intesa, o**
- (c) **mediante una dichiarazione unilaterale.**

Articolo 3

Firma ed entrata in vigore

1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma degli Stati partecipanti all'OSCE presso il Governo di ..... (*depositario*) fino al ..... e sarà soggetta a ratifica o accettazione.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo la data di deposito di uno strumento di ratifica o di accettazione da parte di tutti gli Stati partecipanti.
3. Gli Stati partecipanti che non abbiano firmato la presente Convenzione vi potranno accedere successivamente.
4. Per ogni Stato partecipante che acceda alla presente Convenzione dopo la data della sua entrata in vigore la Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accessione.
5. Il Governo di ..... fungerà da depositario della presente Convenzione.

Articolo 4  
Applicazione provvisoria della presente Convenzione

Uno Stato partecipante allorché firma, ratifica o **accetta** la presente Convenzione potrà dichiarare che applicherà provvisoriamente la Convenzione a decorrere dalla data della firma, della ratifica o **dell'accettazione**.

Articolo 5  
Riserve

La presente Convenzione non può essere soggetta ad alcuna riserva.

Articolo 6  
Emendamenti

1. [...] Gli emendamenti alla presente Convenzione devono essere adottati conformemente ai seguenti paragrafi.
2. Emendamenti alla presente Convenzione potranno essere proposti da qualsiasi Stato parte e saranno comunicati dal depositario [...] agli **altri Stati parte**.
3. Se la **Conferenza degli Stati parte** adotterà il testo proposto dell'emendamento, il testo sarà inoltrato dal Depositario agli Stati parte della presente Convenzione per l'accettazione, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
4. Qualsiasi emendamento del genere entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo che tutti gli Stati parte della presente Convenzione avranno notificato al Depositario la loro accettazione.

Articolo 7  
Denuncia

1. Qualsiasi Stato parte della presente Convenzione potrà, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Depositario.
2. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Fatto a.....

nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola, tedesca, i sei testi facenti ugualmente fede.

Il.....

Annesso: Disposizioni concernenti la Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità delle Istituzioni OSCE.

**PROGETTO DI DECISIONE SULLA CAPACITA' GIURIDICA,  
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'OSCE**

Il Consiglio dei ministri,

prendendo in considerazione la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma concernente la Capacità Giuridica delle Istituzioni della OSCE e i Privilegi e le Immunità dell'1 dicembre 1993,

tenendo presente la Convenzione sulla capacità giuridica, sui privilegi e sulle immunità dell'OSCE che dovrà essere adottata dal Consiglio di Ministri il...novembre 2000,

ricordando che l' Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma si applica al Segretariato, all'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e di Diritti dell'Uomo (ODIHR) e a "altre eventuali istituzioni OSCE determinate dal Consiglio della OSCE",

tenendo conto dell'ampliamento delle attività dell'OSCE e del successivo sviluppo della struttura dell'OSCE,

riconoscendo la necessità che all'OSCE, nonché ai suoi organi decisionali e alle sue istituzioni e missioni, siano accordati la capacità giuridica, i privilegi e le immunità necessari per l'esercizio delle loro funzioni,

1. Decide che:

Il paragrafo 1 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Capacità giuridica dell'OSCE

1. Gli Stati partecipanti all'OSCE, fatte salve le loro norme costituzionali, legislative e le normative connesse, accorderanno **all'OSCE, nonché ai suoi organi decisionali e alle sue istituzioni e missioni**, la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle loro funzioni e in particolare la capacità di stipulare contratti, acquisire e alienare beni mobili e immobili, adire le vie legali e partecipare a procedimenti giudiziari."

Il paragrafo 2 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Privilegi e immunità: considerazioni generali

2. Gli Stati partecipanti all'OSCE fatte salve le loro norme costituzionali, legislative e le normative connesse, accorderanno i privilegi e le immunità enunciati nei seguenti paragrafi 4-15.

"3. I privilegi e le immunità saranno accordati nell'interesse dell'**OSCE**. All'immunità potrà rinunciare il Segretario Generale dell'**OSCE** di concerto con il Presidente in esercizio.

I privilegi e le immunità saranno accordati agli interessati non a loro personale vantaggio ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunità si rinuncerà in qualsiasi caso in cui essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si potrà rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale l'immunità viene accordata. La decisione di rinunciare all'immunità sarà adottata:

- per i funzionari **i funzionari OSCE** e i membri delle Missioni OSCE, dal Segretario Generale dell'**OSCE** di concerto con il Presidente in esercizio;
- per il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni e i Capi delle Missioni e i Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio** dal Presidente in esercizio.

Il Governo interessato potrà rinunciare all'immunità dei propri rappresentanti."

Il paragrafo 4 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

**"Beni e disponibilità finanziarie dell'OSCE**

4. L'**OSCE**, i **suoi** beni e le sue disponibilità finanziarie, ovunque siano ubicati e da chiunque siano detenuti, godranno della stessa immunità da procedimenti giudiziari usufruita da Stati esteri."

Il paragrafo 5 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"5. Le sedi dell'**OSCE** saranno inviolabili. I beni e le disponibilità finanziarie dell'**OSCE** ovunque siano ubicati o da chiunque siano detenuti, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische ed espropri."

Il paragrafo 6 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"6. Gli archivi dell'**OSCE** saranno inviolabili."

Il paragrafo 7 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"7. Senza alcuna restrizione derivante da controlli, regolamenti, o moratorie finanziari di qualsiasi genere:

- (a) l'**OSCE potrà** detenere fondi o mantenere conti in tutte le valute nella misura necessaria allo svolgimento delle attività corrispondenti ai **propri** obiettivi;

- (b) l'OSCE avrà la libertà di trasferire i propri fondi o la propria valuta da un paese all'altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta posseduta in un'altra valuta."

Il paragrafo 8 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"L'OSCE, le sue disponibilità finanziarie, entrate e suoi altri beni:

- (a) saranno esenti da tutte le imposte dirette; resta tuttavia inteso che l'OSCE non esigerà l'esenzione da imposte che, in effetti, non siano niente altro che diritti per servizi di pubblica utilità;
- (b) saranno esenti da dazi doganali sulle importazioni e sulle esportazioni per quanto riguarda gli articoli importati o esportati dall'OSCE per suo uso ufficiale; resta tuttavia inteso che gli articoli importati in esenzione doganale non saranno venduti nel paese in cui sono stati importati tranne che alle condizioni concordate con il Governo di tale paese."

Il paragrafo 9 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"9. Qualora vengano realizzati o usati beni o servizi di notevole valore necessari per lo svolgimento di attività ufficiali dell'OSCE, e quando il prezzo di tali beni e servizi includa tasse o dazi, lo Stato che ha imposto tali tasse o dazi concederà l'esenzione o provvederà al rimborso dell'importo del dazio o della tassa."

Il paragrafo 10 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"10. L'OSCE usufruirà per le sue comunicazioni ufficiali dello stesso trattamento accordato alle missioni diplomatiche."

Il paragrafo 11 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Missioni permanenti degli Stati partecipanti

11. Gli Stati partecipanti nel cui territorio siano dislocate missioni permanenti presso la OSCE accorderanno a tali missioni e ai loro membri privilegi e immunità diplomatiche conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni Diplomatiche del 1961."

Il paragrafo 12 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:



"Rappresentanti degli Stati partecipanti

12. I rappresentanti degli Stati partecipanti che intervengono a riunioni della **OSCE** o che prendono parte ai lavori dell'**OSCE**, nell'esercizio delle loro funzioni e durante i loro spostamenti verso e dai luoghi di riunione godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari relativi ad atti da loro commessi nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;
- (b) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (c) esenzione - personale e per il coniuge - dalle restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri come accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (e) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici di Stati esteri.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno ai rapporti fra un rappresentante e lo Stato che questi rappresenti o abbia rappresentato.

Nel presente paragrafo il termine "rappresentante" indica tutti i delegati, i vicedelegati, i consiglieri, gli esperti tecnici e i segretari delle delegazioni."

Il paragrafo 13 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"Funzionari dell'OSCE

13. I funzionari dell'OSCE godranno dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità da procedimenti giudiziari rispetto ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (b) esenzione dagli obblighi del servizio militare;
- (c) esenzione - personale, per il coniuge e per i familiari a carico - da restrizioni sull'immigrazione e dalla registrazione degli stranieri, identica a quella accordata agli agenti diplomatici di Stati esteri;
- (d) privilegi per le operazioni di cambio identici a quelli accordati ai funzionari di rango equivalente che facciano parte di missioni diplomatiche presso il Governo in questione;
- (e) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali per loro stessi, per il coniuge e i familiari a carico, identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;

- (f) diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio e gli effetti personali la prima volta che assumono l'incarico nel paese in questione e di esportare gli stessi in esenzione doganale quando lasciano l'incarico.

Nessuno Stato partecipante sarà obbligato ad accordare ai propri cittadini o a persone con residenza permanente in tale Stato i privilegi e le immunità cui si fa riferimento nei punti (b) - (f) di cui sopra.

La questione dell'esenzione dall'imposta sul reddito per i funzionari della OSCE non è contemplata dal presente paragrafo.

Nel presente paragrafo l'espressione "funzionari dell'OSCE" indica il Segretario Generale, **gli altri Capi delle Istituzioni** e le persone che rivestono incarichi stabiliti dal competente organo decisionale OSCE o da questo designate."

Il paragrafo 14 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma reciti come segue:

"14. I **funzionari** dell'OSCE saranno esenti dal regime di previdenza sociale del paese ospitante purché siano soggetti al regime di previdenza sociale dello Stato di origine o partecipino a un programma di assicurazione volontaria con benefici adeguati.

I **funzionari** dell'OSCE purché abbiano la copertura di un programma di previdenza sociale dell'OSCE, o di un programma cui aderisce l'OSCE che preveda adeguati benefici, saranno esenti dai regimi obbligatori nazionali di previdenza sociale."

L'ultimo comma del paragrafo 15 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma sia cancellato; il paragrafo 15 reciti come segue:

**"Membri delle Missioni OSCE e Rappresentanti Personali del Presidente in esercizio**

15. I membri delle missioni OSCE, istituite dagli organi decisionali dell'OSCE, nonché i rappresentanti personali del Presidente in esercizio godranno, nello svolgimento delle loro funzioni per l'OSCE, dei seguenti privilegi e immunità:

- (a) immunità dall'arresto o dalla detenzione personali;
- (b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo che sia terminata la loro missione, per quanto riguarda atti, comprese parole pronunciate o scritte, da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
- (c) inviolabilità di tutti gli incartamenti e documenti;
- (d) diritto di usare codici o di ricevere documenti o corrispondenza a mezzo corriere o in plichi sigillati che godranno delle stesse immunità e degli stessi privilegi dei corrieri e delle valigie diplomatiche;

- (e) esenzione da tutte le misure restrittive sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri identica a quella accordata agli agenti diplomatici degli Stati esteri;
- (f) privilegi per le operazioni di cambio, identici a quelli accordati agli agenti diplomatici;
- (g) immunità e facilitazioni per il bagaglio personale identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (h) agevolazioni per il rimpatrio in tempo di crisi internazionali identiche a quelle accordate agli agenti diplomatici;
- (i) diritto di usare simboli particolari o bandiere nelle loro sedi e sui loro veicoli."

Il paragrafo 16 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma sia cancellata.

Il paragrafo 17 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma reciti come segue:

"Carte di identità OSCE

**16.** L'OSCE potrà rilasciare una Carta di identità OSCE a persone che effettuino viaggi di servizio ufficiali per la OSCE. Tale documento, che non sostituirà i regolari documenti di viaggio, sarà rilasciato secondo il modello riportato nell'Annesso A e conferirà al titolare i diritti al trattamento ivi specificato."

Il paragrafo 18 dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei ministri di Roma reciti come segue:

**"17.** Le domande di visti (qualora necessari) da parte dei titolari di Carta d'identità OSCE saranno evase con la massima sollecitudine possibile."

L'Annesso A dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma resterà immutato.

2. Specifica ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione dell'Annesso 1 alla Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma che:

- Per "Istituzioni" si intendono il Segretariato OSCE, l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e di diritti dell'uomo (ODIHR), l'Ufficio dell'Alto Commissario per le Minoranze Nazionali (ACMN), l'Ufficio del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e qualsiasi altra istituzione OSCE stabilita dal Consiglio dei **Ministri**,
- Per "Missioni" si intendono Centri, Gruppi, Presenze, Uffici e qualsiasi altra Operazione sul territorio dell'OSCE,

3. Invita gli Stati partecipanti che hanno attuato la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma di adottare appropriate iniziative in base alla loro legislazione nazionale per allargarne l'applicazione ai sensi della presente Decisione,
4. Sollecita gli Stati partecipanti che non hanno attuato la Decisione del Consiglio dei Ministri di Roma ad applicare le disposizioni del relativo Annesso 1 ampliandole ai sensi della presente Decisione, fatte salve le loro norme costituzionali e normative connesse,
5. Invita il Presidente in esercizio a presentare un rapporto alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri sulle iniziative adottate dagli Stati partecipanti in applicazione della presente Decisione.

## RAPPORTO SUL CONTRIBUTO DELL'OSCE AGLI SFORZI INTERNAZIONALI PER LA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE<sup>1</sup>

### I. INTRODUZIONE

La corruzione<sup>2</sup> è da tempo riconosciuta una persistente minaccia il cui controllo richiede vigilanza e impegno costanti da parte dei governi e della società civile. Risulta inoltre sempre più evidente che la lotta contro la corruzione a livello nazionale deve essere integrata dalla cooperazione internazionale. Considerata la crescente attenzione prestata al problema in anni recenti non sorprende il fatto che siano state avviate varie iniziative al riguardo.

L'OSCE è già impegnata a contribuire agli sforzi intrapresi per combattere la corruzione, favorendo un approccio a più livelli che pone l'accento sul valore aggiunto che l'Organizzazione può apportare alle iniziative nazionali, regionali e internazionali. L'analisi del modo migliore di dare applicazione pratica a tali sforzi deve basarsi sul paragrafo 33 della Carta per la Sicurezza Europea<sup>3</sup> che sottolinea la responsabilità primaria degli Stati

---

<sup>1</sup> Il presente rapporto è stato redatto in conformità al paragrafo 37 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul. Si tratta di un rapporto intermedio sui progressi del mandato stabilito a Istanbul e non si propone pertanto di affrontare in modo esauriente il fenomeno della corruzione in quanto tale, concentrando piuttosto l'attenzione sugli eventuali contributi dell'OSCE agli sforzi internazionali e nazionali intesi a combattere la corruzione.

<sup>2</sup> Ai fini del presente rapporto il termine corruzione è utilizzato con il significato di corruzione diffusa e/o su larga scala e/o sistematica in grado di generare instabilità ad un livello che giustifica l'attenzione dell'OSCE. La corruzione in quanto reato penale, pur non essendo sradicabile completamente, può essere ridotta a un problema gestibile dagli organi preposti all'applicazione della legge. Quando la corruzione è diffusa o addirittura sistematica essa rappresenta tuttavia un evidente minaccia allo stato di diritto, all'autorità delle istituzioni nazionali e allo sviluppo economico. Come in un circolo vizioso essa favorisce ed è favorita dalla criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti, contribuendo pertanto ad uno stato di illegalità generale e pregiudicando la stabilità nazionale, regionale e internazionale.

<sup>3</sup> “Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dello stato di diritto. Riconosciamo che la corruzione costituisce una notevole minaccia per i nostri valori comuni, generando instabilità e coinvolgendo numerosi aspetti della sicurezza e della dimensione economica e umana. Gli Stati partecipanti si impegnano a incrementare i loro sforzi volti a combattere la corruzione e le condizioni che la favoriscono nonché a promuovere un quadro positivo per le pratiche di buon governo e per l'integrità pubblica. Essi utilizzeranno al meglio gli strumenti internazionali esistenti e si assisteranno vicendevolmente nella lotta alla corruzione. Quale parte della sua attività volta a promuovere lo stato di diritto, l'OSCE collaborerà con quelle ONG che sono impegnate a far crescere un forte consenso nell'opinione pubblica e imprenditoriale contro la pratica della corruzione.”

partecipanti nella lotta contro la corruzione, stabilendo altresì un diretto legame di tale tematica con lo stato di diritto e riconoscendo che la corruzione influisce su numerosi aspetti di tutte e tre le dimensioni.

La Dichiarazione del Vertice di Istanbul enuncia in modo ancora più esplicito che il contributo alla lotta contro la corruzione, tenendo conto delle iniziative di altre organizzazioni, fa parte del programma dell'OSCE.

La Dichiarazione di Bucarest, adottata dalla Nona Sessione Annuale dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE nel luglio 2000, affronta la questione delle misure nazionali intese ad assicurare efficaci strategie di lotta contro la corruzione<sup>4</sup>.

Nel delineare gli eventuali contributi dell'OSCE alle iniziative per combattere la corruzione si deve tenere conto dei seguenti fattori:

Data l'impossibilità pratica di affrontare la corruzione prescindendo dalle circostanze, una strategia vincente dovrà affrontarne anche le cause prime, al fine di favorire condizioni che possano contrastare il fenomeno. Nello sviluppo di tali strategie si dovrà tener conto tra l'altro delle carenze nello stato di diritto, del buon governo e dei fattori economici nonché del ruolo della criminalità organizzata e dell'esigenza di una trasparenza e di un sostegno pubblico di maggior rilevanza. Per converso, la lotta contro la corruzione dovrà fare parte integrante di tutte le iniziative in tali campi.

In sostanza, qualsiasi strategia di lotta contro la corruzione dovrebbe includere un complesso di funzioni normative, di attuazione/applicazione, di monitoraggio, di sensibilizzazione e di promozione della trasparenza.

Tutto ciò impone un risposta internazionale comune che si avvalga, tra i diversi strumenti, della Piattaforma per la Sicurezza Cooperativa per promuovere una stretta cooperazione tra le parti ai livelli nazionale, regionale e internazionale basata sui rispettivi vantaggi comparativi. Le iniziative devono rafforzarsi reciprocamente al fine di massimizzare i loro effetti e minimizzare la duplicazione degli sforzi.

## II. QUADRO INTERNAZIONALE

Lo scopo del presente rapporto non è quello di fornire un quadro globale delle iniziative internazionali contro la corruzione. Esso si concentra sulle più pertinenti attività correnti in corso al di fuori dell'OSCE<sup>5</sup>, con particolare riferimento alle iniziative esistenti nell'ambito delle funzioni normative e del monitoraggio. Un elenco di ulteriori attività delle organizzazioni internazionali figura nell'annesso al presente rapporto.

---

<sup>4</sup> Dichiarazione di Bucarest, paragrafi 56-59.

<sup>5</sup> Il documento OSCE CIO.GAL/8/00/Rev.1, 7 aprile 2000: *Elenco delle iniziative intese a combattere la corruzione e a rafforzare lo stato di diritto* fornisce un quadro più dettagliato degli strumenti e delle iniziative esistenti.

1. Funzioni normative e monitoraggio

Nazioni Unite: conformemente alle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) e alla Dichiarazione adottata dal Decimo Congresso sulla Criminalità (vedi sopra), la Commissione per la Prevenzione dei Crimini e la Giustizia Penale (CCPCJ) ha concordato nel corso della sua nona sessione (aprile 2000) un "itinerario" per l'elaborazione di un efficace strumento giuridico internazionale contro la corruzione. Previa approvazione dell'UNGA 55, il Segretario Generale delle Nazioni Unite è stato invitato a presentare al CCPCJ, entro termini che consentano agli Stati membri di esprimere i loro commenti prima della decima sessione, un'analisi di tutti i pertinenti strumenti giuridici internazionali nonché altri documenti e raccomandazioni in materia di corruzione. Nel corso della sua decima sessione il CCPCJ esaminerà e valuterà tale rapporto, presentando raccomandazioni e indicando orientamenti per lo sviluppo di uno strumento giuridico contro la corruzione. Alla conclusione dei negoziati sulla Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e relativi Protocolli l'UNSG convocherà un gruppo intergovernativo di esperti a composizione non limitata al fine di esaminare e predisporre un progetto di mandato per la negoziazione di tale strumento. Il progetto di mandato dovrà essere sottoposto all'UNGA 56 per l'adozione. Dopo la sua adozione una commissione ad hoc inizierà i lavori per la negoziazione di tale strumento.

Fondo Monetario Internazionale (FMI): l'FMI, conformemente al suo mandato, concentra l'attenzione su fenomeni di corruzione che possono avere un significativo impatto macroeconomico. Il Fondo ha adottato una politica che nega assistenza finanziaria ai paesi in cui la corruzione minaccia di vanificare i progetti di risanamento economico, incoraggiando i paesi membri a dare attuazione al Codice relativo alle buone pratiche nella trasparenza fiscale. Il Codice persegue i seguenti obiettivi essenziali: rendere chiari il ruolo e le responsabilità di governo; rendere pubbliche le informazioni sulle attività di governo; assicurare la trasparenza dell'elaborazione, dell'attuazione e dei bilanci e dei relativi rapporti; assoggettare le informazioni di carattere fiscale a controlli indipendenti di integrità.

Consiglio d'Europa: Nel 1994 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito un Gruppo multidisciplinare sulla corruzione (GMC) affidandogli l'incarico di esaminare le misure più opportune da inserire in un programma d'azione a livello internazionale contro la corruzione e la possibilità di redigere modelli legislativi o codici di condotta in settori specifici, nonché di elaborare una convenzione internazionale su tale argomento ed esaminare la possibilità di definire un meccanismo inteso a dar seguito alle iniziative contenute in tali strumenti. Nel novembre 1997 il Comitato dei Ministri del Consiglio ha adottato i "20 Principi guida per la lotta contro la corruzione".

La Convenzione sul diritto penale in materia di corruzione è stata aperta alla firma il 27 gennaio 1999 ed è stata firmata sinora da 30 paesi. La Convenzione adotta un concetto di corruzione assai ampio e prevede l'azione penale, sulla base di elementi comuni, per una vasta gamma di reati in materia di corruzione, tra cui la corruzione attiva e passiva di funzionari pubblici nazionali, stranieri e internazionali, la corruzione attiva e passiva nelle operazioni commerciali private, lo scambio di favori, il riciclaggio dei proventi della corruzione e la corruzione nelle attività di revisione dei conti. La Convenzione è aperta all'accessione degli Stati non-membri.

La Convenzione sul diritto penale prevede inoltre un meccanismo di monitoraggio di continuità che è stato enunciato nell'Accordo del Gruppo di Stati contro la corruzione del

Consiglio d'Europa (GRECO), entrato in vigore l'1 maggio 1999. La prima sessione GRECO ha avuto luogo nell'ottobre 1999. Il suo intento è quello di migliorare le capacità degli Stati membri di far fronte alla corruzione vigilando sull'osservanza dei loro impegni in tale settore. I 20 Principi guida per la lotta contro la corruzione, adottati dal Consiglio del Comitato dei Ministri nel novembre 1997, costituiscono la base delle attività di monitoraggio dell'osservanza del Gruppo. GRECO è aperto alla partecipazione sia degli Stati membri del Consiglio sia di quelli non-membri. L'adesione alla Convenzione sul diritto penale o all'Accordo parziale allargato sull'istituzione del Gruppo di Stati contro la corruzione comporta l'obbligo di partecipare al GRECO e di adottarne le procedure di monitoraggio.

La Convenzione sul diritto civile in materia di corruzione è stata adottata nel settembre 1999 ed è stata sinora firmata da 13 Stati membri. Tale Convenzione disciplina i ricorsi in sede civile per il risarcimento di danni derivanti da atti di corruzione. E' aperta all'accessione degli Stati non-membri e l'adesione comporta l'accettazione automatica del sistema di monitoraggio del GRECO.

Il Modello di Codice deontologico per i funzionari pubblici, che rispecchia e rafforza le norme di base stabilite dal diritto penale in materia di disonestà e corruzione, è stato adottato dal Comitato dei Ministri nel maggio 2000.

Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE): la Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle operazioni commerciali internazionali, entrata in vigore il 15 febbraio 1999, è aperta all'accessione degli Stati non membri dell'OCSE. I firmatari non membri sono Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile e Repubblica Slovacca. La Convenzione è stata firmata da tutti i 29 Stati membri dell'OCSE e affronta la corruzione attiva nel tentativo di eliminare "le offerte" illecite ai funzionari stranieri: ciascuno Stato si assume la responsabilità delle attività delle imprese e di quanto avviene sul proprio territorio. La Convenzione fornisce una definizione ampia e ben delineata della corruzione, esige dagli Stati l'imposizione di sanzioni dissuasive e prevede misure di assistenza giuridica reciproca.

L'OCSE ha inoltre adottato tre serie di raccomandazioni. Le Raccomandazioni rivedute sulla lotta contro la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali prescrivono misure che gli Stati dovrebbero adottare nei settori della contabilità, degli appalti pubblici e delle azioni penali nei casi di corruzione di funzionari pubblici stranieri. Le Raccomandazioni includono inoltre proposte dell'Iniziativa di lotta contro la corruzione negli appalti finanziati con fondi di assistenza, che esorta gli Stati a richiedere misure anticorruzione negli appalti bilaterali di tale tipo. Le Raccomandazioni concernenti le detrazioni fiscali in materia di corruzione di funzionari stranieri invitano tutti gli Stati a rifiutare la detraibilità fiscale delle tangenti elargite a funzionari pubblici stranieri. Gli obiettivi della Convenzione dell'OCSE sono rafforzati dalle Raccomandazioni sul miglioramento della condotta etica nel settore pubblico, con cui si invita ad assicurare il buon funzionamento delle istituzioni e delle strutture al fine di promuovere sia la condotta etica nella pubblica amministrazione che le attività della Forza operativa di azione finanziaria in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

Nel 1999 l'Unità dell'OCSE di lotta contro la corruzione ha istituito un centro di informazione e documentazione on-line sulla corruzione, sul riciclaggio di denaro e su argomenti correlati. L'ANCORR WEB (Anti-Corruption Ring Online) fornisce a organi di governo, imprese, organizzazioni della società civile e singoli individui informazioni intese a



dare attuazione a politiche e prassi efficaci per far fronte alla corruzione. Rivolgendosi a una vasta gamma di operatori, il centro si propone di sviluppare la cooperazione internazionale e interdisciplinare e di promuovere una diffusa consapevolezza delle cause e degli effetti della corruzione.

Unione Europea (UE): Nel 1996 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato un Protocollo alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea inteso a perseguire la corruzione attiva e passiva dei funzionari nazionali o comunitari nei casi in cui tali attività illecite ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione. Nel 1997 è stata adottata una Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione in cui siano coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea. Tale Convenzione fornisce una definizione generale della corruzione attiva e passiva e prevede misure relative all'extradizione e alla cooperazione nelle azioni penali. Un secondo Protocollo alla Convenzione sulle frodi, che prevede azioni penali per il riciclaggio dei proventi di atti di corruzione e introduce la responsabilità delle persone giuridiche coinvolte nella criminalità organizzata, è stato adottato nel 1997.

Un'Azione comune sulla corruzione nel settore privato, che prevede l'azione penale nei casi di corruzione attiva e passiva nelle operazioni commerciali, è stata adottata nel dicembre 1998. L'Unione si è impegnata a riesaminare tale iniziativa in un secondo tempo.

Nel maggio 1997 la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione al Consiglio e al Parlamento Europeo su una politica dell'Unione Europea contro la corruzione. Tale comunicazione stabilisce una politica globale sulla corruzione all'interno dell'UE e nelle relazioni con paesi non membri. In linea con il Piano d'azione contro la criminalità organizzata del 1998 e con il Consiglio europeo di Tampere, la Commissione sta predisponendo un'iniziativa che dia seguito alla Comunicazione al fine di uniformarsi alla pertinente legislazione degli Stati membri ed elaborare una politica multidisciplinare dell'EU in materia di lotta contro la corruzione.

### III. ATTIVITÀ DELL'OSCE

#### 1. Istituzioni OSCE e organismi OSCE sul territorio nell'anno 2000<sup>6</sup>

##### Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR)

L'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo si adopera per promuovere la democrazia, la trasparenza delle strutture e un'amministrazione efficace e corretta della giustizia. Entro tali parametri, l'Ufficio contribuisce a far fronte alla corruzione propugnando democrazie efficienti basate sulla trasparenza, sulla responsabilità e sullo stato di diritto. Il suo principale campo d'azione è quello della promozione dello stato di diritto e del buon governo nei processi elettorali. Una parte essenziale delle risorse dell'ODIHR è destinata allo sviluppo e all'attuazione di progetti di assistenza tecnica intesi a migliorare i processi elettorali che precedono o seguono le consultazioni elettorali. I progetti di assistenza tecnica avviati dall'ODIHR in tale campo includono attività di assistenza legislativa tramite l'organizzazione di riunioni a livello di esperti o l'elaborazione di osservazioni concernenti la

---

<sup>6</sup> Il presente elenco non costituisce un quadro esaustivo delle più recenti attività dell'OSCE intese a promuovere lo stato di diritto e a far fronte alla corruzione.

legislazione elettorale. L'ODIHR ha appoggiato inoltre la redazione di un manuale per i responsabili dell'amministrazione elettorale e ha provveduto alla formazione in materia di procedure elettorali per i funzionari delle forze dell'ordine. Inoltre, ha dato corso a progetti di sensibilizzazione degli elettori e di formazione per gli osservatori locali, partecipando altresì a tavole rotonde su questioni attinenti ai processi elettorali.

Alcune attività dell'ODIHR, come i progetti di riesame legislativo, le riforme delle strutture statali, l'assistenza alle istituzioni del difensore civico e la creazione di reti di attività anticorruzione, mirano a prevenire la corruzione. L'assistenza fornita agli organi dell'amministrazione giudiziaria si propone la creazione di una magistratura indipendente basata sugli impegni OSCE, realizzando pertanto istituzioni indipendenti da influenze illecite di parti terze. In modo analogo, i programmi di assistenza alle forze di polizia mirano a stabilire relazioni più strette e a rafforzarne la responsabilità nei confronti del pubblico. Tali iniziative potrebbero inoltre mettere in grado le forze dell'ordine di raccogliere le necessarie informazioni nei casi di corruzione.

Uno strumento importante nelle attività di lotta contro la corruzione è costituito dall'assistenza offerta attualmente dall'ODIHR in numerosi paesi agli uffici del difensore civico e alle istituzioni nazionali per i diritti umani. Tali organi fino a che disporranno della necessaria indipendenza potranno offrire uno strumento con un rapporto ottimale costo/efficacia per il monitoraggio dell'opera delle autorità statali e contribuire pertanto alla lotta contro la corruzione.

Utilizzando fondi di base (p.es., progetti di limitata portata presentati per il finanziamento dalle missioni sul territorio) l'ODIHR presta assistenza ad un'ONG in Kazakistan per un progetto di sensibilizzazione pubblica sulla corruzione e la creazione di una rete anticorruzione.

#### Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali dell'OSCE (OCEEA)

L'Ottava Riunione del Foro OSCE per le attività economiche e ambientali, che ha avuto luogo a Praga nell'aprile 2000, ha affrontato in una delle sue sedute speciali il tema della "necessità di trasparenza, buon governo e istituzioni forti per combattere la corruzione".

La Nona Riunione del Foro Economico dell'OSCE che si terrà a Praga nel maggio 2000 e le conferenze preparatorie saranno dedicate al tema della trasparenza e del buon governo nelle questioni economiche.

I Gruppi di lavoro del Primo seminario preparatorio per la Nona Riunione del Foro Economico dell'OSCE hanno affrontato le tematiche concernenti gli "Strumenti nazionali, regionali e globali per la promozione della trasparenza e del buon governo" e il "Ruolo della società civile e dell'istruzione pubblica nella promozione della trasparenza e del buon governo".

Per quanto riguarda il mandato dell'OCEEA di rafforzare le componenti economiche e sociali delle attività delle missioni OSCE, è stato organizzato nell'ottobre 2000 un seminario di formazione per i funzionari delle missioni OSCE che si occupano delle problematiche economiche e ambientali. Tale seminario ha consentito lo scambio di "lezioni apprese" e "prassi ottimali", prevedendo inoltre dettagliate informative da parte delle più

importanti organizzazioni partner quali la Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ONU/ECE), la Commissione dell'UE e l'OCSE.

### Missioni e organismi sul territorio dell'OSCE

La Missione OSCE in Kosovo ha istituito l'Ufficio del Difensore civico, una delle numerose istituzioni atte a far fronte alla corruzione, quale istanza indipendente di ricorso contro gli abusi delle autorità governative.

La Missione OSCE in Bosnia-Erzegovina ha svolto programmi di formazione intesi ad accrescere la trasparenza e a promuovere il buon governo al livello delle amministrazioni comunali, collaborando inoltre alla redazione della Legge sui giudici e sui pubblici ministeri e organizzando seminari per procuratori. Nell'ambito della campagna delle Missioni d'informazione pubblica sulla lotta contro la corruzione (una campagna finanziata con fondi volontari di numerosi Stati partecipanti) è stato organizzato nel settembre 2000 un corso di formazione anticorruzione per giornalisti, della durata di due settimane.

La Missione ha partecipato inoltre a iniziative intese a dare la massima divulgazione alla Carta per la libertà dei mezzi d'informazione, redatta dagli Stati partecipanti del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

La Presenza OSCE in Albania, che presiede attualmente il gruppo locale degli Amici dell'Albania, un raggruppamento informale di paesi donatori che si propone di rafforzare e rendere più mirato il sostegno internazionale all'Albania, è stata istituita sulla base di un mandato di vasta portata che contempla molti aspetti dell'amministrazione statale e della società civile. Ciò si riflette nella vasta gamma di attività, che comprendono questioni legislative, prassi parlamentari, ordine pubblico, amministrazione doganale e fiscale e i rispettivi ruoli dei giudici e dei pubblici ministeri.

Su iniziativa dell'Ufficio OSCE a Erevan è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto anticorruzione, un meccanismo di coordinamento per le diverse agenzie di donatori internazionali e per le organizzazioni internazionali che partecipano alle iniziative concernenti lo stato di diritto e la lotta contro la corruzione.

### Assemblea Parlamentare dell'OSCE

Nella Nona Sessione Annuale tenuta a Bucarest nel luglio 2000 l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ha individuato nel buon governo il presupposto per uno sviluppo sostenibile e una cooperazione interregionale. Ha "accolto con favore il ruolo particolare dell'OSCE e delle sue istituzioni nel sostegno del processo di democratizzazione, nella promozione dello stato di diritto e della società civile, nell'osservazione delle procedure elettorali, e pertanto nella promozione del buon governo"<sup>7</sup>. Nella sua Risoluzione per la Commissione Generale per la democrazia, i diritti dell'uomo e le questioni umanitarie

<sup>7</sup>

Dichiarazione di Bucarest dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Bucarest, 10 luglio 2000: Buon governo: cooperazione regionale, rafforzamento delle istituzioni democratiche, promozione della trasparenza, consolidamento dello stato di diritto e lotta contro la corruzione, paragrafo 43.

l'Assemblea ha esposto le sue riflessioni su di un approccio integrato per la promozione dello stato di diritto e per la lotta contro la corruzione.

Nell'ottobre 2000 l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE ha organizzato un seminario parlamentare di due giorni sulla Criminalità organizzata e sulla corruzione. Temi principali dei dibattiti sono stati gli effetti di turbamento dello sviluppo economico e del processo di ricostruzione postconflittuale dovuti alla criminalità organizzata e alla corruzione, nonché le strategie internazionali per la lotta contro la criminalità e la corruzione.

## 2. Attività della Presidenza ai sensi del mandato di Istanbul

Conformemente al paragrafo 37 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul, la Presidenza ha convocato nel marzo 2000 una riunione di esperti degli Stati partecipanti per esaminare gli attuali strumenti e discutere ulteriori iniziative OSCE atte a promuovere lo stato di diritto e a combattere i fattori che favoriscono la corruzione.

Gli esperti hanno concordato sull'esigenza di tenere conto delle migliori prassi attuali, quali ad esempio quelle delineate nel documento informativo di base predisposto dalla Presidenza OSCE<sup>8</sup>, e hanno sottolineato che la lotta contro la corruzione deve essere affrontata non soltanto con misure preventive ma anche con iniziative globali volte a promuovere il buon governo e il coinvolgimento della società civile.

Per quanto riguarda la cooperazione con la comunità delle ONG, la Carta per la Sicurezza Europea conferisce mandato all'OSCE di cooperare con le ONG "che sono impegnate a far crescere un forte consenso nell'opinione pubblica e imprenditoriale contro la pratica della corruzione". Pertanto, l'approccio dell'OSCE alla lotta contro la corruzione non si limita esclusivamente ai rapporti con i governi ma dovrebbe concentrarsi in particolare sulle attività locali di attuazione, tenendo conto delle competenze locali.

Nel quadro dell'Ottava Riunione del Foro Economico dell'OSCE la Presidenza ha convocato una seconda riunione di esperti sulle questioni relative allo stato di diritto, al buon governo e alla necessità di combattere la corruzione.

Gli esperti hanno convenuto che uno dei valori aggiunti che l'OSCE può apportare alla panoplia delle iniziative internazionali potrebbe essere quello di richiamare una maggiore attenzione politica sul fenomeno sensibilizzando l'opinione pubblica, diffondendo informazioni sulle regole e sulle normative esistenti e sostenendo la società civile e la comunità non governativa nella lotta contro la corruzione. E' stata posta in risalto la necessità di una più stretta cooperazione dell'ODIHR e dell'OCEEA con gli organismi OSCE sul territorio al fine di integrare ulteriormente nelle attività dell'OSCE la questione dello stato di diritto e le iniziative di lotta contro la corruzione

L'OSCE si adopera, fra l'altro, per la promozione della democrazia, di strutture trasparenti e di un efficiente amministrazione della giustizia. Entro tali parametri l'OSCE può contribuire ulteriormente a fronteggiare il fenomeno della corruzione. Gli esperti hanno convenuto che le attività dell'OSCE in tale campo dovrebbero evitare qualsiasi duplicazione

---

<sup>8</sup> CIO.GAL/8/00/Rev.1, 7 aprile 2000: Elenco di iniziative per combattere la corruzione e rafforzare lo stato di diritto.

delle iniziative già in corso, vale a dire attribuendo priorità all'assistenza per l'applicazione delle norme e delle iniziative esistenti.

Nel tentativo di integrare lo sviluppo della partecipazione, i diritti umani e la democratizzazione nel concetto di buon governo, l'OSCE persegue un approccio interdisciplinare per la promozione dello stato di diritto e la lotta ai fattori che favoriscono la corruzione. Le diverse attività dell'OSCE nonché le sue istituzioni e i suoi uffici distaccati prevedono un certo numero di misure anticorruzione, molte delle quali costituiscono elementi importanti per l'attuazione dei rispettivi mandati.

#### IV. CONCLUSIONI E PROPOSTE

##### 1. Considerazioni generali

Risulta che esista un accordo generale degli Stati partecipanti sui seguenti punti:

- l'impegno riguardo al fenomeno della corruzione costituisce già parte del mandato dell'OSCE e dovrebbe essere perseguito quale parte integrante delle sue attività;
- gli sforzi intesi a fronteggiare la corruzione e a promuovere lo stato di diritto dovrebbero essere intensificati in tutte le dimensioni dell'OSCE;
- le strategie vincenti devono essere pluridimensionali, in considerazione dell'interdipendenza della corruzione, delle carenze dello stato di diritto, del buon governo e dello sviluppo economico nonché della criminalità organizzata in tutti i suoi aspetti;
- l'OSCE e i suoi impegni esistenti costituiscono un prezioso quadro pluridimensionale entro il quale combattere la corruzione;
- le organizzazioni internazionali competenti dovrebbero continuare a trattare gli aspetti economici e di applicazione della legge connessi al problema della corruzione;
- per quanto riguarda l'attività normativa si dovrebbe attribuire priorità alle attività normative di altre organizzazioni, in considerazione del lavoro da queste già svolto o in corso di svolgimento;
- il ruolo dell'OSCE consiste, fra l'altro, nel considerare vari aspetti della corruzione quale fenomeno che influisce sui processi politici, ivi inclusa la condotta dei partiti politici e delle istituzioni statali;
- si dovranno valutare, in conformità alla prassi consuetudinaria, le eventuali implicazioni sul bilancio e sulle risorse dell'intensificazione delle attività di lotta contro la corruzione in tutte le dimensioni.

## 2. Proposte

Nel corso delle due riunioni di esperti i partecipanti hanno avanzato numerose proposte sui modi atti a integrare o rafforzare le attività, le istituzioni e gli organismi OSCE sul territorio:

- incoraggiando gli Stati partecipanti a prendere in considerazione la ratifica e l'attuazione di accordi internazionali esistenti in materia di corruzione;
- integrando la lotta contro la corruzione nelle attività dell'OSCE connesse al rafforzamento dello stato di diritto prevedendo:
  - il sostegno alle pertinenti attività dell'ODIHR quali:
    - le campagne di sensibilizzazione pubblica sul tema della corruzione;
    - l'ampliamento dei programmi di istruzione pubblica, prevedendo dibattiti sui legami tra stato di diritto, corruzione e attività politica;
    - l'assistenza elettorale volta alla determinazione di norme atte ad accrescere la trasparenza (ad.es., nelle campagne elettorali o nel finanziamento dei partiti politici);
    - la promozione dell'apertura e della trasparenza delle attività governative in generale;
  - rapporti regolari dell'Ufficio del Coordinatore delle attività economiche e ambientali, conformemente al paragrafo 29 della Dichiarazione del Vertice di Istanbul<sup>9</sup>;
  - l'esortazione alle istituzioni OSCE a cooperare con gli organismi OSCE sul territorio nell'ambito delle loro attività connesse con il "buon governo e lo stato di diritto".
- intensificando il dialogo con la comunità delle ONG/fornendo assistenza per l'organizzazione di reti di lotta contro la corruzione;
- sostenendo il contributo del Foro Economico 2001 e dei suoi seminari preparatori allo sviluppo e alla promozione del buon governo, dello stato di diritto e della trasparenza;

---

<sup>9</sup> Paragrafo 29: "Il Coordinatore dell'OSCE per le attività economiche e ambientali dovrebbe, sotto la direzione del Presidente in esercizio e del Segretario Generale e in stretta cooperazione con le pertinenti operazioni OSCE sul terreno, elaborare rapporti regolari concernenti i rischi economici e ambientali per la sicurezza. I rapporti dovrebbero includere questioni quali la sensibilizzazione del pubblico sul rapporto esistente tra problemi economici e ambientali e sicurezza nonché il rapporto tra la nostra e altre organizzazioni interessate alla promozione della sicurezza economica e ambientale in seno all'area OSCE. [...]"

- divulgando presso gli organismi sul territorio le informazioni sugli strumenti e sulle iniziative esistenti, le prassi ottimali e le lezioni tratte dall'esperienza;
- fornendo assistenza nell'individuazione delle priorità a breve e lungo termine per programmi di azione nazionali e regionali;
- sensibilizzando l'opinione pubblica in merito alla pertinente legislazione e incoraggiando la partecipazione pubblica all'applicazione e al monitoraggio di tale legislazione;
- promuovendo indagini giornalistiche appoggiando, fra l'altro, le attività del Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione;
- affrontando questioni connesse con l'apertura al giudizio della pubblica opinione delle attività di pressione politica da parte di gruppi di interesse;
- attuando una cooperazione con le basi dati internazionali sulla corruzione;
- partecipando a fori internazionali sulla corruzione e avvalendosi dei risultati dei meccanismi internazionali di monitoraggio;
- elaborando e organizzando corsi di formazione per funzionari pubblici e magistrati;
- coinvolgendo i legislatori nazionali tramite l'Assemblea Parlamentare dell'OSCE;
- fornendo assistenza alle forze dell'ordine al fine di creare relazioni più strette con il pubblico e rafforzandone in tal modo la responsabilità nei confronti del pubblico.

## ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER LA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE

### 1. Obiettivi e impegni politici

Già nel 1996 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) aveva adottato la Dichiarazione contro la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali e il Codice deontologico internazionale per i pubblici funzionari. Nel 1998 l'UNGA ha adottato la Risoluzione 53/176 sull'Azione contro la corruzione e le tangenti nelle operazioni commerciali internazionali. Nel 1999 la Risoluzione dell'UNGA sull'Azione contro la corruzione (54/128) sottoscrive le conclusioni e le raccomandazioni della riunione a composizione non limitata di esperti governativi sulla corruzione e sui relativi canali finanziari, tenuta a Parigi dal 30 marzo all'1 aprile 1999, e invita a esaminare l'utilità dell'elaborazione di uno strumento giuridico internazionale sulla lotta contro la corruzione.

Nella sua "Dichiarazione di Vienna sulla Criminalità e la Giustizia: affrontare le sfide del XXI secolo" il Decimo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il trattamento dei colpevoli (aprile 2000) ha sottolineato l'impellente necessità di elaborare un efficace strumento internazionale contro la corruzione indipendente dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (attualmente in fase finale di negoziazione).

Nella Nona Conferenza Internazionale sulla lotta contro la corruzione (IACC) tenuta a Durban, Sud Africa, nell'ottobre 1999, è stato formulato l'Impegno per un'Efficace Azione di lotta contro la corruzione. Tema della Conferenza: Integrità globale: 2000 e oltre - Sviluppo di strategie di lotta contro la corruzione in un mondo in cambiamento. La conferenza è stata sponsorizzata del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale.

Nel Foro Globale sulla lotta contro la corruzione: Salvaguardia dell'integrità dei giudici e dei responsabili della sicurezza, tenuto a Washington DC nel febbraio 1999, è stata formulata una Strategia per la lotta contro la corruzione e la salvaguardia dell'integrità dei giudici e dei responsabili della sicurezza. Il Foro Globale II sulla lotta contro la corruzione: Salvaguardia dell'integrità dei giudici e dei responsabili della sicurezza avrà luogo all'Aia dal 28 al 31 maggio 2001. Il Foro Globale II si baserà sui Principi Informatori discussi nel Foro Globale I. Oltre alla corruzione fra giudici e fra responsabili della sicurezza nel convegno si tratterà la corruzione nel settore pubblico in generale. Il Foro sarà aperto alla partecipazione di ministri di tutto il mondo e si prevede che contribuirà in particolare alla possibile elaborazione di una convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la corruzione e a varie iniziative di monitoraggio regionale e globale.

La conferenza congiunta OSCE/OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) sugli approcci nazionali e internazionali al miglioramento dell'integrità e della trasparenza nel governo tenuta nel mese di luglio 1998 ha trattato soprattutto il tema della creazione e del mantenimento di un quadro per la stabilità e l'integrità politica nonché per la crescita economica. La conferenza si proponeva di individuare un approccio fattibile e dinamico per attuare un sistema di integrità nazionale, che includa le riforme per la lotta



contro la corruzione, incentrato sulle sfide nazionali e transfrontiera all'integrità e alla collaborazione.

La Quinta Riunione del Foro Economico dell'OSCE (1997) ha trattato il tema "Economia di mercato e Stato di diritto". È stato concordato che l'elaborazione di una legislazione chiara, coerente e trasparente sia il requisito indispensabile per la creazione di un'economia di mercato ed è stato considerato il rafforzamento della fiducia quale obiettivo chiave della legislazione economica e della sua applicazione.

La Terza Conferenza internazionale delle democrazie nuove o ricostituite, tenuta a Bucarest, ha adottato una serie di raccomandazioni per contribuire ad agevolare la cooperazione nazionale e internazionale volta a consolidare la democrazia. Conseguentemente, è stato istituito un meccanismo di continuità che riunisce governi, rappresentanti del sistema delle Nazioni Unite nonché accademici e attori non governativi. Fra le proposte concrete presentate da questo meccanismo figura la creazione di un sito Web sulla democratizzazione. Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) è soprattutto responsabile dei preparativi e della continuità delle conferenze (per maggiori dettagli sul meccanismo di continuità vedere il capitolo II del rapporto del Segretario Generale sulle democrazie nuove o ricostituite [A/53/554] disponibile al sito Web dell'UNDP).

#### Riunione del Gruppo di esperti sulla corruzione e suoi canali di finanziamento

Questa riunione a composizione non limitata di esperti governativi si è tenuta a Parigi dal 30 marzo all'1 aprile 1999. Il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (Risoluzione 1998/16) aveva raccomandato tale riunione al fine di esaminare le modalità per assicurare che le recenti iniziative multilaterali di lotta contro la corruzione fossero efficaci e che venisse formulata un'appropriata strategia per tale lotta. La Riunione del Gruppo di esperti ha elaborato una serie di raccomandazioni per migliorare la cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione, rafforzare le capacità nazionali di interventi contro la corruzione e migliorare le indagini volte a individuare i flussi di finanziamento connessi alla corruzione.

#### 2. Assistenza e sensibilizzazione internazionali

Il Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità internazionale (CICP) congiuntamente all'Istituto di Ricerca per la criminalità interregionale e la giustizia delle Nazioni Unite ha elaborato un Programma Globale di lotta contro la corruzione. Scopo di tale programma è fornire informazioni attendibili e tempestive sull'andamento della corruzione nonché sulle strategie per ridurla e controllarla e offrire una cooperazione tecnica ai paesi in sviluppo e ai paesi in transizione per prevenire, scoprire e combattere la corruzione. Il Centro ha già pubblicato un rapporto intitolato "Azione delle Nazioni Unite per la lotta contro la corruzione e l'offerta illecita di beni".

L'UNDP prevede programmi per assistere i responsabili delle politiche a combattere la corruzione. Il coinvolgimento dell'UNDP è sancito nel suo mandato di creare un ambiente che consenta uno sviluppo umano sostenibile. Il Programma per la Responsabilità e la Trasparenza (PACT) funge da punto focale nell'ambito dell'UNDP per assicurare un'efficace strategia di sostegno ai programmi di lotta contro la corruzione ed è incentrato sull'agevolazione del buon governo e sui metodi di sostegno per mettere un freno alla

corruzione, inclusi il dialogo politico, il rafforzamento delle capacità e il supporto dei programmi nazionali. Il Centro risorse subregionale dell'UNDP (SURF) fornisce agli uffici del paese supporto per le questioni attinenti all'amministrazione locale assicurando anche servizi di consulenza e l'invio di missioni di elaborazione e valutazione di programmi. Il Centro per gli uffici dell'UNDP dell'Europa orientale e dell'Asia centrale è ubicato a Bratislava.

Le attività del Centro risorse di lotta contro la corruzione della Banca Mondiale rientrano in tre categorie principali: prevenzione delle frodi e della corruzione nel quadro di progetti finanziati dalla banca; assistenza ai paesi nei loro sforzi intesi a ridurre la corruzione fornendo loro consulenza sulle riforme in materia di politica economica e rafforzando le capacità istituzionali; sostegno agli sforzi internazionali volti a ridurre la corruzione. Il Programma Amministrazione e Corruzione aiuta i paesi a elaborare efficaci programmi per migliorare l'amministrazione delle loro istituzioni pubbliche, il rafforzamento delle capacità e l'efficienza degli adempimenti e dei servizi resi dal settore pubblico. Il Programma elabora strumenti di ricerca diagnostica e fornisce consulenza politica e assistenza tecnica ai governi per l'elaborazione di strategie di lotta contro la corruzione.

Le Conferenze annuali dei servizi speciali del Consiglio d'Europa per la lotta contro la corruzione sono fori per lo scambio di esperienze fra i vari servizi (polizia, procure, alti funzionari della pubblica amministrazione) impegnati nella lotta alla corruzione. Nel mese di ottobre 199 è stata tenuta la Quarta Conferenza dei Servizi speciali per la lotta contro la corruzione sul tema della cooperazione internazionale nella lotta contro la corruzione e i centri off-shore.

Il Programma congiunto OCTOPUS II dell'UE/Consiglio d'Europa avviato nel 1999 è volto a rafforzare la capacità dei paesi dell'Europa centrale e orientale di combattere la criminalità organizzata e la corruzione e rappresenta un importante contributo per il potenziamento delle riforme giuridiche e costituzionali, dello stato di diritto e della sicurezza democratica. Il programma che terminerà nel 2000 ha fornito un valido contributo alla formazione e all'assistenza di pubblici dipendenti, giudici, pubblici ministeri e funzionari di polizia impegnati nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

Il Programma Phare per la democrazia, avviato nel 1992, ha contribuito al consolidamento sia delle procedure e delle prassi democratiche pluralistiche che dello stato di diritto al fine di sostenere il processo generale di riforma economica e politica dei paesi dell'Europa centrale e orientale. Nel 1998 il Programma Phare per la democrazia è stato integrato nell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo che riunisce una serie di capitoli di bilancio che riguardano precisamente la promozione dei diritti dell'uomo a livello mondiale. Il programma prevede, fra l'altro, la concessione di sovvenzioni ad ONG che presentino progetti volti alla promozione della società civile e della democrazia.

Un altro Programma Phare orizzontale sulla giustizia e sugli affari interni del 1999 include un progetto di potenziamento dello stato di diritto in paesi candidati. Il programma si propone l'obiettivo a lungo termine di rafforzare il principio dello stato di diritto nel funzionamento dei sistemi giudiziari nei paesi candidati (indipendenza del sistema giudiziario, status e ruolo del pubblico ministero, norme procedurali e disposti esecutivi, sicurezza delle vittime, dei giudici, dei pubblici ministeri, degli avvocati difensori e dei giurati).

Le attività della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo nella lotta contro la corruzione rientrano in quattro categorie principali: integrità del personale bancario, integrità della banca nell'attività decisionale concernente le operazioni bancarie, integrità dei clienti della banca e dei responsabili della sponsorizzazione e presentazione di progetti nonché integrità dell'ambiente di investimento nelle operazioni della banca nei vari paesi. La banca ha pubblicato linee guida sull'amministrazione societaria per fissare norme e promuovere un'azione collettiva degli investitori nazionali e stranieri e ha sviluppato un programma di cooperazione con i governi della regione per fornire assistenza allo sviluppo di leggi e istituzioni che promuovano la trasparenza e la responsabilità con particolare accento sulla bancarotta, sulle concessioni, sull'amministrazione societaria e sulla regolamentazione dei mercati finanziari, sulle operazioni garantite e sulle riforme della normativa.

#### Rete di lotta contro la corruzione per le economie in transizione

La rete di lotta contro la corruzione per le economie in transizione costituisce un pool per lo scambio di informazioni concrete e pragmatiche fra esperti e analisti della lotta contro la corruzione nell'Europa orientale e nell'ex Unione Sovietica. Si tratta di una miniera di documenti, leggi, accordi regionali e internazionali, risultati di indagini, rapporti, ricerche e altre informazioni attinenti a progetti di lotta contro la corruzione. Alle attività della rete partecipano rappresentanti delle amministrazioni governative, dei parlamenti, della magistratura, delle amministrazioni locali, dei mass media del settore privato, dei sindacati, aziende internazionali, organizzazioni internazionali senza scopo di lucro e enti donatori. Alla rete è stato dato avvio nell'ottobre 1998 presso il Centro OCSE per lo sviluppo del settore privato a Istanbul.

L'Iniziativa del Patto di Stabilità per la lotta contro la corruzione per l'Europa sudorientale è stata elaborata da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Ufficio del Coordinatore Speciale, della Commissione Europea, dell'OCSE, del Consiglio d'Europa, della Banca Mondiale e degli Stati Uniti. L'Iniziativa è articolata su un Accordo e su un Piano d'azione ed è destinata a dare impulso alla lotta contro la corruzione nella regione avvalendosi delle iniziative in atto e con un miglior coordinamento di tutti gli sforzi. L'Iniziativa piuttosto che definire principi e norme da risalto all'attuazione "sul terreno". L'Iniziativa del Patto di Stabilità contro la criminalità organizzata adottata ufficialmente nella riunione del Tavolo di Lavoro III tenuta a Sofia nell'ottobre 2000, era stata elaborata congiuntamente dall'Ufficio del Coordinatore Speciale, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea, dal Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea, dall'Europol, dall'Interpol, dall'Iniziativa di cooperazione nell'Europa sudorientale (SECI), dall'Iniziativa centroeuropea (CEI), dall'Iniziativa per il mare adriatico e dall'OSCE. In questa iniziativa le organizzazioni internazionali attive nella lotta contro la criminalità organizzata nella regione riconoscono la necessità di evitare la duplicazione dei loro sforzi, avvalersi delle strutture esistenti e utilizzare la legislazione nazionale vigente nella lotta contro la criminalità organizzata. Un'intesa di lavoro fra tali istituzioni dovrebbe permettere di coordinare le loro attività e fungere da meccanismo consultivo per le competenti autorità nazionali.



**V. DOCUMENTO OSCE  
SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE**



## DOCUMENTO OSCE SULLE ARMI DI PICCOLO CALIBRO E LEGGERE

### PREAMBOLO

1. Gli Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE):
2. richiamando il Documento di Lisbona del 1996, la Decisione N.8/96, "Un quadro per il controllo degli armamenti" e la Decisione N. 6/99 del Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'OSCE (FSC), sottoscritta dai nostri Capi di Stato e di Governo al Vertice OSCE di Istanbul nel novembre 1999,
3. riconoscendo l'esigenza di rafforzare la fiducia e la sicurezza fra gli Stati partecipanti mediante appropriate misure sulle armi di piccolo calibro e leggere\* fabbricate o progettate per uso militare (qui di seguito denominate "armi leggere"),
4. ricordando i progressi compiuti nella trattazione dei problemi connessi con le armi leggere in altri fori internazionali e decisi ad apportare un contributo dell'OSCE a tali progressi,
5. consapevoli inoltre dell'opportunità che si presenta all'OSCE, quale accordo regionale ai sensi del Capitolo VIII dello Statuto delle Nazioni Unite, di contribuire in maniera sostanziale al processo in corso nell'ambito delle Nazioni Unite sul traffico illecito di armi leggere e leggere in tutti i suoi aspetti,
6. hanno deciso di adottare e attuare le norme, i principi e le misure enunciate nelle sezioni seguenti.

---

\*

Non esiste ancora una definizione di armi di piccolo calibro e leggere concordata a livello internazionale. Il presente documento si applicherà alle seguenti categorie di armi senza pregiudicare qualsiasi futura definizione delle armi di piccolo calibro e leggere internazionalmente concordata. Tali categorie potranno essere soggette a ulteriori chiarimenti e saranno rivedute alla luce di qualsiasi eventuale futura definizione convenuta a livello internazionale.

Ai fini del presente documento, sono armi di piccolo calibro e leggere le armi di piccolo calibro, fabbricate o modificate secondo specifiche militari per essere usate quali strumenti di guerra letali. Appartengono in senso lato alla categoria delle armi di piccolo calibro quelle armi destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza, e comprendono rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Appartengono alla categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi destinate ad essere usate da più membri delle forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi, e comprendono mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, lanciatori portatili di sistemi di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei, mortai con calibro inferiore a 100 mm.

## SEZIONE I: FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che l'accumulo eccessivo e destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere sono problemi che hanno contribuito all'intensità ed alla durata della maggioranza dei recenti conflitti armati. Tali problemi destano preoccupazione nella comunità internazionale poiché costituiscono una grave minaccia e una sfida per la pace e compromettono gli sforzi volti a garantire una sicurezza indivisibile e globale.
2. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare alla soluzione di tali problemi con un approccio globale, in aderenza al concetto di sicurezza cooperativa dell'OSCE e, operando di concerto con altre istanze internazionali, essi convengono di elaborare norme, principi e misure che contemplino tutti gli aspetti di tale questione; questi riguardano la fabbricazione, la corretta marchiatura delle armi leggere, il mantenimento costante e accurato di registri, i criteri di controllo dell'esportazione, la trasparenza delle cessioni (ad esempio importazioni ed esportazioni commerciali e non commerciali) di armi leggere attraverso efficaci documentazioni e procedure di controllo nazionale delle esportazioni e delle importazioni. Tali elementi risultano essenziali per qualsiasi risposta ai problemi summenzionati, come pure l'appropriata gestione e la sicurezza delle scorte nazionali, assieme a un'azione efficace per ridurre l'eccedenza globale di armi leggere. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante del più ampio impegno dell'OSCE nei settori del preallarme, della prevenzione dei conflitti, della gestione delle crisi e della ricostruzione postconflittuale.
3. In particolare, gli Stati partecipanti si impegnano a:
  - (i) combattere il traffico illecito in tutti suoi aspetti mediante l'adozione e l'attuazione di controlli nazionali sulle armi leggere, inclusi la fabbricazione, l'appropriata marchiatura e il mantenimento accurato e costante dei registri (che contribuiscono ambedue a migliorare la possibilità di rintracciare le armi leggere), efficaci controlli delle esportazioni, meccanismi di verifica confinaria e doganale e mediante una maggiore cooperazione e un più intenso scambio di informazioni fra gli organismi preposti al controllo dell'applicazione delle leggi e fra le autorità doganali a livello internazionale, regionale e nazionale;
  - (ii) contribuire alla riduzione e alla prevenzione di un accumulo eccessivo e destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere, tenendo conto delle legittime esigenze di difesa nazionale e collettiva, della sicurezza interna e della partecipazione alle operazioni di mantenimento della pace ai sensi dello Statuto delle Nazioni Unite o nel quadro dell'OSCE;
  - (iii) esercitare debita moderazione per assicurare che le armi leggere siano prodotte, cedute e detenute soltanto secondo le legittime esigenze di difesa e sicurezza, come enunciato nel punto 3 (ii) precedente, e conformemente ad appropriati criteri di esportazione internazionali e regionali, in particolare come contemplato nel documento OSCE sui Principi regolanti la cessione di armamenti convenzionali adottato dal Foro di Cooperazione per la Sicurezza il 25 novembre 1993;
  - (iv) rafforzare la fiducia, la sicurezza e la trasparenza mediante appropriate misure sulle armi leggere;



- (v) assicurare che, in linea con il proprio concetto globale di sicurezza, l'OSCE prenda in esame, nei suoi fori appropriati, le inquietudini relative alla diffusione di armi leggere, quale parte di una valutazione generale della situazione di sicurezza in un dato paese e adotti misure concrete che apportino un contributo a tale riguardo;
- (vi) elaborare appropriate misure sulle armi leggere al termine di conflitti armati inclusa la raccolta, il deposito sicuro e la distruzione di tali armi in relazione al disarmo, alla smobilitazione e al successivo reinserimento (DD e R) dei combattenti.

## SEZIONE II: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI: FABBRICAZIONE, MARCHIATURA E REGISTRAZIONE

### Introduzione

1. La lotta al traffico illecito in tutti i suoi aspetti costituisce un elemento rilevante di qualsiasi intervento necessario a risolvere il problema dell'accumulo destabilizzante e della diffusione incontrollata di armi leggere. Il controllo nazionale della fabbricazione è essenziale per combattere il traffico illecito. Inoltre l'appropriata marchiatura delle armi leggere connessa con il mantenimento costante ed accurato di registri e lo scambio di informazioni, enunciato nel presente documento, aiuteranno le competenti autorità investigative a rintracciare armi leggere illecite e, se la cessione legale è stata dirottata nel mercato illegale, a individuare il punto dove è avvenuto il dirottamento.

2. La presente sezione pertanto sancisce le norme, i principi e le misure riguardanti la fabbricazione, la marchiatura e la registrazione delle armi leggere.

#### (A) Controllo sulla fabbricazione delle armi leggere

1. Gli Stati partecipanti concordano di garantire un efficace controllo nazionale sulla fabbricazione di armi leggere mediante il rilascio, la regolare revisione e il rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni di fabbricazione. Le licenze e le autorizzazioni dovrebbero essere revocate qualora non vengano più rispettate le condizioni in base alle quali erano state rilasciate. Gli Stati partecipanti garantiranno che i responsabili delle produzioni illegali possano essere, e siano, incriminati ai sensi dei pertinenti codici penali.

#### (B) Marchiatura delle armi leggere

1. Pur essendo prerogativa di ogni Stato partecipante determinare l'esatta natura del sistema di marchiatura delle armi leggere fabbricate o in uso nel proprio territorio, gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le armi leggere fabbricate nel proprio territorio dopo il 30 giugno 2001 siano marchiate in modo da permettere di rintracciare le singole armi leggere. La marchiatura deve contenere informazioni che consentano alle autorità investigative di determinare, come minimo, l'anno e il paese di fabbricazione, il fabbricante e il numero di matricola dell'arma. Tali informazioni costituiscono un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera. Tutti questi marchi dovrebbero essere permanenti ed essere applicati sulle armi leggere nel luogo di fabbricazione. Gli Stati partecipanti garantiranno, inoltre, per quanto possibile e per quanto di loro competenza, che

tutte le armi leggere, fabbricate sotto la loro autorità al di fuori del loro territorio, vengano marchiate secondo i medesimi criteri.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che, qualora armi leggere prive di marchiatura vengano scoperte nel corso della gestione ordinaria delle loro attuali scorte, le distruggeranno e, nel caso in cui tali armi leggere vengano messe in servizio o esportate, le marchieranno preventivamente con un numero di identificazione specifico per ciascun'arma leggera.

(C) Registrazione

1. Gli Stati partecipanti garantiranno che una registrazione completa e accurata delle proprie dotazioni di armi leggere, nonché di quelle detenute dai fabbricanti, dagli esportatori e dagli importatori di armi leggere nel loro territorio, sia mantenuta e conservata quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere.

(D) Misure di trasparenza

1. Quale misura di rafforzamento della fiducia e al fine di assistere le competenti autorità nel rintracciamento di armi leggere illecite, gli Stati partecipanti concordano di effettuare uno scambio di informazioni entro il 1° luglio 2001 sui loro sistemi nazionali di marchiatura usati nella fabbricazione e/o nell'importazione di armi leggere. Essi si scambieranno altresì le informazioni disponibili sulle procedure nazionali per il controllo della fabbricazione di armi leggere. Gli Stati partecipanti garantiranno che tali informazioni siano aggiornate come e quando necessario, per rispecchiare eventuali modifiche nei loro sistemi nazionali di marchiatura e nelle loro procedure per il controllo della fabbricazione.

SEZIONE III: LOTTA AL TRAFFICO ILLECITO IN TUTTI I SUOI ASPETTI:  
CRITERI DI ESPORTAZIONE COMUNI E CONTROLLI SULLE  
ESPORTAZIONI

Introduzione

1. La definizione e l'applicazione di efficaci criteri che regolino l'esportazione di armi leggere, i controlli nazionali concernenti la documentazione e le procedure di esportazione e le attività dei mediatori internazionali contribuiranno a conseguire l'obiettivo comune di prevenire l'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata di armi leggere. La cooperazione nell'applicazione della legge è parimenti essenziale per la lotta ai traffici illeciti. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure destinate a promuovere comportamenti responsabili per quanto riguarda la cessione di armi leggere, riducendo in tal modo le occasioni di intraprendere traffici illeciti.

(A) Criteri di esportazione comuni

1. Gli Stati partecipanti concordano, in base al documento dell'OSCE sui "Principi regolanti le cessioni di armamenti convenzionali", i seguenti criteri per regolamentare le esportazioni di armi leggere e della tecnologia relativa alla loro progettazione, alla produzione, alla sperimentazione e all'ammodernamento.

2.(a) Ogni Stato partecipante, esaminando proposte di esportazione di armi leggere, terrà in conto:

- (i) il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nel paese destinatario;
- (ii) la situazione interna e regionale nel paese destinatario e nei territori limitrofi alla luce delle tensioni o dei conflitti armati esistenti;
- (iii) l'osservanza nel corso degli anni da parte del paese destinatario degli obblighi e degli impegni internazionali, in particolare quelli riguardanti l'astensione dall'uso della forza, la non proliferazione o altri settori del controllo degli armamenti e del disarmo e il rispetto del diritto internazionale che regolano la condotta dei conflitti armati;
- (iv) la natura e il costo delle armi da cedere in relazione alle circostanze esistenti nel paese destinatario, incluse le sue legittime esigenze di sicurezza e difesa e in relazione all'obiettivo del minimo trasferimento di risorse umane ed economiche agli armamenti;
- (v) le esigenze del paese destinatario che consentano allo stesso di esercitare il diritto all'autodifesa individuale o collettiva ai sensi dell'Articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite;
- (vi) la questione se le cessioni possano contribuire o meno a consentire al paese destinatario di rispondere in modo appropriato e proporzionato alle minacce militari e alla sicurezza che deve affrontare;
- (vii) le legittime esigenze di sicurezza nazionale del paese destinatario;
- (viii) le esigenze del paese destinatario che ne permettano la partecipazione a misure di mantenimento della pace o ad altre misure, conformemente a decisioni delle Nazioni Unite o dell'OSCE.

(b) Ogni Stato partecipante eviterà di rilasciare licenze di esportazione qualora ritenga sussistere un rischio evidente che le armi leggere in questione possano:

- (i) essere usate per la violazione o la soppressione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- (ii) minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati;
- (iii) essere dirottate verso territori le cui relazioni esterne rientrino nella responsabilità internazionalmente riconosciuta di un altro Stato;
- (iv) violare i propri impegni internazionali, in particolare per quanto riguarda le sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, le decisioni adottate dall'OSCE, gli accordi riguardanti la non proliferazione, le armi leggere, o altri accordi sul controllo degli armamenti e sul disarmo;

- (v) protrarre o aggravare un conflitto armato in atto, tenendo conto della legittima esigenza di autodifesa, o minacciare l'osservanza del diritto internazionale che regola la condotta dei conflitti armati;
- (vi) mettere a repentaglio la pace, creare un accumulo di armi leggere eccessivo e destabilizzante, o contribuire in altra forma all'instabilità regionale;
- (vii) essere rivendute (o in altro modo dirottate) all'interno del paese destinatario o riesportate per scopi contrari alle finalità del presente documento;
- (viii) essere impiegate a fini di repressione;
- (ix) sostenere o incoraggiare il terrorismo;
- (x) agevolare la criminalità organizzata;
- (xi) essere impiegate per scopi diversi dalle legittime esigenze di difesa e di sicurezza del paese destinatario.

(c) Gli Stati partecipanti, ad integrazione di questi criteri, terranno conto delle procedure per la gestione e la sicurezza delle scorte di un potenziale Stato destinatario.

3. Gli Stati partecipanti compieranno tutti gli sforzi possibili, per quanto di loro competenza, per garantire che gli accordi di produzione, sotto licenza, di armi leggere, conclusi con fabbricanti ubicati fuori del loro territorio, contengano, ove appropriato, una clausola che preveda di applicare i criteri summenzionati a tutte le esportazioni di armi leggere fabbricate su licenza in base a tali accordi.

4. Ogni Stato partecipante inoltre:

- (i) garantirà che questi principi vengano recepiti, come necessario, nella propria legislazione nazionale e/o nei propri documenti di politica nazionale che regolano l'esportazione di armamenti convenzionali e della relativa tecnologia;
- (ii) considererà la possibilità di fornire assistenza ad altri Stati partecipanti nella creazione di efficaci meccanismi nazionali per il controllo dell'esportazione di armi leggere.

(B) Procedure di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di seguire le procedure descritte qui di seguito per l'importazione, l'esportazione e il transito internazionale di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che tutte le spedizioni di armi leggere importate nel loro territorio, o da questo esportate, siano soggette a efficaci procedure nazionali di concessione di licenze o autorizzazioni che consentano allo Stato partecipante interessato di mantenere un adeguato controllo su tali trasferimenti e impedire il dirottamento delle armi leggere a qualsiasi altra parte che non sia il destinatario dichiarato. Ogni Stato partecipante deciderà se applicare appropriate procedure nazionali alle armi leggere in transito sul proprio territorio, dirette verso una destinazione finale al di fuori del proprio territorio, allo scopo di mantenere un controllo efficace su tale transito.

3. Prima che uno Stato partecipante autorizzi una spedizione di armi leggere in un altro Stato, tale Stato partecipante si assicurerà di aver ricevuto dallo Stato importatore l'appropriata licenza di importazione o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale. Quando a uno Stato partecipante viene richiesto di agire da punto di transito per le spedizioni di armi leggere tra lo Stato esportatore e lo Stato importatore, l'esportatore, o le autorità dello Stato esportatore si assicureranno che venga rilasciata un'appropriata autorizzazione, qualora lo Stato di transito richieda che una spedizione sia autorizzata.
4. A richiesta di uno dei due Stati partecipanti implicati in un'operazione diretta a esportare e importare un carico di armi leggere, gli Stati si informeranno reciprocamente sulla data di spedizione del carico dallo Stato esportatore e sulla data del suo ricevimento da parte dello Stato importatore.
5. Senza pregiudizio per il diritto degli Stati partecipanti di riesportare armi leggere da loro precedentemente importate, gli Stati partecipanti compiranno tutti gli sforzi possibili di loro competenza per incoraggiare l'inserimento, nei contratti di vendita o cessione di armi leggere, di una clausola che prescriva che lo Stato esportatore originario sia informato prima che tali armi leggere vengano ritrasferite.
6. Al fine di impedire il dirottamento illegale di armi leggere, si incoraggiano gli Stati partecipanti a stabilire procedure appropriate che permettano allo Stato esportatore di assicurarsi della certa consegna delle armi leggere trasferite. Tali procedure potrebbero prevedere, se del caso, una verifica materiale del carico di armi leggere al punto di consegna.
7. Gli Stati partecipanti non permetteranno alcun trasferimento di armi leggere prive di marchi. Inoltre trasferiranno o ritrasferiranno soltanto armi leggere che recano un marchio di identificazione specifico per ciascuna arma leggera.
8. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che siano in atto appropriati meccanismi nazionali per rafforzare il coordinamento delle politiche e della cooperazione fra i loro enti nazionali responsabili delle procedure di importazione, esportazione e transito delle armi leggere.

(C) Documentazione di importazione, esportazione e transito

1. Gli Stati partecipanti concordano di rispettare le seguenti norme fondamentali a sostegno della documentazione di esportazione: nessuna licenza di esportazione sarà rilasciata senza un certificato autentificato dell'utente finale o qualche altra forma di autorizzazione ufficiale (ad esempio, un certificato internazionale di importazione) rilasciati dallo Stato destinatario; il numero dei funzionari governativi autorizzati a sottoscrivere o in altro modo autorizzare la documentazione di esportazione sarà tenuto al minimo compatibilmente con la prassi corrente di ogni Stato partecipante; la documentazione di importazione, esportazione e transito riporterà un contenuto minimo comune di informazioni, che sarà studiato dagli Stati partecipanti nella prospettiva di elaborare raccomandazioni basate sulla "migliore prassi" vigente presso gli Stati partecipanti.

2. Gli Stati partecipanti concordano di garantire che registrazioni complete e accurate delle transazioni riguardanti armi leggere effettuate in base a una particolare licenza o autorizzazione siano mantenute e conservate quanto più a lungo possibile per poter meglio rintracciare le armi leggere. Essi inoltre concordano che le informazioni pertinenti contenute in tali registri, assieme a qualsiasi altra informazione necessaria a rintracciare e identificare armi leggere illegali, siano rese disponibili conformemente alle procedure di cui ai successivi paragrafi (E) 3 e 4.

(D) Controllo delle attività internazionali dei mediatori d'armi

1. La regolamentazione delle attività dei mediatori internazionali di armi leggere rappresenta un elemento critico nell'approccio globale per combattere il traffico illecito in tutti i suoi aspetti. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione l'istituzione di sistemi nazionali per regolamentare le attività di coloro che praticano tale mediazione. Tale sistema potrebbe includere misure quali:

- (i) obbligo di registrazione per i mediatori che operano entro il loro territorio;
- (ii) obbligo di ottenere una licenza o un'autorizzazione di mediazione; o
- (iii) obbligo di rivelare le licenze o autorizzazioni d'importazione e d'esportazione, o i documenti di accompagnamento, nonché i nominativi e le sedi dei mediatori coinvolti nella transazione.

(E) Miglioramento della cooperazione in materia di applicazione delle leggi

1. Al fine di far osservare i propri impegni internazionali concernenti le armi leggere, ogni Stato partecipante dovrà garantire di avere l'effettiva capacità di far rispettare tali impegni tramite le proprie autorità nazionali competenti e il sistema giudiziario.

2. Ogni Stato partecipante considererà reato qualunque trasferimento di armi leggere in violazione di un embargo sulle armi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dovrà recepire tale principio nella propria legislazione nazionale, qualora non lo abbia già fatto.

3. Gli Stati partecipanti concordano di rafforzare la loro reciproca assistenza legale e altre forme di cooperazione reciproca al fine di prestare assistenza per le indagini e i procedimenti penali effettuati e perseguiti da altri Stati partecipanti in relazione al traffico illecito di armi leggere. A tal fine, si adopereranno per concludere tra loro accordi appropriati.

4. Gli Stati partecipanti concordano di cooperare fra loro in base alla consueta prassi diplomatica o a pertinenti accordi, nonché con organizzazioni intergovernative, quali l'Interpol, per rintracciare armi leggere illegali. Tale cooperazione includerà la messa a disposizione, su richiesta, di pertinenti informazioni alle autorità investigative di altri Stati partecipanti. Essi incoraggeranno e faciliteranno inoltre programmi di formazione a livello regionale, subregionale e nazionale ed attività di addestramento congiunte per funzionari delle forze dell'ordine, delle dogane e per altri funzionari impegnati nel settore delle armi leggere.

5. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi in considerazione l'eventualità di un'adeguata assistenza tecnica, finanziaria e consultiva ad altri Stati partecipanti per rafforzare la capacità delle forze dell'ordine.

6. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi, conformemente alla loro legislazione nazionale, su base confidenziale e tramite gli appropriati e consolidati canali internazionali (ad esempio l'Interpol, le forze di polizia o gli organi doganali) informazioni nei seguenti settori:

- (i) fabbricanti e mediatori internazionali di armi debitamente autorizzati;
- (ii) sequestro di armi leggere, oggetto di traffico illecito, compresi i quantitativi e il tipo di armi sequestrate, loro marchi e dettagli sulla loro successiva eliminazione;
- (iii) informazioni sui singoli individui o società condannati per violazione delle norme nazionali sul controllo delle esportazioni;
- (iv) informazioni sulle loro esperienze in materia di applicazione della legge nonché misure da essi ritenute efficaci nella lotta al traffico illecito di armi leggere. Ciò potrà prevedere, fra l'altro, informazioni scientifiche e tecnologiche, informazioni sui mezzi di occultamento e sui metodi impiegati per la loro scoperta; i percorsi seguiti per i traffici illeciti e informazioni sulla violazione degli embarghi.

(F) Scambio di informazioni e altre misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti in una prima fase effettueranno annualmente, non oltre il 30 giugno, a decorrere dal 2002, uno scambio di informazioni sulle loro esportazioni di armi leggere verso gli altri Stati partecipanti ed importazioni dagli altri Stati partecipanti avvenute nel corso dell'anno solare precedente. Le informazioni scambiate saranno anche inoltrate al Centro per la prevenzione dei conflitti (CPC). Il modello per tale scambio è riportato nell'Annesso al presente documento. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di esaminare i modi per migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni relative alle cessioni di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti si scambieranno reciprocamente, entro il 30 giugno 2001, le informazioni disponibili sulle pertinenti legislazioni nazionali e le prassi correnti in merito alle politiche, alle procedure e alla documentazione per l'esportazione e sul controllo delle intermediazioni internazionali nel settore delle armi leggere al fine di utilizzare tale scambio per diffondere la consapevolezza della "migliore prassi" da adottare in tali settori. Essi inoltre invieranno informazioni aggiornate, quando necessario.

## SEZIONE IV: GESTIONE DELLE SCORTE, RIDUZIONE DELLE ECCEденZE E DISTRUZIONE

### Introduzione

1. Un'azione efficace per ridurre l'eccedenza complessiva di armi leggere, unitamente a un'appropriata gestione e sicurezza delle scorte nazionali, è di capitale importanza per la riduzione di accumuli destabilizzanti e la diffusione incontrollata di armi leggere nonché per la prevenzione del traffico illecito. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure mediante le quali gli Stati partecipanti effettueranno riduzioni, ove applicabili, e promuoveranno la “migliore prassi” per la gestione degli inventari nazionali e per la sicurezza delle scorte di armi leggere.

#### (A) Indicatori di eccedenze

1. Spetterà a ogni Stato partecipante valutare, in base alle sue legittime esigenze di sicurezza, se le sue dotazioni di armi leggere presentino eccedenze.

2. Nel valutare l'eventuale eccedenza di armi leggere, ogni Stato partecipante potrà tenere conto dei seguenti indici:

- (i) la consistenza, la struttura e il concetto operativo delle forze militari e di sicurezza;
- (ii) il contesto geopolitico e geostrategico, inclusi la dimensione del territorio e il numero degli abitanti dello Stato;
- (iii) la situazione di sicurezza interna od esterna;
- (iv) gli impegni internazionali, comprese le operazioni internazionali di mantenimento della pace;
- (v) le armi leggere non più utilizzate a scopi militari conformemente ai regolamenti e alle prassi nazionali.

3. Gli Stati partecipanti dovranno effettuare regolari riesami, in particolare relativamente a:

- (i) cambiamenti delle politiche di difesa nazionali;
- (ii) la riduzione o la ristrutturazione delle forze militari e di sicurezza;
- (iii) l'ammodernamento delle scorte di armi leggere o l'acquisizione di armi leggere aggiuntive.

#### (B) Miglioramento della gestione e della sicurezza delle scorte nazionali

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un controllo nazionale adeguato delle loro scorte di armi leggere (incluse tutte le scorte di armi dismesse dal servizio o disattivate) è essenziale per prevenire perdite per furto, corruzione e incuria. A tal fine essi concordano di garantire che le loro scorte siano soggette ad appropriate procedure e misure nazionali di



contabilità e controllo degli inventari. Tali procedure e misure, la cui scelta è a discrezione di ogni Stato partecipante, potrebbero includere:

- (i) le caratteristiche appropriate per i siti delle scorte;
- (ii) le misure di controllo per l'accesso;
- (iii) le misure necessarie per fornire adeguata protezione in situazioni di emergenza;
- (iv) dispositivi di chiusura antifurto e altri sistemi di sicurezza;
- (v) le procedure di gestione e controllo contabile degli inventari;
- (vi) le sanzioni da applicare in caso di perdita o furto;
- (vii) le procedure per l'immediata denuncia di qualsiasi perdita;
- (viii) le procedure per massimizzare la sicurezza del trasporto di armi leggere;
- (ix) l'addestramento in materia di sicurezza per il personale dei depositi.

(C) Distruzione e disattivazione

1. Gli Stati partecipanti concordano che il metodo preferibile per l'eliminazione delle armi leggere è la distruzione. La distruzione dovrebbe rendere l'arma permanentemente inutilizzabile e materialmente danneggiata. Tutte le armi leggere, riconosciute eccedenti rispetto ai fabbisogni nazionali, dovrebbero essere preferibilmente distrutte. Se tuttavia la loro eliminazione deve avvenire tramite esportazione dal territorio di uno Stato partecipante, tale esportazione sarà effettuata solo in conformità ai criteri in materia di esportazione enunciati nella Sezione III A, paragrafi 1 e 2 del presente documento.

2. La distruzione sarà generalmente usata per eliminare armi, oggetto di traffico illecito sequestrate dalla autorità nazionali, una volta completato il debito procedimento legale.

3. Gli Stati partecipanti concordano che la disattivazione delle armi leggere sarà effettuata solo in maniera tale da rendere permanentemente inutilizzabili tutti i componenti essenziali dell'arma, rendendone quindi impossibile la rimozione, la sostituzione o la modifica in un modo che potrebbe consentire la riattivazione dell'arma.

(D) Assistenza finanziaria e tecnica

1. Gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria e in cooperazione con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, la fornitura di assistenza tecnica, finanziaria e consultiva per il controllo o l'eliminazione delle eccedenze di armi leggere ad altri Stati partecipanti che la richiedano.

2. Gli Stati partecipanti concordano di sostenere, congiuntamente con altre iniziative internazionali e in risposta a una richiesta di uno Stato partecipante, i programmi di gestione e di sicurezza delle scorte, l'addestramento e valutazioni in loco a carattere confidenziale.

(E) Misure di trasparenza

1. Gli Stati partecipanti concordano di scambiarsi annualmente non oltre il 30 giugno, a partire dal 2002, le informazioni disponibili sulla categoria, sottocategoria e sul quantitativo di armi leggere riconosciute quali eccedenze e/o sequestrate e distrutte sul loro territorio nel corso del precedente anno solare.
2. Gli Stati partecipanti, entro il 30 giugno 2002, si scambieranno informazioni di natura generale sulle loro procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte. Essi forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà l'opportunità di redigere una guida sulla "migliore prassi" intesa a promuovere un'efficace gestione e la sicurezza delle scorte nonché a garantire un sistema di misure precauzionali a più livelli per lo stoccaggio delle armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
3. Gli Stati partecipanti convengono altresì di scambiarsi informazioni, entro il 30 giugno 2001, sulle proprie tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere. Essi forniranno inoltre, quando necessario, un aggiornamento delle informazioni. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza valuterà se redigere una guida sulla "migliore prassi" riguardo alle tecniche e procedure per la distruzione di armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.
4. Quale misura di rafforzamento della fiducia gli Stati partecipanti concordano di prendere in considerazione, su base volontaria, lo scambio di inviti ad osservare la distruzione delle armi leggere sul loro territorio, particolarmente in un contesto regionale o subregionale.

SEZIONE V: PREALLARME, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, GESTIONE DELLE CRISI E RICOSTRUZIONE POSTCONFLITTUALE

Introduzione

1. Il problema delle armi leggere dovrebbe fare parte integrante delle più ampie iniziative dell'OSCE nel preallarme, nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi e nella ricostruzione postconflittuale. L'accumulo destabilizzante e la diffusione incontrollata delle armi leggere sono elementi che possono impedire la prevenzione dei conflitti, esacerbare i conflitti e, laddove siano state conseguite soluzioni pacifiche, impedire sia l'instaurazione della pace sia lo sviluppo sociale ed economico. In alcuni casi esso può contribuire a perturbare l'ordine pubblico, alimentare il terrorismo e la violenza criminale o provocare la ripresa del conflitto. La presente sezione enuncia le norme, i principi e le misure che gli Stati partecipanti concordano di osservare.

(A) Preallarme e prevenzione dei conflitti

1. L'individuazione di un accumulo destabilizzante o di una diffusione incontrollata di armi leggere che potrebbero contribuire a deteriorare la situazione di sicurezza potrebbe essere un elemento importante per il preallarme e, pertanto, per la prevenzione di un conflitto. È compito di ciascuno Stato partecipante individuare potenziali accumuli destabilizzanti o diffusioni incontrollate di armi leggere in rapporto alla propria situazione di sicurezza. Ogni

Stato partecipante ha la facoltà di esprimere nell'ambito dell'OSCE, in seno al Foro di Cooperazione per la Sicurezza o al Consiglio Permanente, le proprie preoccupazioni in merito a tali accumuli o diffusioni.

(B) Ricostruzione postconflittuale

1. Gli Stati partecipanti riconoscono che un accumulo e la diffusione incontrollata di armi leggere possono contribuire alla destabilizzazione dell'ambiente di sicurezza in una situazione postconflittuale. In tali circostanze è pertanto necessario considerare l'efficacia di programmi concernenti la raccolta e il controllo di armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti riconoscono che una situazione stabile di sicurezza, che implichi la fiducia del pubblico nel settore della sicurezza, è essenziale per qualsiasi valido programma di raccolta e controllo di armi leggere (connesso, quando necessario, con amnistie) e per altri importanti programmi postconflittuali relativi al disarmo, alla smobilitazione e al reinserimento dei combattenti nella società (programmi DD e R), come quelli relativi all'eliminazione delle armi leggere.

(C) Procedure per le valutazioni e le raccomandazioni

1. Gli Stati partecipanti concordano che una valutazione del Foro di Cooperazione per la Sicurezza o del Consiglio Permanente riguardo la prevenzione di un conflitto o in una situazione postconflittuale dovrebbe includere il ruolo (eventuale) svolto dalle armi leggere in tale situazione, tenendo conto, quando necessario, delle indicazioni di cui alla Sezione IV (A) paragrafo 2, nonché la necessità di affrontare tale questione.

2. Quando necessario, su richiesta dello Stato partecipante ospitante, gli Stati partecipanti potrebbero essere invitati a rendere disponibili, incluso, ove appropriato e in conformità con una decisione del Consiglio Permanente, tramite il programma dei Nuclei di esperti di pronta assistenza e cooperazione (REACT), persone con specifica competenza nelle questioni delle armi leggere. Tali esperti dovrebbero operare di concerto con i governi nazionali e altre competenti organizzazioni per garantire una valutazione completa della situazione di sicurezza prima di avanzare raccomandazioni per l'intervento dell'OSCE.

(D) Misure

1. A seguito delle raccomandazioni degli esperti, il Consiglio Permanente dovrebbe prendere in considerazione una serie di misure che includano:

- (i) le risposte alle richieste di assistenza relative alla sicurezza e alla gestione delle scorte di armi leggere;
- (ii) l'assistenza e l'eventuale monitoraggio della riduzione e dell'eliminazione delle armi leggere nello Stato in questione;
- (iii) l'incoraggiamento e, ove necessario, la consulenza o la reciproca assistenza per attuare e rafforzare i controlli confinari al fine di ridurre il traffico illecito di armi leggere;
- (iv) l'assistenza per i programmi di raccolta e controllo delle armi leggere;

- (v) ove appropriato, l'ampliamento del mandato di una missione o presenza OSCE sul territorio per affrontare le questioni connesse con le armi leggere;
- (vi) la consultazione e il coordinamento con altre organizzazioni e istituzioni internazionali, conformemente alla Piattaforma OSCE per la Sicurezza Cooperativa.

2. Gli Stati partecipanti concordano inoltre che i mandati delle future Missioni OSCE adottati dal Consiglio Permanente e tutte le operazioni di mantenimento della pace effettuate dall'OSCE dovranno includere, come appropriato, la capacità di fornire consulenza e di contribuire, attuare e monitorare i programmi di raccolta e distruzione di armi leggere nonché misure DD e R concernenti le armi leggere. Tali missioni OSCE potrebbero comprendere una persona adeguatamente qualificata incaricata di sviluppare una serie di misure applicabili alle armi leggere, in collegamento con operazioni di mantenimento della pace, con autorità nazionali e con altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

3. Gli Stati partecipanti promuoveranno situazioni di sicurezza stabile e garantiranno, nell'ambito della loro competenza, che in tutti gli accordi di pace e nei mandati di tutte le operazioni di mantenimento della pace, come appropriato, siano inclusi programmi di raccolta delle armi leggere e misure DD e R concernenti le armi leggere. Gli Stati partecipanti promuoveranno la distruzione di tutte le armi leggere così raccolte quale metodo di eliminazione preferito.

4. Come misura di sostegno, gli Stati partecipanti potrebbero anche promuovere la cooperazione subregionale, in particolare in settori quali il controllo dei confini per impedire il riapprovvigionamento di armi leggere tramite il traffico illecito.

5. Gli Stati partecipanti considereranno la possibilità di patrocinare, a livello nazionale, programmi di istruzione e di sensibilizzazione pubblica che evidenzino gli aspetti negativi delle armi leggere. Essi valuteranno se fornire, nei limiti delle risorse finanziarie e tecniche disponibili, appropriati incentivi per incoraggiare la consegna volontaria di armi leggere detenute illegalmente. Gli Stati partecipanti prenderanno in considerazione un loro eventuale appoggio a tutti gli appropriati programmi DD e R postconflittuali, quali quelli volti all'eliminazione e alla distruzione di armi leggere e munizioni consegnate o sequestrate.

(E) Gestione e riduzione delle scorte nella ricostruzione postconflittuale

1. Data la specifica vulnerabilità dello stoccaggio e della gestione delle armi leggere in situazioni postconflittuali, lo(gli) Stato(i) partecipante(i) interessato(i) e/o gli Stati partecipanti coinvolti in un processo di pace assicureranno prioritariamente che:

- (i) le questioni relative alla sicurezza dei depositi e alla gestione delle scorte siano trattate nei processi di pace e vengano incluse come appropriato negli accordi di pace;
- (ii) al fine di rafforzare la sicurezza, i depositi siano concentrati nel minor numero di siti possibile;
- (iii) nel caso debbano essere distrutte, le armi leggere raccolte e sequestrate siano immagazzinate per il più breve tempo possibile compatibilmente con il dovuto procedimento legale;

(iv) nelle procedure di gestione amministrativa sia attribuita precedenza ai processi di riduzione e distruzione delle armi leggere, senza ritardarne l'attuazione.

(F) Ulteriori interventi

1. Il Foro di Cooperazione per la Sicurezza prenderà in considerazione l'elaborazione di una guida sulla "migliore prassi" relativa alle misure DD e R concernenti le armi leggere, tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

2. Le richieste di monitoraggio e di assistenza tecnica per la distruzione di armi leggere saranno coordinate tramite il Centro per la Prevenzione dei Conflitti (CPC), tenendo conto dell'attività di altre organizzazioni ed istituzioni internazionali.

## SEZIONE VI: DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Stati partecipanti concordano sull'istituzione di un elenco di punti di contatto designati nell'ambito delle Delegazioni OSCE e nelle Capitali per la trattazione di aspetti relativi alle armi leggere, che sarà conservato e aggiornato dal CPC. Il CPC sarà il punto di contatto principale fra l'OSCE e le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali per le questioni relative alle armi leggere.

2. Gli Stati partecipanti concordano che il Foro di Cooperazione per la Sicurezza riesamini regolarmente, ove appropriato anche tramite riunioni di riesame annuali, l'attuazione delle norme, dei principi e delle misure contenute nel presente documento e prenda in considerazione questioni specifiche relative alle armi leggere sollevate dagli Stati partecipanti. Inoltre, quando necessario, essi potranno convocare riunioni di esperti nazionali in materia di armi leggere.

3. Gli Stati partecipanti concordano inoltre di riesaminare regolarmente la portata e il contenuto del presente documento. In particolare essi convengono di impegnarsi nell'ulteriore perfezionamento del documento alla luce della sua attuazione e dell'attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni e istituzioni internazionali.

4. Il testo del presente documento sarà pubblicato nelle sei lingue ufficiali dell'Organizzazione e verrà diffuso da ciascuno Stato partecipante.

5. Si prega il Segretario Generale dell'OSCE di trasmettere il presente documento ai Governi dei Partner per la Cooperazione: Giappone, Repubblica di Corea e Thailandia, nonché ai Partner mediterranei per la Cooperazione (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Marocco e Tunisia).

6. Le norme, i principi e le misure enunciati nel presente documento sono politicamente vincolanti. Se non altrimenti specificato entreranno in vigore all'atto dell'adozione del presente documento.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ARMI LEGGERE E LEGGERE

(informazioni riservate quando completato)

Paese che inoltra il rapporto:

Rapporto per l'anno solare:

Lingua originale:

Data del rapporto:

ESPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato importatore finale	Quantità di esemplari	Stato di origine (se non esportatore)	Dislocazione intermedia (eventuale)	Commento sul trasferimento

IMPORTAZIONI

Categoria e sottocategoria delle armi leggere e leggere	Stato esportatore	Quantità di esemplari	Stato di origine	Dislocazione intermedia (eventuale)	Numeri o riferimento del certificato dell'utente finale	Commento sul trasferimento